

INDICE - MODULO 1 - CONTROLLO E FINANZA AZIENDALE (NON REVISIONATO)

- Lezione 1: L'attività di revisione
- Lezione 4: La pianificazione dell'attività di revisione
- Lezione 6: Le verifiche periodiche
- Lezione 8: Il rapporto tra il collegio sindacale e il revisore legale
- Lezione 11: La verifica del presupposto della continuità aziendale
- Lezione 13: Le procedure di revisione dell'attivo
- Lezione 16: Le procedure di revisione del passivo
- Lezione 18: la formazione del giudizio e la redazione della relazione di revisione
- Lezione 21: la responsabilità civile e penale dei sindaci e dei revisori
- Lezione 23: Il controllo nelle società e negli enti
- Lezione 24: Il sistema di bilancio dell'ente locale
- Lezione 26: Le analisi prospettiche
- Lezione 27: Analisi di un caso sul bilancio dell'ente locale
- Lezione 31: La redazione e l'analisi del rendiconto finanziario
- Lezione 33: La valutazione di convenienza economica degli investimenti
- Lezione 37: La scelta di copertura del fabbisogno finanziario
- Lezione 38: Le forme tecniche di finanziamento bancario
- Lezione 41: L'analisi di convenienza tra mutuo e leasing
- Lezione 43: I principali strumenti finanziari derivati

ARGOMENTI NON TRATTATI

- Le analisi prospettiche - il business plan

LEZIONE 1 – LA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL LAVORO DI REVISIONE – 30.01.2023

L'attività di revisione in molte società è affidata al collegio sindacale o al sindaco unico, a patto che questi soggetti siano iscritti al registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Obiettivo del revisore (ISA Italia 200):

- Acquisire una ragionevole sicurezza
- Che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi
- Dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali
- Consentendo al revisore di esprimere un giudizio
- In merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile

Quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile: quadro tecnico dei principi contabili internazionali (financial framework) che sovrintendono all'informazione finanziaria (bilancio e informazioni contabili).

Ragionevole sicurezza: non si tratta di certificazione del bilancio ma un giudizio fondato su una valutazione professionale secondo un dato livello di qualità. L'obiettivo non è la certezza ma la ragionevole sicurezza. L'espressione del giudizio è nel bilancio nel suo complesso, non su una data area.

Tramite il suo giudizio il revisore aumenta il grado di affidamento del pubblico sull'informativa finanziaria prodotta dalla società.

Definizione di errore: differenza tra

- Importo: differenza tra importo effettivo e presentato
- Classificazione: debiti commerciali vs debiti finanziari
- Presentazione o informativa: non è indicato che la maggior parte del fatturato è realizzato con operazioni con parti correlate

Di una voce e quelli richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Asserzioni - CEAVOP: indicazioni che vengono formulate con riguardo ai vari elementi del bilancio e dell'informativa:

- Completezza: tutte le operazioni/eventi che dovrebbero dovute essere registrate sono stati registrati (tutti i fatti aziendali devono essere rilevati, la contabilità deve essere completa);
- Esistenza: le attività, le passività esistono. Le operazioni/eventi registrati hanno avuto effettivamente luogo;
- Accuratezza/competenza: gli importi e gli altri dati sono stati registrati correttamente e nel corretto periodo contabile;
- Valutazione: le attività e le passività sono valutate correttamente (sono correttamente applicati i principi contabili -> es. tassi di cambio);
- Obblighi/diritti: l'impresa possiede i diritti sulle attività; le passività sono obbligazioni dell'impresa (es. le merci in magazzino possono essere di proprietà di terzi, i crediti ceduti pro soluto non devono essere iscritti in bilancio)
- Presentazione/classificazione: le operazioni/eventi sono stati registrati nei conti appropriati e correttamente rappresentati in bilancio (es. classificazione tra corrente e non corrente, classificazione di voci nel conto economico, ...)

Obiettivo: valutare se ci sono rischi di errore significativo. Sulla base di questa valutazione è sviluppata un'attività di revisione per giungere ad una ragionevole sicurezza che non siano presenti errori significativi.

Tipologia di errore (mistatement): l'errore può insorgere con riferimento ad:

- Appropriatelyzza dei principi contabili adottati (principio contabile sbagliato)
- Applicazione dei principi contabili adottati (il principio contabile è corretto ma i conti sono sbagliati)
- Appropriatelyzza o adeguatezza dell'informativa di bilancio (la nota integrativa fornisce il maggior elemento informativo del bilancio)

La natura dell'errore (fonte che genera l'errore) può essere:

- Intenzionale (applicazione di un principio contabile non appropriato, derivano da una volontà)
- Non intenzionale (affidabilità della contabilità e del sistema di controllo interno)

Significatività dell'errore (materialità -> apprezzabilità dell'errore): un errore significativo è un errore se ci si può ragionevolmente attendere che, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. Il soggetto terzo avrebbe cambiato idea a seguito della variazione del dato. E.g. una banca non avrebbe concesso un finanziamento con un differente bilancio.

Il revisore è tenuto per legge a documentare la propria attività quindi gli elementi che lo hanno portato ad un determinato giudizio professionale. Deve essere resa disponibile e conservata per dieci anni agli organi di controllo. Devono inoltre essere immodificabili.

Il dottore commercialista non è tenuto ad una così precisa formalizzazione riguardo ai propri giudizi.

In sede di pianificazione (ISA Italia 320) il revisore determina il livello di significatività al fine di:

- Stabilire la natura, tempistica ed estensione delle procedure di valutazione del rischio;
- Identificare e valutare i rischi di errore significativi;
- Stabilire la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti.

La valutazione degli errori da un'indicazione al revisore circa le sue conclusioni: il suo giudizio è schematico:

- Giudizio con modifiche
- Giudizio senza modifiche:
 - o Con rilievi: il revisore ha identificato uno o più errori significativi, vengono esplicitati e viene descritto il loro effetto sul patrimonio e sul conto economico
 - o Negativo: gli errori identificati sono talmente numerosi e talmente significativi da rendere la lettura del bilancio non conforme alla gestione economica della società
 - o Impossibilità di esprimere un giudizio: il revisore non è stato in grado di svolgere le sue procedure (e.g. non è stato possibile svolgere attività sul magazzino)

Il rischio di revisione (Audit Risk): il rischio di revisione è rappresentato dall'espressione di un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato. Il rischio di revisione deve essere ridotto ad un livello accettabilmente basso (ragionevole sicurezza – limiti intrinseci della revisione).

Il rischio di revisione dipende dal fatto che errori significativi:

- Esistono: il rischio che errori significativi esistano è costituito da due componenti (dinamiche interne all'azienda non dipendenti dal revisore)
 - o Rischio intrinseco: oggettiva possibilità che un'asserzione contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente all'esistenza di un efficace sistema di controllo (es. cassa vs strumenti finanziari derivati)
 - o Rischio di controllo: rischio che un errore, potenzialmente significativo singolarmente o insieme ad altri non sia pervenuto, individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa (tutte le imprese hanno un sistema di controllo interno più o meno formalizzato, non solo legato alla contabilità ma anche alla qualità della produzione ad esempio)
- Non siano individuati (dipende dal revisore, quindi dai controlli svolti dal revisore): il rischio che errori significativi non siano individuati è rappresentato dal
 - o Rischio di individuazione: rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisore ad un livello accettabilmente basso non identifichino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo

Modello di rischio: AR (Rischio di Revisione) = IR (Rischio inerente) x CR (Rischio di Controllo) x DR (Rischio di individuazione)

Rischio intrinseco e attività di revisione (principio 300 e 315 -> apprezzare l'aspetto economico/business dell'azienda di cui stiamo curando la revisione dell'azienda):

- Parametri oggettivi: oggettiva difficoltà di determinare il valore di voci contabili oggetto di stime complesse e il possibile effetto dei rischi caratteristici a cui l'impresa è esposta (mercato, materie prime, cambi, obsolescenza, ...)
- Parametri soggettivi: il rischio di alterazioni intenzionali nella valutazione, rappresentazione o classificazione di un determinato saldo (rischio di frode)

Rischio di controllo:

- Identificare i cicli aziendali/voci di bilancio con rischio significativo di errori significativi (significant risk of material misstatements) e i controlli rilevanti (se esistenti) a tutelare l'informativa finanziaria
- Valutare l'adeguatezza dei controlli rilevanti (efficacia)
- Verificare il funzionamento effettivo dei controlli rilevanti, se valutati adeguati, eseguendo test di conformità su base campionaria

Rischio di individuazione:

- Verificare l'assenza di errori significativi, eseguendo test di validità su voci di bilancio con rischio significativo di errori significativi:
 - o Analisi comparativa (ISA Italia 520) -> analisi su masse, analisi per indici, ...
 - o Campionamento di revisione (ISA Italia 530) -> ricercare la conferma esterna, raccogliere evidenze probative che confermano la correttezza contabile, ...

LEZIONE 4 – LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE – 02.02.2023

Pianificazione: definire l'ambito e l'ampiezza dell'incarico di revisione legale dei conti per evitare di pervenire a giudizi sul bilancio di esercizio non corretti. Attività preliminare da svolgere prima dell'attuazione delle procedure di revisione.

Normativa di riferimento:

- D.lgs 39/2010 e successive modifiche.
- ISA: International Standards of Audit, equivalente dei principi contabili. Norme di rango secondario rispetto al D.lgs 39/2010

Soggetti incaricati per la revisione legale dei conti: collegio sindacale (se svolge anche revisione legale dei conti), revisore persona fisica o società di revisione.

La pianificazione della revisione richiede:

- Lo svolgimento delle attività preliminare dell'incarico
- La definizione della strategia generale di revisione
- Lo sviluppo di un piano di revisione

Quanto sopra è funzione al seguente obiettivo: ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso. Il responsabile dell'incarico ed i membri più esperti del team di revisione devono essere coinvolti nella pianificazione, al fine di trasmettere la loro esperienza e conoscenza e di migliorare l'efficacia e l'efficienza del processo di pianificazione.

Obiettivo della pianificazione: la pianificazione non rappresenta una fase separata della revisione contabile, ma, al contrario, un processo continuo ed iterativo che inizia in coincidenza con la conclusione della precedente revisione contabile e prosegue sino alla conclusione dell'incarico di revisione in corso ed il cui obiettivo consiste nel pianificare il lavoro affinché la revisione venga svolta in maniera efficace.

È differente svolgere l'attività di pianificazione nel primo anno di attività rispetto ai successivi. Nomina di 3 anni, ad eccezione delle società quotate in cui è di 9 anni. Gli elementi da considerare nell'incarico di sindaco o revisore sono molto simili nella fase di pianificazione.

Le componenti del rischio di revisione: un revisore che svolge la propria attività in conformità ai principi di revisione deve ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

ISA 320: "Gli errori sono considerati significativi quando ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio". -> il bilancio deve fornire solo le informazioni significative

Al fine di ottenere la ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, il revisore acquisisce ogni elemento probatorio ritenuto necessario. La ragionevole sicurezza attiene dunque all'intero processo di revisione.

Il concetto di ragionevole sicurezza implica l'esistenza del rischio che il revisore esprima un giudizio non appropriato. Rischio di revisione = giudizio professionale non corretto

La ragionevole sicurezza si ottiene quando il revisore ha ridotto il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.

Scetticismo professionale: interrogarsi sui principali aspetti della gestione aziendale (“perché ... x?”).

Le componenti del rischio di revisione:

- Rischio intrinseco: l'attitudine di una classe di operazioni, di un saldo contabile o di un'informativa a presentare errori indipendentemente dall'esistenza di una procedura di controllo interno (es. calcoli complessi che generano un rischio maggiore, condizioni del settore in cui opera l'azienda). Nel concreto è il rischio che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualsiasi controllo ad essa riferito
- Rischio di controllo: è il rischio che un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia pervenuto o individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa. Questo rischio è correlato all'efficacia della struttura del controllo interno e alla sua effettiva applicazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa relativi al processo di predisposizione del bilancio della stessa. Nel concreto è il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione, un saldo contabile o un'informazione e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia pervenuto o individuato e corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa
- Rischio di individuazione: è il rischio che il revisore non individui un errore a livello di singola asserzione che potrebbe essere significativo, singolarmente o congiuntamente ad altri errori. Non può essere completamente eliminato in quanto: il revisore normalmente non esamina completamente una classe di operazioni o il rischio di individuazione ed in conseguenza il rischio di revisione può essere ridotto da un'adeguata pianificazione della revisione

Le asserzioni contenute nel bilancio di esercizio: al fine di individuare e valutare i diversi tipi di errori che possono verificarsi, il revisore deve esaminare (utilizzare) le seguenti asserzioni contenute nel bilancio – identificazione delle asserzioni (ISA 500).

- Manifestazione/Esistenza (E): tutto ciò che è registrato o esposto nel bilancio esiste e vi è incluso. Le attività, le passività, le transazioni registrate e gli altri aspetti inclusi in nota integrativa esistono, si sono manifestati e sono pertinenti all'impresa.
- Completezza (C): è stato incluso nel bilancio tutto ciò che avrebbe dovuto essere stato registrato o esposto in nota integrativa. Non ci sono attività, passività, transazioni o eventi non registrati o non esposti; la nota integrativa non ha elementi mancanti o incompleti.
- Accuratezza e competenza (A): tutti i ricavi, i costi, le attività e le passività sono proprietà dell'impresa e sono stati registrati per un corretto importo e per competenza nell'esercizio corretto. Tale aspetto include anche l'appropriata esposizione nella nota integrativa.
- Valutazione (V): le attività, le passività ed il patrimonio netto sono registrati in bilancio ad un valore appropriato. Qualsiasi correzione causata da valutazioni richieste dalla loro natura o dai principi contabili applicati è stata correttamente registrata.

Un'adeguata pianificazione consente di:

- Prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione
- Identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi
- Organizzare e gestire adeguatamente l'incarico di revisione per svolgerlo in modo efficace ed efficiente
- Assegnare in maniera appropriata il lavoro ai membri del team di revisione
- Facilitare la supervisione ed il riesame del lavoro

- Consente di coordinare il lavoro svolto da altri revisore su altre società del gruppo ed il lavoro degli esperti

In sede di pianificazione, il revisore deve determinare il livello di significatività. In termini concreti la significatività per il bilancio nel suo complesso è il limite numerico al di sopra del quale il revisore valuta gli impatti sul giudizio di revisione degli errori individuati. Alcuni dei principali valori di riferimento utilizzati nella prassi nazionale e le percentuale da applicare sono di seguito rappresentati:

- Ricavi: 0.5%-1%
- Utile ante imposte: 5%-10%
- Totale attivo: 0.5%-1%
- Patrimonio netto: 1%-5%

Lo scopo principale della “significatività per il bilancio nel suo complesso” è definire un limite, quantitativo e qualitativo, in base al quale preliminarmente il revisore ritiene che saranno valutati gli errori (singoli e complessivi) da lui individuati, per decidere se modificare il proprio giudizio sul bilancio.

La significatività per il bilancio nel suo complesso è stabilita preliminarmente durante la fase di pianificazione sulla base dei dati, delle informazioni e dei documenti disponibili al momento della formulazione della strategia generale di revisione e dovrà essere, successivamente, aggiornata sulla base delle informazioni via via acquisite dal revisore nel corso dello svolgimento del lavoro, incluso lo stesso bilancio definitivo oggetto di revisione.

La strategia generale di revisione (ISA n. 300 – par. 7-8): il revisore deve definire la strategia generale di revisione che stabilisce:

- La portata
- La tempistica
- La direzione della revisione

La predisposizione della strategia deve includere, tra l'altro:

- La definizione delle caratteristiche dell'incarico e della sua ampiezza;
- L'individuazione del quadro normativo ed eventuali obblighi informativi di settore;
- La localizzazione delle componenti dell'impresa e del gruppo.

La strategia generale di revisione deve essere aggiornata sulla base di nuove informazioni, dei risultati delle procedure di revisione o delle circostanze emesse durante lo svolgimento della revisione che inducono a modificare le precedenti conclusioni sull'impostazione del lavoro.

Dopo aver stabilito la strategia da adottare nello svolgimento del lavoro, il revisore deve predisporre un piano di revisione che deve includere:

- La natura, le tempistiche e l'estensione delle procedure di valutazione del rischio pianificate;
- La natura, le tempistiche e l'estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati;
- Tutte le altre procedure di revisione identificate e che devono essere svolte affinché l'incarico sia conforme ai principi di revisione.

Il piano di revisione è più dettagliato della strategia di revisione. La natura e l'estensione delle attività di pianificazione variano in base alle dimensioni e alla complessità dell'impresa.

Documentazione: ISA 300 – para 12. Il revisore deve documentare la strategia generale di revisione ed il piano di revisione, incluso ogni cambiamento significativo apportato durante lo svolgimento

dell'incarico. La documentazione deve essere sufficiente a dimostrare la natura, tempistica ed estensione delle procedure di valutazione del rischio pianificate, nonché delle procedure di revisione conseguenti pianificate.

LEZIONE 6 – LE VERIFICHE PERIODICHE SULLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA' SOCIALE E SULLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI – 06.02.2023

D.lgs. 39/2010 – art. 14: Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale
- Verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

L'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità è una peculiarità italiana: prima del 2004 il collegio sindacale si occupava di tutti i controlli. Il legislatore dal 2004 ha separato le attività del revisore a quello che costituiva l'attività di interesse del collegio sindacale. Tutto quello che aveva una parvenza di contabile -> assegnato al revisore (quindi le ex-verifiche trimestrali di competenza del collegio sindacale, dal 2004 sono di competenza del revisore legale). Essendo totalmente italiana, non ci sono standard internazionali.

La verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili non prevede l'obbligo di presentazione di redazione ma solo la predisposizione delle carte di lavoro (che attestano che sia stata svolta).

Esiste un obbligo di legge ma non viene detto come debba essere fatta e come renderlo pubblico (mancanza di formalizzazione). Si è quindi sviluppata una prassi che ritiene che, tra le altre cose, sia opportuno che il revisore nell'ambito degli incontri periodici effettuati con il collegio sindacale, faccia prendere atto che sia stata svolta questa regolare tenuta della contabilità e siano emerse determinate situazioni (se presenti).

Tra i principi di revisione è previsto un anomalo principio chiamato **SA Italia 250b** (e non ISA Italia, International Standard of Auditing) -> Standard of Auditing 250b. Esiste un ISA Italia 250 ma è diverso dallo SA Italia 250b.

Lo SA Italia 250b chiarisce che la regolare tenuta della contabilità non è un'attività di revisione:

- non è un filone tipico della revisione completa – reasonable assurance che sfocia nell'espressione di un giudizio
- non è un filone tipico della revisione limitata – il revisore non riesce ad esprimere un giudizio a causa delle procedure più limitate ma che comporta un'espressione di una considerazione sulla correttezza del bilancio (limited assurance)

Altri riferimenti professionali:

- documento applicativo del principio di revisione SA Italia 250B (CNDCEC e Assirevi) – Luglio 2015
- comunicazione CONSOB DAC/99023932 del 29 marzo 1999 (ora abrogata).

Definizioni

Contabilità sociale: insieme delle rilevazioni che permettono di dare una corretta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e di predisporre il bilancio. Non è la sola contabilità generale, include i registri dei fornitori, dei clienti, di magazzino, i partitari IVA, contabilità analitica/industriale.

Regolare tenuta della contabilità sociale: rispetto delle disposizioni civilistiche e fiscali (modalità di tenuta, tempistiche di rilevazione, redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, rilevazione ed esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali)

Corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili: rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (a cui segue la corretta esecuzione degli obblighi e l'analisi delle modifiche ai principi contabili applicati -> es. modifica al principio applicato dall'azienda).

Verifica periodica: ciascuna verifica svolta nel corso dell'esercizio ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità sociale.

Il revisore necessita di costruire un fascicolo/un archivio con tutti i documenti relativi all'attività svolta. Questo fascicolo deve mantenere l'interezza per 10 anni (ISA 220). Il fascicolo della regolare tenuta della contabilità è un fascicolo a parte (separato). Se selezioniamo documenti dal fascicolo della regolare tenuta, dobbiamo "sdoppiare" il documento e farlo entrare in entrambi i fascicoli, avendo entrambi autonomia. Questo perché il revisore è assoggettato a vigilanza del MEF e CONSOB, entrambe queste autorità svolgono indagini specifiche sulle carte di lavoro/fascicoli di revisione e quindi possono essere sanzionati.

Responsabilità:

- amministratori: tenuta della contabilità in modo regolare e rilevazione corretta dei fatti di gestione (organizzazione del sistema di tenuta della contabilità)
- revisione: verifiche sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione (revisione del bilancio) e della regolare tenuta della contabilità (verifiche periodiche)

Se la tenuta non è corretta, la responsabilità cade sugli amministratori. Sul revisore cade la responsabilità di non aver fatto correttamente la revisione.

Frequenza delle verifiche periodiche: non c'è una frequenza obbligatoria secondo l'ISA Italia 250b. È funzione delle dimensioni e della complessità dell'impresa:

- settore di attività e natura delle operazioni svolte
- complessità organizzativa
- numerosità e frammentazione delle operazioni svolte
- carenze procedurali nella tenuta della contabilità, non conformità agli adempimenti normativi, errori nelle scritture contabili rilevati in precedenti verifiche
- disponibilità di situazioni contabili infra-annuali aggiornate

Obiettivo delle verifiche periodiche (mappare e verificare quello che è stato mappato):

1. Acquisire/aggiornare le informazioni in merito alle procedure adottate dall'impresa (mappare cosa si deve verificare):
 - per individuare i libri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica, fiscale e previdenziale e introdurre nuovi libri (ci porta molto vicino all'ISA Italia 250 – Conformità alle norme e regolamenti)
 - per assicurare la tempestiva e regolare vidimazione e bollatura dei libri obbligatori ove richiesta
 - per assicurare l'osservanza degli adempimenti fiscali e previdenziali
 - per assicurare il tempestivo aggiornamento della contabilità
2. Verificare a campione:
 - L'esistenza dei libri obbligatori

- La regolare tenuta e il tempestivo aggiornamento dei libri obbligatori (presenza e regolare tenuta di libri speciali come il libro fidi nelle banche, verifica della regolare tenuta di alcune contabilizzazioni -> operazioni rilevanti con particolare natura, ...)
- L'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali attraverso l'esame della documentazione (dichiarazioni, F24, ricevute di pagamento) e delle relative registrazioni contabili

3. Verificare:

- La sistemazione di carenze e non conformità riscontrati all'esito delle precedente verifica
- La sistemazione di errori nelle scritture contabili riscontrati all'esito della precedente verifica

Risultati delle verifiche periodiche: valutare i risultati delle verifiche periodiche:

- Possibili effetti degli elementi informativi acquisiti sullo svolgimento dell'attività di revisione (carenze nelle procedure adottate dall'impresa, non conformità nell'esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa, dubbi sulla continuità aziendale – vedi adeguati assetti, tra l'altro, eventuali errori contabili)
- Esecuzione di eventuali comunicazioni ai responsabili delle attività di governance

Modalità di svolgimento delle verifiche periodiche:

- Svolgimenti di indagini presso la Direzione ("fare delle domande") o presso il personale (interno o esterno) in possesso delle necessarie conoscenze
- Effettuazione di procedure di analisi comparativa su situazioni contabili periodiche (situazioni contabile attuale vs storiche, budget vs consuntivo, ...)
- Eventuale effettuazione di ispezioni (richiedere l'accesso a documenti) tramite l'analisi di registrazioni e documenti (interni o esterni) in formato cartaceo, elettronico o altro formato ("drill down")

Vademecum per lo svolgimento di queste verifiche:

- Svolgimento di colloqui con il collegio sindacale (i revisori sono obbligati a norma dell'art. 2409 septies)
- Lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione
- Colloqui con la direzione: come vanno gli affari e cosa sta succedendo, identificazione di fatti e situazioni che potrebbero portare a adottare politiche di bilancio particolarmente aggressive (affari non vanno bene, i clienti ci abbandonano, ... -> rischio che le vendite siano gonfiate) e analisi di operazioni significative (operazioni reali o operazioni con finalità di window dressing)
- Valutazione degli indicatori sulla continuità di bilancio (ISA Italia 570 – elenco di elementi che possono indurre i rischi sulla continuità aziendale -> es. è andato via il direttore di produzione, le banche hanno ridotto i fidi, i fornitori vogliono pagamento non più a credito ma contestuale alla merce, ...)
 - Analisi di capex (capitalizzazioni per salvare il risultato), operazioni con parti correlate (condizioni diverse agli andamenti di mercato – devono essere documentate in nota integrativa), stipulazione di particolari contratti/operazioni bancarie (es. stipulazione di contratti derivati per "consiglio" della banca) non in linea con il business dell'azienda)
- Fare analisi macroeconomia del settore/business nella quale la società opera prima dei colloqui con l'amministrazione -> andamento relativo rispetto agli altri competitor del business

Acquisizione di elementi informativi rilevanti per la revisione:

- Elementi di criticità (frodi, dubbi sulla continuità aziendale, perdite di rilevanti esponenti aziendali/personale/contratti/fornitori/finanziatori)
- Indicatori di eventuale irregolarità (es. ritardi nei pagamenti di contributi e tributi)
- Assenza di situazioni infrannuali aggiornate (si chiuda la contabilità per effettuare delle analisi)
- Analisi della situazione infrannuale dal punto di vista patrimoniale evidenzia di situazioni diverse rispetto alla fotografia di fine anno (circolante, immobilizzazioni, window dressing)
- Situazioni infrannuali dal punto di vista economico: marginalità, volumi rispetto al consuntivo dello stesso periodo dell'anno precedente.

LEZIONE 8 – I RAPPORTI TRA IL COLLEGIO SINDACALE E I REVISORI – 08.02.2023

I rapporti tra collegio sindacali e revisori

Il collegio sindacale e il revisore e i suoi rapporti con gli altri attori della governance aziendale:

- Dirigente preposto alla redazione del bilancio: I rapporti più frequenti tra la società di revisione sono con il dirigente preposto alla redazione del bilancio (avendo la relazione ad oggetto il rilascio di un parere circa il bilancio). È quel dirigente preposto a qualsiasi tipo di informativa di carattere contabile: bilanci preventivi, bilanci successivi, trimestrali, semestrali, bilancio generale, ... (per ente di interesse pubblico).
- Amministratore delegato: essendo l'ultimo responsabile del sistema del controllo interno e gestione rischi. Dato che dal sistema contabile/amministrativo derivano i dati, se questo è carente questo può provocare degli errori più o meno gravi nel bilancio
- CdA: nominato dall'assemblea ordinaria, suddiviso in diversi comitati
 - o Comitato controllo e rischi: frequenti incontri per aggiornarsi circa il sistema di controllo interno, la società di revisione rivede questo sistema. Consegna al CdA delle relazioni periodiche sulla situazione.
 - o Comitato nomine
 - o Comitato sostenibilità (sta emergendo)
 - o Altri comitati
- Internal audit: insieme al dirigente preposto alla redazione del bilancio è il primo soggetto apicale nominato dal nuovo CdA nella sua prima riunione. Potrebbero esserci tematiche di indipendenza, per garantire la sua indipendenza risponde direttamente al presidente della società se indipendente, altrimenti all'intero CdA. L'internal audit si occupa delle tematiche di efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno e, in questi periodi, ha affidato tutte le tematiche delle "lettere anonime" e del whistle blowing. L'internal audit riporta anche al comitato controllo e rischi, all'amministratore delegato, si relaziona con l'OdV e con Collegio Sindacale.
- Collegio Sindacale: ha un concetto di vigilanza e monitoraggio delle attività di revisione e deve essere a conoscenza di "ciò che sta succedendo". Ha rapporti molto stretti sia con l'internal audit che il risk manager. Le sue competenze vanno al di là del bilancio, e non solo sul bilancio
- OdV (D.lgs 231/01): nominato dal CdA e si occupa della tutela dell'azienda per i reati presupposto (ex Dlgs 231/01). L'azienda deve redigere un modello organizzativo e di controllo che possa permettere all'azienda stessa di essere cautelata rispetto a questi reati.
- Società di revisione della rete e non: rapporti tra il revisore e la sua stessa rete e con società di revisione esterne alla sua rete. In particolare per la revisione del bilancio consolidato.

I rapporti più frequenti tra la società di revisione sono con il dirigente preposto alla redazione del bilancio (avendo la relazione ad oggetto il rilascio di un parere circa il bilancio).

Il Collegio Sindacale in un ente di interesse pubblico (EIP) prende il nome di comitato di controllo interno e revisore contabile (CCIR). Si occupa del conferimento dell'incarico alla società di revisione nel caso di EIP attuando il processo da svolgere in base al regolamento europeo 537. Una volta assegnato l'incarico di revisione il CCIR deve svolgere una "periodica attività di vigilanza". Si esplica in:

- Tutelare l'indipendenza dell'attività di revisione
- Deve essere informato sul piano di revisione che l'attività deve svolgere sulla base del proprio incarico. Il Collegio Sindacale è presente nelle riunioni del CdA: nel momento in cui si forma la volontà/le scelte del Consiglio di Amministratore. La società di revisione non è presente. Ha quindi una serie di informazioni e considerazioni che la società di revisione non ha perché

quest'ultima si trova solo di fronte alla scelta "già fatta". È quindi opportuno che il Collegio Sindacale monitori il piano di revisione in maniera di essere "più tranquilli" sotto questo punto di vista

- Scambio di informazioni su questioni fondamentali e KAM (Key Auditing Matter -> aspetti chiave della revisione da inserire nella relazione finale sul bilancio sotto la voce "aspetti chiave di revisione") tra Collegio Sindacale e Società di revisione
- Il collegio sindacale CCIR riceve dalla società di revisione la relazione aggiuntiva (ex. art. 11 Reg. UE 537) che prevede una serie di dettagli sull'attività di revisione per svolgere la sua attività di vigilanza.

Norme di comportamento del collegio sindacale in società quotate e non

Conferimento dell'incarico:

- D.lgs 39/2010: base sul testo della revisione -> Art. 13 (conferimento, revoca e dimissioni dell'incarico, risoluzione del contratto), Art. 16 (definizione di EIP), Art. 17 (Indipendenza), Art. 19 (rapporti con il CCIR)
- Reg. 547/2014 (applicabile solo agli EIP e ESRI) -> Art. 16 (conferimento dell'incarico), Art. 17 (Durata dell'incarico di revisione)
- Principi di revisione ISA Italia -> ISA Italia 210 (Accordi concernenti i termini di revisione)

Altri documenti: documenti dell'ASSIREVI, documenti specifici (es. Banca d'Italia).

Art. 16 del Reg. UE 537/2014: Il CCIR presenta una raccomandazione all'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione per il conferimento dell'incarico alle imprese di revisione contabile. È una raccomandazione scritta (parere motivato). Deve contenere almeno due possibili alternative di conferimento. Il CCIR esprime una preferenza per una delle due. Esprime che questa raccomandazione non è influenzata da terze parti.

Il percorso dell'incarico:

- Startup: si finisce l'incarico del revisore in essere (per EIP – 9 anni). Tramite il collegio sindacale è iniziato il processo di selezione dell'incarico.
- Ottenimento delle proposte di revisione
- Selezione della proposta con parere motivato scritto dell'organo di controllo
- Decisione dell'Assemblea Ordinaria e determinazione del compenso, del periodo e del revisore
- Scambio della dichiarazione di incompatibilità tra società di revisione e società revisionata
- Pianificazione della revisione del primo anno: inizio revisione operativa.

Come avviene il processo di revisione? Il CCIR aiutato dagli organismi legali (ufficio legal and compliance) invita le società di revisione interessate a presentare le proprie proposte. Il CCIR incontra le società di revisione che possono presentare i requisiti funzionali e operativi per gestire l'incarico. Effettua una propria valutazione determinando dei punteggi per ognuna di esse (punteggi sia di carattere qualitativo che quantitativo). I criteri di selezione devono essere dichiarati.

Contenuto minimo di una proposta di revisione:

- Oggetto della proposta: normalmente la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato dell'azienda
- Natura dell'incarico: principi contabili di riferimento, principi di revisione di riferimento, approccio di revisione per partecipazioni e bilancio consolidato, limiti alla revisione
- Modalità di esecuzione dell'incarico: seguendo i principi di revisione di riferimento (ISA Italia)

- Compensi, condizioni di pagamento: determinate sulla base delle ore stimate per eseguire l'incarico suddivise per livelli di chi svolge l'attività. Possono variare sulla base dell'inflazione e sulla base di fatti molto significativi che portano a forti mutazione della condizione. Pagamento tramite acconti e saldo alla fine.
- Clausole di variabilità dei compensi
- Incompatibilità della società di revisione e dei revisori
- Documenti finali – relazioni: relazione finale sul bilancio di esercizio e consolidato, relazione aggiuntiva, relazione semestrale (se quotata), ...

Il parere motivato del Collegio Sindacale riguarda:

- Idoneità tecnica della società di revisione: precedenti esperienze della società di revisione nel settore di riferimento
- Adeguatezza e completezza del piano di revisione proposto: in particolare sulle partecipazioni (es. più rischiose) e sulle aree
- Organizzazione della società di revisione in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.

Con la sua proposta motivata il Collegio Sindacale presenta all'Assemblea dei Soci gli elementi (apposita relazione) affinché possa prendere la propria decisione.

L'incarico per le società EIP/ESRI (art. 17): ha durata di nove esercizi per le società di revisione e può essere conferito solo agli iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Non è rinnovabile e può essere riconferito se no sono decorsi almeno quattro esercizi dal precedente incarico (se non sei soddisfatto dell'attuale società, al quinto anno puoi ridarlo alla precedente). Si conferisce previo parere motivato scritto del CCIR. Dopo sette anni il socio responsabile dell'incarico deve essere sostituito.

Socio responsabile dell'incarico (speciali cautele): il responsabile chiave della revisione operante in una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione. Non può prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale. Questo obbligo è esteso ai dipendenti che abbiano collaborato all'attività di revisione.

Compenso della società di revisione: è determinato in base alle risorse professionali e alle ore da impiegare per ogni incarico avendo riguardo:

- Alle dimensioni, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società revisionata, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo
- Alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede
- Alla necessità di assicurare oltre all'esecuzione materiale delle verifiche un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

Il compenso del revisione non può essere subordinato ad alcuna condizione, stabilito in funzione dei risultati della revisione e non deve dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o alla società di revisione legale o della loro rete. Ci sono servizi completamente vietati (es. gestire gli aspetti fiscali della società revisionata) o servizi limitati (es. traduzione del reporting finanziario in un'altra lingua).

Tra i servizi diversi dalla revisione contabile vietati troviamo (ex. art. 5 – Reg UE 537):

- Servizi fiscali come la preparazione di moduli fiscali, le imposte sui salari, i dazi doganali, l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, il calcolo delle imposte dirette e indirette e di imposte differite, la fornitura di consulenza fiscale (salvo eccezioni previste dalla legge nazionale)
- Servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'impresa
- Contabilità e prestazione delle registrazioni contabili e di bilancio
- Servizi di gestione della contabilità del personale,
- Progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio
- Servizi di valutazione, incluse valutazioni per servizi attuariali o di assistenza in controversia,
- Servizi legali
- Servizi correlati alla funzione di revisione interna della società revisionata
- Servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale nonché alla strategia di investimento della società revisionata, salvo prestazioni di servizi di attestazione in relazione al bilancio (es. lettera di conforto)
- Promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione
- Servizi collegati alle risorse umane (es. selezione di dirigenti)

Per i servizi non vietati (NAS), è possibile offrirli previa approvazione da parte del CCIR susseguente ad un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate in merito.

Possono svolgerli se non effettuano la revisione legale dei bilanci della società.

La proposta di adeguamento del compenso è presentata al Collegio Sindacale. Il CFO e il general counsel effettuano le verifiche necessarie. Il Collegio Sindacale redige il proprio parere indirizzato al presidente della società. La società delibera in merito.

Durata dell'incarico:

- Tre anni per le non quotate: il collegio sindacale può svolgere la revisione se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori
- Nove anni per le quotate

Norme di comportamento del Collegio sindacale rispetto ai revisori di società non quotate:

- Art. 2403-bis CC, comma 3
- Art. 2409-septies CC

Il collegio sindacale può chiedere all'incaricato della revisione legale:

- Le eventuali comunicazioni destinate alla direzione (lettere di suggerimenti)
- Le informazioni relative alla frequenza pianificata delle verifiche ex art 14, co. 1, lett b) del D.lgs. 39/2010 e gli esiti delle verifiche periodiche come da SA Italia 250 B -> il revisore deve svolgere la verifica della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili nei fatti di gestione
- Le informazioni sulla generale portata e pianificazione della revisione e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale
- La relazione di revisione legale sul bilancio di esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato. È opportuno che tali revisioni siano comunicate al collegio sindacale in tempo utile per consentirgli l'espressione di un consapevole giudizio, ai fini dell'elaborazione della relazione all'assemblea dei soci

Sono altresì oggetto di scambio, nei limiti dei rispettivi compiti:

- I dati e le informazioni rilevanti in merito all'osservanza della legge e dello statuto o al rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'assetto organizzativo, al sistema amministrativo-contabile, al sistema di controllo interno, al processo di informativa finanziaria, al sistema di revisione interna e al sistema di gestione del rischio
- Le valutazioni della continuità aziendale
- Le comunicazioni e le richieste, scritte e verbali, dell'incaricato della revisione legale rivolte agli amministratori e ai dirigenti
- L'esistenza di fatti censurabili o di irregolarità
- I dati e le informazioni che possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte della società.

Viceversa, il collegio sindacale può evidenziare l'incarico della revisione legale eventuali elementi del processo di informativa finanziaria o rappresentazioni di voci contenute nel progetto di bilanci ritenuti a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiedere allo stesso di comunicare gli esiti.

Salvo casi specifici che richiedono maggiore frequenza, è opportuno che il collegio sindacale incontri l'incaricato della revisione legale nel corso dell'esercizio e scambi informazioni con quest'ultimo almeno in occasione delle fasi di avvio delle attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio.

Ogni incontro deve essere verbalizzato e si sintetizzano i principali aspetti emersi dallo scambio di informazioni.

Le informazioni acquisite, le richieste formulate e le risposte, anche se negative, sono verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da cui devono evidenziarsi:

- I dati e le informazioni ricevuti e comunicati all'incaricato della revisione legale
- L'inesistenza di dati e di informazioni specificatamente richiesti all'incaricato della revisione legale cui non sia seguita la dovuta comunicazione
- La mancata comunicazione di dati o di informazioni richiesti da parte dell'incaricato alla revisione legale

Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate: verifica del monitoraggio dell'indipendenza del revisore legale o della società di revisione. Il collegio monitora che, prima di accettare o proseguire l'incarico, il revisore o la società di revisione valutino e documentino:

- Il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività richiesti dalla legge e l'eventuale presenza di rischi e, in presenza di questi ultimi, l'adozione di idonee misure di salvaguardia
- La disponibilità di personale professionale e competente
- Il tempo e le risorse necessarie per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione
- L'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale, in caso di società di revisione legale

Il collegio verifica altresì che:

- In caso di assunzione di nuovo incarico al revisore che sia decorso almeno un quadriennio dal precedente incarico
- Non ci siano situazione di conflitto di interesse e ogni rischio per la società stessa
- Sia stato svolto un controllo di qualità dalla CONSOB sulla società di revisione
- Non siano forniti servizi tra quelli vietati e che sia seguita la procedura di adeguata verifica dei rischi di indipendenza circa i servizi diversi dalla revisione (NAS: non audit service): l'Art. 4 del

Reg. UE 537/2014 limita al 70% della media dei compensi della revisione legale svolta nel precedente triennio i compensi per i servizi diversi dalla revisione legale

Il collegio sindacale non ha il potere di chiedere le carte di lavoro. Può però fare domande specifiche circa le procedure adottate. Il revisore illustra le principali tematiche di rischio, ma non fa vedere le carte di lavoro nemmeno al revisore successivo.

Attività di vigilanza del CCIR sull'attività di revisione durante l'incarico:

1. Mantenimento dell'indipendenza: l'indipendenza è minacciata dall'auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocino legale, familiarità, fiducia eccessiva, intimidazione, corrispettivi di revisione soggetti a condizioni, ai risultati della revisione o alla prestazione di altri servizi diversi dalla revisione, retribuzione dei dipendenti della società di revisione condizionata all'esito della revisione. È vietato al revisore la detenzione di strumenti finanziari direttamente ed emessi o garantiti dalla società revisionata, rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione della società revisionata o prestare lavoro autonomo o subordinato con funzioni dirigenziali di rilievo se non dopo un anno dalla cessazione dell'attività di revisione.
2. Piano operativo della revisione: il socio responsabile dell'incarico deve essere attivamente coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilità. Per ogni cliente si deve mantenere una documentazione d'archivio con la denominazione sociale, l'indirizzo e il luogo di attività del cliente, i responsabili chiave della revisione, i corrispettivi e gli ulteriori servizi per ogni esercizio finanziario e un fascicolo di revisione per ogni incarico.
3. Scambio di informazioni su questioni fondamentali e KAM
4. Analisi e discussione della regolazione aggiuntiva ex. art. 11 (solo in caso di EIP): consegnata un po prima della relazione sul bilancio e discussa esclusivamente con il collegio sindacale, il collegio sindacale ne prende atto e la passa al CdA per le opportune valutazioni. Deve contenere: la dichiarazione relativa all'indipendenza, i denominativi dei responsabili dell'incarico se svolta da società di revisione, natura, frequenza, portata della comunicazioni con il CCIR, la direzione l'organo di amministrazione incluse le date delle riunioni. Include la descrizione della portata e della tempistica della revisione legale (distribuzione dei compiti tra più revisione, metodologia adottata, livelli di significatività), dubbi sulla continuità aziendale, rilevanti carenze nel sistema di controllo interno, questi significative di non conformità a norme e leggi, indicazione e valutazione dei metodi di valutazione alle voci di bilancio, in caso di bilancio di consolidato abito di consolidamento e criteri di esclusione, indicare se la società ha fornito tutte le spiegazione e i documenti richiesti, segnalare difficoltà significative incontrate o emerse nella discussione con la direzione o in genere significative. La relazione viene firmata dal revisore e datata. È inviata anche alla CONSOB, IVAS o Banca d'Italia senza indugio.

LEZIONE 11 – LA VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE – 13.02.2023

Il presupposto della continuità dell'attività

Riferimenti normativi:

- Art 2423-bis cc (Principi di redazione dei bilanci): nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività [...]
- Art. 2428 cc (relazione sulla gestione): il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente [...] nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze su cui la società è esposta
- OIC 11
- ISA 570 "Continuità Aziendale"
- Comunicazione CONSOB 06.02.2009 n. DEM/9012559 "Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale"
- Documento Banca d'Italia/CONSOB/ISVAP 06.02.2009 n. 2 "Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime

Prima del 2016 si parlava della "continuità degli elementi dell'attivo e del passivo"

Prospettiva della continuazione dell'attività significa che il bilancio di esercizio è il bilancio di un'impresa funzionante e – secondo le previsioni dei redattori del bilancio – destinata a continuare.

- Prima conseguenza: i valori che il bilancio deve esprimere sono valori di funzionamento: cioè, valori ottenuti applicando criteri coerenti alla funzione di rilevare l'utilità che i beni possono fornire all'impresa funzionante
- Seconda conseguenza: dovere di discostarsi dai valori di funzionamento quando la situazione della società sia tale da far giudicare che essa non potrà continuare l'attività e dovrà essere posta in liquidazione o dovrà subire rilevanti ristrutturazioni.

Se la società continua ad operare, ma con un'attività completamente diversa, non c'è continuità dell'attività -> gli asset precedenti non possono essere valutati in continuità di valori.

Essendo l'impresa in attività e con ragionevoli prospettive di continuare l'attività stessa, le valutazioni devono essere fatte con criteri di funzionamento

Dal principio generale derivano fondamentali regole applicative di valutazione, come quella del costo o quella della necessità di svalutare i beni quando il loro valore d'uso è perso o si è ridotto

È evidente che, qualora l'impresa abbia cessato la propria attività o abbia l'intenzione o la necessità di non continuare, essa deve abbandonare i criteri valutativi di un'azienda in funzionamento a ricorrere ad altri criteri, in particolare quelli di liquidazione.

Può però accadere che un'impresa non cessi la propria attività ma la riduca, più o meno sensibilmente: in tale situazione, i normali criteri valutativi di funzionamento non dovranno essere completamente abbandonati ma solo parzialmente.

Orizzonte temporale (OIC 11): la direzione aziendale deve valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Come valutare la prospettiva della continuità aziendale

Valutare il going concern per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Tale valutazione richiede la predisposizione almeno del budget (analisi prospettica a 12 mesi) o, se coerente con le dimensioni e possibilità dell'impresa, del piano industriale (analisi prospettica superiore ai 12 mesi). In presenza di incertezze significative evidenziate da squilibri finanziari è necessario valutare preventivamente quali soluzioni possano essere adottate per ridurre la significatività del rischio.

Incertezza nel giudizio di ragionevolezza sul piano:

- L'incertezza è carattere connotato alle misurazioni aziendali (si deve accettare un po' di incertezza)
- L'incertezza discende dalle necessità di effettuare previsioni in relazioni alla probabilità di verifica di un evento futuro
- I piani aziendali risentono di rilevanti fattori di incertezza in quanto devono necessariamente anticipare le dinamiche future aziendali e ambientali

Le valutazioni d'azienda si fondano su previsioni di piano e impongono la preventiva verifica della ragionevolezza del piano utilizzato nella stima.

La ragionevolezza del piano deve essere ricercata con riguardo al:

- Profilo operativo -> perdite anche gravi ma hai una solidità finanziaria che ti permette di sopravvivere
 - o Risultato economico -> Conto economico
- Profilo finanziario -> sei una startup a break-even ma ti mancano i finanziamenti
 - o Risultato finanziario -> non c'è un prospetto dedicato a bilancio. L'indice di riferimento è la PFN. È necessario determinare crediti e debiti finanziari da stato patrimoniale e le dinamiche finanziarie (flussi di cassa) dal rendiconto finanziario.

L'apprezzamento della ragionevolezza del piano economico-finanziario strumentale ad una valutazione d'azienda impone di analizzare, sotto il profilo operativo, molteplici dimensioni:

- La coerenza interna delle ipotesi formulate a fondamento del piano, verificando che le assunzioni accolte con riguardo alle differenti dimensioni gestionali dell'entità esaminata – organizzativa, strategico-contabile, economico-finanziaria – risultino tra loro compatibili nella prospettiva della generazione dei flussi previsti.
- La coerenza storica delle previsioni formulate nel piano verificando che i dati prospettici dell'entità analizzata siano contraddittori rispetto ai risultati consuntivi già conseguiti. In particolare, la verifica deve essere condotta con riguardo:
 - o Alla coerenza tra valori previsionali e storici (Ricavi, EBITDA, EBIT, CCNO, ...)
 - o Alla coerenza tra incidenze percentuali previsionali e storiche (EBITDA margin, EBIT margin, ...)
 - o Alla coerenza tra tassi di crescita composti (CAGR) previsionali e storici.
- La coerenza prospettica delle previsioni formulate nel piano, verificando che tali previsioni non siano contraddittorie rispetto (ove disponibili)
 - o A dati di scenario macroeconomico
 - o A dati di settore

- A qualsiasi altro dato di contesto utile per apprezzare il fondamento delle previsioni effettuate
- La tempistica delle previsioni formulate nel piano, verificando che la “distribuzione temporale” delle azioni previste sia coerente, a monte, con il timing delle ipotesi strategiche assunte a riferimento e, a valle, con i riflessi accolti nella successione degli esercizi di piano

La valutazione della ragionevolezza del piano-economico finanziario sotto il profilo finanziario impone di analizzare molteplici dimensioni:

- La congruità degli oneri finanziari (ovvero dei flussi finanziari associati alla remunerazione dei finanziamenti), quantificati sulla base di definite previsioni in merito all’andamento dei tassi di interesse (tasso base e spread), tenuto conto dell’esistenza di eventuali strumenti finanziari di copertura
- La corrispondenza dei rimborsi delle quote capitale rispetto alle condizioni contrattuali concordate

Da ultimo occorre considerare congiuntamente i profili operativo e finanziario in termini di:

- Compatibilità tra la struttura/dinamica finanziaria di piano e la fattibilità delle azioni previste a livello di attività operativa, verificando che eventuali squilibri finanziari non impediscano l’implementazione del piano
- Capienza dei risultati operativi previsti nel piano rispetto alle esigenze imposte dal servizio (remunerazione e rimborso) del debito

I piani fondati su previsioni di tipo “deterministico” – ovvero elaborati sulla base della (sola) miglior stima possibile delle variabili rilevanti – poco si adattano ai contesti di elevata incertezza. In tali contesti, è opportuno rendere più “elastiche” le previsioni accolte nei piani in forza di approcci stocastici.

In tale prospettiva, supportano l’apprezzamento della fattibilità del piano, in base alla cd. logica what if, le analisi di sensitività e le analisi di scenario.

- Le analisi di sensitività: studiano come variano le performance e gli equilibri del piano al variare (di solito in senso peggiorativo) di uno o più dati di input significativi; ciò al fine di comprendere se, anche in ipotesi di stress, il piano conservi la propria tenuta prospettica
- Le analisi di scenario: rappresentano un’evoluzione delle analisi di sensitività poiché combinano tra loro le variazioni ipotizzate con riguardo a più variabili tra loro correlate, prendendo altresì in considerazione le probabilità di realizzazione di tali variazioni. Di norma, per ogni variabile considerata si ipotizzano tre scenari alternativi: un worst case, un base case e un best case

Le analisi di scenario inducono a sottolineare la natura probabilistica di una previsione di risultati. Un singolo scenario conduce solo ad uno dei possibili risultati (comunque frutto di una combinazione complessa di variabili), a cui è associata una specifica probabilità nell’ambito di una distribuzione di probabilità continua. In astratto, qualunque risultato (maggiore o minore) di quello previsto rientra tra gli scenari possibili.

Il tema della probabilità di realizzazione dei risultati previsti è rilevante (anche) perché i tassi di attualizzazione di tali risultati non dipendono solo dalla rischiosità del business e dell’impresa ma anche della suddetta probabilità.

Ad esempio, si consideri il caso di una distribuzione “normale” di probabilità di risultati (il valore atteso, o media, è pari alla mediana e alla moda, cioè il risultato più probabile).

Assumendo l'ipotesi (astratta) di un tasso di attualizzazione oggettivo desunto dal mercato, tale tasso deve essere utilizzato per attualizzare solo il valore medio atteso (più probabile) dei risultati futuri. Nel caso invece di un piano aziendale "sfidante", posizionato su uno scenario che conduce a risultati più elevati, il tasso deve esprimere la maggior rischiosità del risultato oggetto di valutazione.

In sintesi, il valutatore deve accertare se il piano esprime il valore medio atteso (più probabile) dei risultati possibili.

Le analisi di sensitività e di scenario:

- Costringono a identificare i driver fondamentali di un piano nonché gli effetti correlati all'incertezza sottesa alle previsioni
- Permettono di capire dove servono informazioni supplementari
- Aiutano a mettere in luce eventuali previsioni confuse o inappropriate

Per verso opposto, presentano taluni limiti:

- Possono generare ambiguità nell'interpretazione dei (molteplici) risultati conseguiti
- Sottendono discrezionalità nella scelta dei driver da far variare e nell'ampiezza delle loro oscillazioni
- limitatamente alle analisi di sensitività, prescindono dalla correlazione tra la variabile modificata e le altre variabili

L'assenza di un piano complica non poco il lavoro del valutatore. Si rende necessario ricercare soluzioni alternative (tra loro variamente combinabili):

- budget + risultati consuntivi? Esclusivamente risultati consuntivi?
- Proiezione dei risultati storici in base ad un definito tasso di crescita?
- Costruzione di un solo flusso di risultato medio-normale?
- Costruzione analitica o sintetica del flusso?
- Metodi alternativi che prescindono (almeno in parte) da flussi di risultato?

Il riferimento ai risultati storici impone di neutralizzare l'effetto:

- Di componenti straordinari e non ricorrenti
- Di componenti frutto di politiche di bilancio
- Di perdita di potere di acquisto della moneta
- Di picchi anomali (positivi o negativi) di livello di attività
- Di investimenti in capitale fisso e circolante non ripetitivi
- ...

Cruciale è l'analisi dell'incidenza dei risultati operativi sul fatturato e della loro "ripetibilità a regime" in condizioni operative medio-normali.

L'informazione prospettica si basa su ipotesi (assumptions) relative ad eventi futuri, le quali rappresentano una combinazione di informazioni disponibili e giudizi professionali.

Seppur "incerte" per definizione, le ipotesi devono essere ragionevoli e adeguatamente giustificate.

Le ipotesi possono essere classificate in quattro categorie:

1. Ipotesi riferite a condizioni ipotetiche (hypothetical assumptions): condizioni, eventi o azioni la cui manifestazione non è necessariamente attesa, ma sono coerenti con l'obiettivo della

- stima. Es: imprese in fase di start-up, imprese in rapido sviluppo con limitate disponibilità di capitale, rilancio del business di società soggette a procedure concorsuali
2. Ipotesi speciali (special assumptions): condizioni che un normale operatore di mercato non formulerebbe alla data di valutazione in merito al contesto di riferimento e/o all'oggetto della stima. Es: rilascio di una concessione/autorizzazione, modifica della destinazione d'uso di terreni/impianti, riconversione di impianti produttivi per finalità diverse, penetrazione di mercati con alte barriere all'entrata. Le ipotesi speciali devono essere realistiche e fondate
 3. Ipotesi rilevanti (key assumptions): rappresentano le ipotesi che hanno un peso elevato sul risultato finale. Es: previsioni circa l'andamento del mercato, ipotesi di variazione dello scenario regolamentare
 4. Ipotesi sensibili (sensitive assumptions): hanno un'elevata probabilità di subire variazioni nel tempo e possono avere un effetto rilevante sul risultato finale. Es: previsioni circa il livello dei prezzi in mercati caratterizzati da un'elevata volatilità, mantenimento/ampliamento delle quote di mercato in Paesi caratterizzati da elevata instabilità politica/economica.

Le informazioni prospettive sono molto più difficili da verificare obiettivamente rispetto ai dati storici: è essenziale comprendere le limitazioni mediante la verifica delle singole ipotesi sottostanti, il giudizio dell'esperto deve riguardare soprattutto le ipotesi relative a "Quando, come e perché" le condizioni di ambiente, di impresa, regolamentari o di altra natura interessanti l'attività oggetto di valutazione potrebbero cambiare.

ISAE 3400 – The examination of prospective financial information:

- È lo standard internazionale che fornisce una guida specifica per lo svolgimento di incarichi che prevedono l'emissione di una relazione su informazioni finanziarie prospettive:
- Definisce le informazioni finanziarie prospettive come "informazioni basate su eventi che possono accadere nel futuro su possibili azioni intraprese dalla società. Hanno un elevato grado di soggettività e per questo richiedono un considerevole esercizio di giudizio professionale.
- Tratta di informazioni finanziarie future sotto forma di forecast finanziari o proiezioni finanziarie

Le informazioni prospettive possono essere sotto forma di "forecast", di "projection" o di una combinazione dei due (es. un forecast di 1 anno più una proiezione di 5 anni):

- Forecast (previsioni): sono informazioni finanziarie prospettive preparate in base ad eventi futuri che il management si aspetta si verifichino e alle azioni che prevede di intraprendere alla data in cui le informazioni sono predisposte (best-estimate assumptions)
- Projection (previsioni ipotetiche): sono informazioni finanziarie prospettive predisposte in base a:
 - o Assunzioni ipotetiche di fatti futuri e azioni che il management non si aspetta necessariamente che avvengano
 - o Un mix di best-estimate e di assunzioni ipotetiche

Best estimate assumptions: nel caso in cui i dati previsionali siano redatti sulla base di "best-estimate assumptions", il revisore dovrà valutare la fonte e l'attendibilità delle evidenze a supporto basandosi su fonti interne ed esterne

Hypothetical assumptions: nel caso in cui i dati previsionali siano redatti sulla base di "hypothetical assumptions", il revisore dovrà valutare se tutte le relative implicazioni rilevanti siano state considerate.

ISAE 3400: l'ISAE 3400 prevede che sulla base dei dati disponibili al fine di valutare le ipotesi alla base dell'informazione finanziaria prospettica, è difficile per il revisore per esprimere con certezza un giudizio positivo circa l'assenza di errori rilevanti nelle assumptions. Per conseguenza, nel valutare la ragionevolezza delle assumptions formulate dal management, il revisore può assicurare l'attendibilità delle assumptions qualora, sulla base del proprio giudizio professionale, ritenga di aver ottenuto sufficienti informazioni al riguardo.

La credibilità dei business plan: esempi di elementi che incidono sulla credibilità dei piani:

- Affidabilità delle previsioni inerenti ai ricavi dell'impresa
- Coerenza con le previsioni inerenti alla dinamica e la redditività del settore, i business in cui opera l'impresa
- Approvazione formale dei piani dal CdA dell'impresa
- Presenza di assunzioni che dipendono da terzi (es. prezzo delle materie prime, costo del carburante, andamento dei cambi, ...)
- Controversie significative in corso con fornitori, clienti, amministrazione finanziaria, ...
- Coerenza tra le previsioni del piano industriale e le valutazioni applicate in bilancio (es. iscrizione di attività per imposte anticipate sulle perdite, valutazione dei crediti, valutazione delle partecipazioni, ...)
- Grado di raggiungimento dei risultati previsionali nei precedenti esercizi (es. confronto con budget a 12 mesi precedenti vs consuntivo)

Gli obblighi di informativa sulle incertezze significative

OIC 11 (par. 22): nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite:

- le informazioni relative ai fattori di rischio: rischi relativi al business, di natura finanziaria, legale, legato a situazioni contingenti
- le assunzioni effettuate
- le incertezze identificate
- i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Gli amministratori devono descrivere nella Relazione sulla Gestione le linee strategiche e programmatiche che la direzione intende perseguire e quali probabilità ha la società di seguirle, utilizzando ogni informazione utile e disponibile sino alla data del deposito della bozza di bilancio per l'approvazione dei soci.

Tale esame della prevedibile evoluzione della gestione normalmente si avvale di vari documenti di programmazione predisposti dall'impresa, come ad esempio i budget, i piani industriali e i piani commerciali.

Laddove siano presenti dubbi sulla continuità aziendale, vanno indicati nella Relazione sulla Gestione, richiamando anche il contenuto della Nota Integrativa, le modalità e le attività cui è affidato il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario.

Rispetto alle informazioni contenute nella Nota Integrativa, se rilevanti, sono riproposti ed ampliati nella Relazione sulla Gestione quegli elementi (assenti o solo parzialmente riportati in Nota Integrativa) che mostrino come la società possa implementare il piano di risanamento e reagire alla crisi.

In queste situazioni, caratterizzate dall'incertezza in merito alla capacità della società di operare in futuro, deve ad esempio essere approfondita nella Relazione sulla Gestione il collegamento tra le azioni intraprese per garantire la continuità aziendale e l'evoluzione del posizionamento strategico ricercato.

Così come devono essere illustrate le assunzioni che sono alla base del piano di risanamento da cui dipende la continuità futura dell'azienda.

Rispetto alle situazioni prive di dubbi sulla continuità aziendale, la Relazione sulla Gestione delle imprese in crisi presenterà anche un esame più dettagliato delle variabili esterne (ad esempio le dinamiche di business e di settore che possono agevolare o ostacolare l'implementazione del piano pre-disposto) ed interne (ad esempio le scelte di strategia economico finanziaria volte a garantire le risorse finanziarie necessarie a supportare lo sviluppo del piano di risanamento che influenzeranno le sorti dell'impresa).

Fattori di rischio relativi al business:

- concentrazione della clientela e forte dipendenza da pochi clienti o fornitori strategici
- condizioni geopolitiche dei mercati di riferimento (sia di sbocco che di approvvigionamento)
- dipendenza dell'attività da decisioni prese da enti terzi (es. pubbliche amministrazioni)
- evoluzione normativa e tecnologica
- forte dipendenza dall'esito di gare di appalto o comunque da poche commesse importanti

L'impatto sul giudizio al bilancio

La valutazione del revisore in merito alla presenza del presupposto della continuità aziendale influenza il giudizio sul bilancio. A seguito delle verifiche effettuare il revisore può giudicare:

- presente il presupposto della continuità aziendale
- assente il presupposto della continuità aziendale
- impossibilità di giudizio

Talvolta il revisore può ritenere necessario richiedere alla Direzione aziendale di estendere la propria valutazione della presenza del presupposto della continuità.

CONTINUITÀ E GIUDIZIO



ISA Italia 570: il principio di revisione ISA Italia n. 570 "Continuità aziendale" si applica nelle revisioni contabili dei bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 06.08.2016 (generalità delle imprese) o dal 17.06.2017 (EIP). Obiettivi e responsabilità:

- acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'adeguato utilizzo, da parte degli amministratori, del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio
- giungere ad una conclusione sull'esistenza di un'incertezza significativa circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

Valutazione del rischio: gli amministratori hanno rifiutato di effettuare o estendere la valutazione preliminare circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento?

- Sì: il revisore deve svolgere procedure alternative
- Se non sufficienti o impossibilità di svolgimento: possibilità di non emettere un giudizio

Valutazione del revisore:

- Se gli amministratori hanno effettuato una valutazione del presupposto di continuità aziendale, il revisore deve – a sua volta – analizzare tale valutazione.
- È necessario prendere in considerazione lo stesso periodo di tempo utilizzato e valutato dagli amministratori
- Se gli amministratori hanno considerato un periodo troppo breve, il revisore deve chiedere che la valutazione sia estesa a 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio
- Eventi successivi al periodo di 12 mesi possono e debbono essere presi in considerazione se producono effetti significativi
- Il revisore non ha responsabilità di svolgere altre procedure di revisione, oltre alle indagini presso gli amministratori, per individuare eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento nel periodo successivo a quello considerato dagli amministratori

Procedure aggiuntive: se emergono eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi circa il presupposto di continuità aziendale, la discussione con gli amministratori non è più sufficiente ed appropriata ma devono essere svolte delle procedure di revisione aggiuntive

- Richiedere agli amministratori di effettuare la loro valutazione, se non l'hanno fatta
- Valutare i piani di azione futuri degli amministratori, se rilevanti
- Chiedere una previsione di flussi di cassa futuri e valutarne l'attendibilità

Incetezza significativa: esiste un'incetezza significativa quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata.

Conseguenze per la relazione:

Conclusioni del revisore circa il presupposto di continuità aziendale	Informativa del bilancio	Giudizio
Non appropriato	N/A	Negativo
Appropriato, con incetezza significativa	Adeguata	Positivo con richiamo di informativa
Appropriato, con incetezza significativa	Non adeguata	Positivo con rilievi o negativo
Appropriato con molteplici inceteezze significative	Adeguata	Impossibilità di esprimere un giudizio (casi rari)

Comunicazione con gli amministratori: il revisore deve mantenere un costante contatto con gli amministratori sul tema della continuità aziendale, salvo il caso in cui tutti gli amministratori siano coinvolti nella gestione dell'impresa

Indicatori di rischio: il principio ISA Italia n. 570 elenca una serie di indicatori che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere al revisore dei dubbi circa la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Si tratta di esempi, non di un elenco comprensivo di ogni possibile evento o circostanza.

Indicatori finanziari:

- Flussi di cassa negativi evidenziati dai bilanci storici o prospettici
- Indici di bilancio negativi
- Consistenti perdite operative o significative perdite di valore dei beni strumentali
- Discontinuità nella distribuzione di utili
- Difficoltà nel pagare i debiti a scadenza
- Situazioni di deficit patrimoniale o di CCN negativo
- Prestiti prossimi alla scadenza senza verosimili prospettive di rimborso o rinnovo
- Attività fisse finanziarie in misura eccessiva da prestiti a breve termine
- Indizi di contrazione del credito commerciale
- Difficoltà nel rispettare le clausole dei prestiti
- Uno o più fornitori che modificano i termini di pagamento
- Incapacità di finanziare nuovi investimenti

Indicatori gestionali:

- Voci di liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'azienda
- Dimissione, senza sostituzione, di amministratori o personale strategico
- Perdita di mercati, di clienti chiave, di contratti di distribuzione
- Comparsa di nuovi concorrenti di successo

Altri indicatori:

- Mancato rispetto dei requisiti di legge per il capitale sociale o per altri requisiti di solvibilità
- Procedimenti legali che prevedono, in caso di soccombenza, risarcimenti eccessivi
- Modifiche legislative o regolamentari di forte impatto sull'attività
- Eventi catastrofici non adeguatamente coperti da polizze assicurative

LEZIONE 13 – LE PROCEDURE DI REVISIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO – 15.02.2023

Procedure di revisione: fase di individuazione -> rischio che le procedure applicate non identifichino degli errori

La fase di individuazione prevede due tipologie di procedure:

- Procedure di conformità: obiettivo di verificare l'efficacia operativa dei controlli posti in essere dalla società nell'individuare e prevenire eventuali errori
- Procedure di validità (procedure substantive): test di dettaglio, analisi comparativa con la finalità di identificare gli errori significativi a livello di asserzioni

Le asserzioni sono le rappresentazioni che il redattore del bilancio fa all'utilizzatore del bilancio attestando la redazione secondo i corretti principi contabili (riconoscimento, presentazione, informativa di bilancio -> gli amministratori quando firmano il bilancio attestano che i crediti sono valutati completamente, i debiti sono completi, ...). Il revisore utilizza le asserzioni per guidare le proprie procedure di revisione sulla base del rischio identificato.

I principi di revisione individuano le seguenti asserzioni:

- Completezza: tutte le operazioni che avrebbero dovuto essere registrate sono state registrate
- Esistenza: o manifestazione, tutto quello che è iscritto nel bilancio esiste, le operazioni hanno avuto luogo
- Correttezza e competenza: gli importi iscritti in bilancio sono corretti e iscritti nel periodo di competenza
- Valutazione: le attività e le passività sono valutate in linea secondo i principi contabili
- Obblighi e diritti: l'impresa possiede i diritti sulle attività, le passività sono risultanti da obbligazioni dell'impresa
- Presentazione/classificazione: ciò che è registrato in bilancio è classificato nei conti appropriati e integrato dall'apposita informativa

Tipologie e tecniche (ISA Italia 500):

- Ispezione: il revisore non ha il potere ispettivo della GdF. Si esaminano i documenti esistenti e messi a disposizione dall'impresa o si procede alla verifica fisica delle attività (es. inventario rimanenze, cespiti, conta di cassa)
- Osservazione: il revisore assiste all'esecuzione di un processo o di un controllo fornendo elementi probative circa l'esecuzione del processo mentre l'operazione è svolta
- Conferme esterne: conferme da un soggetto terzo in forma scritta (depositario, banca, cliente, fornitore, ...) e in formato cartaceo o elettronico
- Ricalcolo: verifica dell'accuratezza matematica di un documento/conteggio
- Ri-esecuzione: di procedure e controlli svolti nel controllo interno dalla società. È tipica delle procedure di conformità
- Indagine: richiesta di informazioni di qualsiasi natura all'interno e all'esterno dell'azienda. Il revisore valuta queste informazioni, il giudizio è parte della procedura
- Analisi comparativa: mettere in relazione dati di natura finanziaria e non utilizzando la relazione tra questi dati per trarne elementi probativi

Voci dell'attivo: tra le asserzioni mi preoccupo principalmente dell'esistenza. Il rischio è che l'attivo sia sopravvalutato, quindi siano contenute delle voci che non esistono rispetto alla completezza (tutte le attività sono registrate). Generalmente è molto difficile che delle attività non siano registrate ma che siano registrate attività che non dovrebbero esserci.

Voci dell'attivo	Esistenza	Accuratezza	Valutazione	Proprietà e presentazione
Disponibilità liquide	I depositi bancari postali e cassa esistano	Registrate nel corretto periodo di competenza	Depositi in valuta o disponibilità all'estero	Disponibilità e presenza di garanzie
Rimanenze	Esistenza delle rimanenze in magazzino	Cutoff, Applicazione del corretto metodo del costo (LIFO, FIFO, Medio)	Definizione di valore di mercato	Merci di terzi e merci presso terzi, libera disponibilità, garanzie, fair value.
Crediti	I crediti iscritti esistono e sono dovuti dai clienti	Esistenza di note credito, contestazioni, sconti e premi che riducono il valore del credito	Esigibilità ed eventuale attualizzazione	Factoring (pro soluto e pro-solvendo), classificazione (breve-lungo), parti correlate e contenziosi
Immobilizzazioni	Tutte le immobilizzazioni iscritte sono effettivamente esistenti	Accuratezza della registrazione delle immobilizzazioni	Al costo (eccezione per le partecipazioni) ridotto per perdite durevoli di valore	Libera disponibilità, garanzie che limitano la disponibilità

Procedure di revisione per le disponibilità liquide:

- Conteggio fisico della cassa: verifica dell'esistenza (la guardo fisicamente) e l'accuratezza
 - o È una procedura normalmente svolta dal responsabile della cassa. Il revisore guarda supervisionando le operazioni di conta. Predispose poi un foglio riepilogativo con data e orario della conta e le risultanze (banconote ripartite per tagli e totale)
- Richiesta di informazioni scritte alle banche/conferma (circularizzazione): esistenza dei depositi bancari, accuratezza, proprietà (ci sia libera disponibilità dei depositi), presentazione (il credito è a breve o a lungo o altre caratteristiche)
 - o È una procedura di circularizzazione che viene sempre fatta dal revisore e riguarda tutti i conti aperti alla data di bilancio. Potrebbe riguardare anche tutti i conti chiusi. Viene inviate a tutte le banche con le quali l'azienda ha operato. La richiesta di conferma è una lettera predisposta dalla società di revisione sulla carta intestata della società nella quale la società chiede di rispondere al revisore circa i rapporti in essere alla data di riferimento. La risposta è inviata direttamente dalla banca al revisore (ISA Italia 505 – Conferme esterne). In caso di mancata risposta, il revisore sollecita. È difficile trovare una procedura alternativa (le banche rispondono tramite il modulo ABI/REV (limiti di fido, tassi, competenze non ancora addebitate, garanzie, titoli e depositi, eventuali vincoli alle disponibilità, strumenti derivati, cassette di sicurezza, procure su conti bancari, ...) non ottenibile tramite procedure alternative). Se non rispondono, normalmente viene menzionato nella relazione.

- Analisi delle riconciliazioni tra le risultanze contabili e quelle delle banche: verifica di accuratezza (coincidenza tra la contabilità e il documento esterno – normalmente estratto conto)
- Cut-off finanziario: guardo la data di chiusura del bilancio verificando cosa succede intorno per verificare che le operazioni siano registrate per competenza. Roll-back: dal 15 gennaio al 31 dicembre. Roll-forward: dal 15 dicembre al 31 dicembre
 - o Disposizioni di pagamento (assegni emessi/bonifici disposti) ordinate dalla società entro la data di chiusura dell'esercizio, a prescindere dalla data di esecuzione da parte della banca
 - o Incassi contabilizzati dalla banca sull'estratto conto (data operazione) indipendentemente dalla data valuta (utilizzata per il conteggio degli interessi).
 - o Verifica della correttezza dei trasferimenti tra banche (della società) avvenuti nel periodo immediatamente precedente e successivo alla data di bilancio al fine di accertare che addebiti e accrediti siano stati registrati nello stesso periodo di competenza.
 - o Per il cutoff finanziario si fa uso degli estratti conto ricevuti dalle banche relativi al periodo immediatamente successivo alla data di bilancio o, se non disponibili, della stampa dei movimenti dall'home banking.

Altri aspetti da considerare nelle disponibilità liquide:

- Assenza di compensazioni tra crediti e debiti verso banche
- Vincoli sulla libera disponibilità dei crediti verso le banche (es. società di costruzioni talvolta devono mantenere conti correnti in valuta estera nei conti correnti locali che non può essere riportato in Italia)
- Altre informazioni ottenute dalle banche nelle conferme (es. cassette di sicurezza, firme autorizzate, ...)
- Situazione finanziaria (indicatori di liquidità, PFN a breve/lungo): rilevanza dell'informativa di bilancio
- Covenant: clausola di un contratto di finanziamento che prevede il rispetto da parte della società finanziata di valori soglia per uno o più indicatori definiti nello stesso contratto di finanziamento. Nel caso in cui i limiti stabiliti in sede contrattuale non vengano rispettati, il finanziatore ha la facoltà di richiedere l'immediata restituzione delle somme ancora dovute.
 - o Es: rapporto di indebitamento finanziario netto e patrimonio netto, rapporto tra indebitamento finanziario e margine operativo lordo, variazione del margine operativo lordo, ...

Procedure di revisione per i crediti commerciali:

- Richiesta di conferma dei crediti o applicazione delle procedure alternative (posso arrivare allo stesso obiettivo a differenza delle disponibilità liquide). La richiesta di conferma è una richiesta fatta dalla società ai propri debitori per confermare direttamente ai revisori il saldo del suo credito a una data di riferimento (data del bilancio, oppure data anteriore se il sistema di controllo interno viene valutato affidabile). È una conferma positiva, il cliente può rispondere se il saldo è giusto o meno. La risposta discordante può essere dovuta a:
 - o Differenze temporali: fatture emesse dalla società ma non ancora registrate dal cliente, pagamenti effettuati dal cliente e non ancora registrati dalla società
 - o Errori e contestazioni: merci, fatture, note di credito mai ricevute dal cliente, difetti del prodotto, contestazioni

Procedure alternative: da svolgere in caso di mancato ottenimento della risposta:

- Esame degli incassi registrati successivamente alla data di riferimento della conferma
- Verifica dei documenti relativi alle operazioni che hanno originato il saldo del credito (contratti, ordine, fatture)
- Cut-off vendite: verifica che i saldi dei crediti includano le operazioni di competenza dell'esercizio. Si usano i documenti relativi al periodo immediatamente precedente o successivo alla data di bilancio:
 - Registro IVA vendite del mese successivo a quello di chiusura del bilancio (verifica della presenza di note credito, analizzandone la natura e la competenza economica -> ha ad oggetto qualcosa che è oltre al 31.12?)
 - Campione di fatture di vendita e di documenti di trasporto del periodo immediatamente precedente e successivo alla data di chiusura del bilancio (considerare condizioni di vendita, ordine del cliente, contratto al fine di verificare la corretta rilevazione per competenza del ricavo e del relativo credito)
- Analisi dell'esigibilità del credito:
 - Esame anzianità dei crediti, esame pratiche di recupero crediti, esame pratiche di recupero crediti in sofferenza, serie storica delle perdite su crediti, esame determinazione del fondo svalutazione: accertare che la società disponga di un'analisi dei crediti verso la clientela per anzianità di scaduto, controllare la corrispondenza fra il saldo clienti di contabilità generale, il partitario clienti e lo scadenziario clienti, verifica che quest'ultimo sia stato predisposto correttamente.
 - Analisi del fondo svalutazione predisposto dalla società in base ad analisi storica (% rappresentativa delle perdite medie rilevate in passato, per cluster), in base ad analisi specifica di singoli crediti di dubbia esigibilità (crediti contenziosi, risposte legali, crediti scaduti)
- Analisi eventi successivi (incassi, note credito, resi, fallimenti):
 - Identificazione ed analisi di note di credito emesse, note di debito ricevute, abbuoni e sconti concessi che rettificano il credito originario
 - Incassi successivi
 - Contenziosi sorti successivamente alla data di riferimento del bilancio, deterioramento delle condizioni del debitore (fallimento, procedure concorsuali)
- Richiesta di conferma ai legali per crediti in contenzioso (valutazione e presentazione)
 - La società richiede al proprio consulente legale di informare il revisore di qualsiasi contenzioso e contestazione di cui il consulente sia a conoscenza, congiuntamente ad una valutazione degli esiti dei contenziosi e delle contestazioni, nonché di una stima delle implicazioni economiche patrimoniali e finanziarie, inclusi i relativi costi
- Procedure di analisi comparativa (esistenza, accuratezza e presentazione)
 - Indagine sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate non coerenti con altre informazioni o che differiscono dai valori attesi per un importo significativo
 - Comportano: la definizione da parte del revisore di un'aspettativa e di un livello di tolleranza, analisi di dati e relazioni, individuazione degli scostamenti dalle aspettative superiori al livello di tolleranza, indagine su tali scostamenti, la valutazione della necessità di svolgere ulteriori procedure di revisione qualora non vi siano spiegazioni appropriate o prove corroboranti a supporto degli scostamenti

Procedure di revisione per le rimanenze:

- Conta fisica (inventario):
 - Pianificazione (procedure, date, luoghi, istruzioni)

- Osservazione dell'inventario fisico svolto dalla società (stato fisico delle rimanenze, conformità alle istruzioni dei conteggi, controllo dei risultati della conta fisica, verifica dell'affidabilità delle procedure)
- Conta a campione (corrispondenza tra quantità rilevate e quantità valorizzate in bilancio)
- Verifica recepimento differenze inventariali (tra il fisico e il contabile)
- Comparison of quantity (tracing): verificare quando torno a fare la revisione (es. 15/02, inventario fatto il 31/12) che il campione di merce sia effettivamente registrato
- Cut-off acquisiti e vendite:
 - Viene svolto indagando i movimenti di magazzino a ridosso della data di chiusura del bilancio ottenendo elementi probativi (es. documento di trasporto) che attestino la corretta contabilizzazione al momento del passaggio di proprietà della merce
 - Cutoff acquisti: verifica contabilizzazione per competenza delle merci in ingresso (completezza dei costi e delle rimanenze)
 - Cutoff vendite: verifica contabilizzazione per competenza delle merci in uscita (esistenza dei ricavi e delle rimanenze)
- Valorizzazione del magazzino al costo: le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto (FIFO, Costo medio ponderato, costo medio continuo, LIFO) o al costo di produzione.
- Richiesta di informazioni scritte ai depositari/depositanti
- NRV test (net realizable value):
 - Prodotti finiti: verifica che il prezzo unitario delle vendite successive alla data di chiusura sia superiore al costo di acquisto o di produzione a cui la rimanenza è iscritta
 - Materie o semilavorati: verifica che siano utilizzati per la produzione di prodotti attualmente in vendita "con margine" da parte della società (utilizzate per prodotti finiti venduti non in perdita)
- Analisi fondo obsolescenze
 - Accertare che la società disponga di un'analisi delle rimanenze a lento rigiro
 - Ragionevolezza percentuali di svalutazione applicate, analisi del calcolo della società (risultanze inventario)
- Procedure di analisi comparativa

Procedure di revisione per le immobilizzazioni:

- Analisi del libro cespiti, inventario (delle immobilizzazioni -> solitamente non si fa tutti gli anni), analisi documentale della corretta iscrizione e movimentazione (costo storico ad inizio esercizio – movimenti (acquisti, costruzioni in economia, alienazioni) - costo storico al termine dell'esercizio)
 - Fatture/contratti in caso di acquisto o di vendita sul mercato
 - Reportistica interna in caso di sviluppo interno (report delle ore dedicate dal personale allo sviluppo)
 - Verbali degli organi sociali, versamenti nel capitale (partecipazioni – delibera dell'acquisto, delibera di aumento di capitale, versamenti in conto copertura perdita)
 - Verbali di collaudo attestanti l'effettiva data di messa in uso del cespite
 - Documentazione attestante l'effettivo incremento della vita utile del cespite (manutenzioni ordinarie e straordinarie)
 - Verbali di smaltimento in caso di cespiti obsoleti (o di rottamazione)
 - Perizie estimative (es. immobili, impianti, ...)
- Ricalcolo degli ammortamenti

- Immobilizzazione con utilizzazione limitata nel tempo il cui costo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo
- Classificazione del cespite
- Aliquota di ammortamento applicata ed eventuali variazioni effettuate nell'esercizio (cambiamento della stima della vita utile)
- Ri-esecuzione del calcolo degli ammortamenti, analisi sulle variazioni di aliquote effettuate nel corso dell'esercizio
- Supporto di esperti
- Verifica dell'esistenza di indicatori di perdite di valore, impairment test con conseguente stima del valore recuperabile
 - Attività e vita utile definita – partecipazioni: triggering events (eventi che ci possono fare pensare che l'immobilizzazione ha perso valore -> es. il mercato immobiliare per quella determinata zona sta andando a picco, si sono verificate calamità naturali, ...)
 - Determinazione del valore recuperabile (es. con perizia, stima dei flussi ottenibili da quel cespite) e confronto con il valore di carico. Se il primo inferiore al secondo, è necessario iscrivere una svalutazione.
 - Attività a vita utile indefinita (non sottoposte ad ammortamento): impairment eseguito ad ogni data di chiusura
 - Come prima confronto tra valore recuperabile – sulla base di un piano dei FDC derivanti dall'utilizzo dell'attività - e valore di carico. Il revisore verifica la ragionevolezza delle stime (flussi attesi, tasso di attualizzazione, tasso di crescita dei flussi).

Le partecipazioni possono essere iscritte secondo i principi contabili nazionali al costo ridotto per perdite durevoli, secondo i principi contabili internazionali possono essere iscritte al costo con il metodo del patrimonio netto (sono soggette alla verifica di impairment al manifestarsi di triggering events – es. continuo a fare perdite, opero in un settore in declino, difficoltà a trovare finanziamenti).

LEZIONE 16 – LE PROCEDURE DI REVISIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO – 27.02.2023

Principali voci del passivo:

- Debiti finanziari: debiti verso banche (passività finanziarie correnti), prestiti obbligazionari e passività finanziarie non correnti, oneri finanziari.
 - o Principi contabili di riferimento: art. 2424 e seguenti cc, OIC 19, IFRS 9
 - o Obiettivi delle procedure: completezza, accuratezza, diritti/obblighi e proprietà e presentazione (con particolare attenzione alla ripartizione in breve e lungo termine e garanzie)
- Debiti commerciali: debiti verso fornitori e per fatture da ricevere. Analizzando i debiti commerciali vedo le voci di CE: costi per acquisti e costi per servizi
 - o Principi contabili di riferimento: art. 2424 e seguenti cc, OIC 15, IFRS 15
 - o Obiettivi delle procedure: completezza, accuratezza (note credito, contestazione, sconti e premi di fine anno), presentazione (classificazione, parti correlate, contenziosi)
- Debiti verso il personale, fondo TFR: fondo TFR, trattamenti quiescenza, costi per il personale, oneri previdenziali, accantonamento a TFR. Solitamente è un'area non rischiosa essendoci un controllo duplice (anche da parte del dipendente)
 - o Principi contabili di riferimento: Art. 2120, 2424 e seguenti cc, OIC 19, IAS 19
 - o Obiettivi delle procedure: completezza e accuratezza
- Fondi per rischi e oneri: fondi per imposte, anche differite, altri fondi per rischi e oneri, accantonamenti per rischi
 - o Principi contabili di riferimento: Art. 2424 e seguenti cc, OIC 31, IAS 37
- Patrimonio netto: capitale sociale, riserva da sovrapprezzo azioni, riserva di rivalutazione, riserva legale, riserva statutaria, altre riserve, utile (perdite) portati a nuovo, utile (perdite) dell'esercizio, riserva per azioni proprie in portafoglio
 - o Principi contabili di riferimento: Art. 2424 e seguenti cc, OIC 28, IAS 1
 - o Obiettivi delle procedure: Accuratezza, presentazione e classificazione

Se nelle voci dell'attivo l'asserzione principale è l'esistenza, per le voci del passivo ciò che rileva è la completezza. Quello che è iscritto probabilmente esiste, è difficile che la società iscriva un debito che non esiste. Il problema è chiedersi se tutto il debito è iscritto o manca qualcosa.

Principali procedure di revisione per i debiti finanziari

- Richiesta di informazioni scritte alle banche e agli altri enti finanziatori (circularizzazione): ottenimento della conferma diretta del saldo di tutti i conti aperti alla data di bilancio.
 - o Normalmente inviata a tutte le banche con le quali l'azienda ha operato nell'esercizio, anche se i conti sono stati chiusi nel frattempo.
 - o Fornisce inoltre una serie di informazioni aggiuntive rispetto al saldo dei conti correnti (es. operazioni fuori bilancio, garanzie)
 - o Per quanto riguarda i debiti a medio lungo termine, normalmente si utilizza un formato di richiesta di conferma rispetto diverso da quello utilizzato per le banche (es. ho necessità di avere le condizioni del finanziamento -> durata, interessi, piano ammortamento, garanzie, modifiche del contratto, ...)
 - o Anche la risposta generalmente non ha il formato del modulo ABI-REV
- Analisi delle riconciliazioni tra le risultanze contabili dell'azienda e quelle delle banche, enti finanziatori: analisi delle eventuali discordanze
- Ricalcolo degli interessi passivi, ratei e risconti correlati agli interessi sui finanziamenti

- Ricalcolo di ragionevolezza (“overall”) -> procedura di analisi comparativa, calcolo per esempio la media dei tassi applicati, calcolo il debito ad inizio anno, calcolo i giorni medi e determino “spannometricamente” quello iscritto in bilancio
- Ricalcolo puntuale -> tasso applicato, giorni presi a riferimento (commerciali, ...), ...
- Analisi di eventuali covenant correlati ai contratti di finanziamento:
 - Clausola di un contratto di finanziamento che prevede il rispetto da parte della società finanziata di valori soglia per uno o più indicatori definiti dal contratto (es. rapporto tra indebitamento finanziario e patrimonio netto, rapporto tra indebitamento finanziario netto e margine operativo lordo, variazione del margine operativo lordo, ...)
 - Nel caso in cui i limiti stabiliti in sede contrattuale non vengano rispettati il finanziatore ha la facoltà di richiedere l’immediata restituzione delle somme ancora dovute
 - Verifica della corretta presentazione e informativa (debiti a breve termine o lungo)

Principali procedure di revisione per i debiti commerciali

- Richiesta di conferma ai fornitori (circularizzazione):
 - Richiesta fatta dalla società ai propri creditori per l’invio direttamente ai revisori dell’estratto conto contabile ad una data di riferimento (data del bilancio, oppure data anteriore solo se il sistema di controllo interno viene valutato affidabile) – al fornitore non chiediamo la conferma del saldo (esistenza) ma una copia del mastro/estratto conto della contabilità relativo al cliente revisionato
 - Fornisce forti elementi probativi in merito alla completezza e accuratezza dei debiti (ovvero degli acquisti e dei pagamenti)
 - Determinazione del campione dei debitori partendo dal “partitario” fornitori che presenti il “progressivo avere” (fatture emesse dal fornitore -> il fornitore più importante per me è quello che ha fatturato di più), fornitori con saldi significativi non movimentati nell’esercizio, fornitori con saldi negativi, fornitori con saldi a zero, altri items inusuali
 - Predisposizione delle lettere da parte della società su carta intestata (in più copie)
 - Controllo e spedizione delle lettere da parte del revisore
 - Indagine sulle lettere respinte o non recapitate
 - Sollecito delle risposte non pervenute (seconda richiesta)
 - Analisi risposte ottenute, riconciliazione con le risultanze contabili
 - Riepilogo risultati ottenuti (risposte ricevute e, all’interno di queste, i) risposte concordanti, ii) risposte discordanti riconciliate, iii) risposte discordanti non riconciliate, quantificazione delle “eccezioni”
- Procedure alternative: da svolgere in caso di mancato ottenimento della risposta
 - Verifica dei documenti relativi alle operazioni che hanno originato il saldo del credito: contratti, ordini, fatture ricevute
 - Verifica delle fatture ricevute dal fornitore nel corso dell’esercizio e verifica della competenza economica
 - Esame dei pagamenti successivi
- Cut-off acquisti: verifica che i saldi dei debiti includano le operazioni di competenza dell’esercizio. Si fa uso dei documenti relativi al periodo immediatamente precedente o successivo alla data di bilancio:
 - Registro iva acquisti del mese successivo a quello di chiusura del bilancio (verifica della presenza di note credito, analizzandone la natura e la competenza economica)

- Campione di fatture di acquisto e di documenti di trasporto del periodo immediatamente precedente e successivo alla data di chiusura del bilancio (considerare condizioni contrattuali, al fine di verificare la corretta rilevazione per competenza del costo e del relativo debito)
- Ricerca di passività non registrate (search for unrecorded liabilities): comporta l'identificazione e l'analisi delle fatture e delle note di debito pervenute successivamente alla data di bilancio, con l'obiettivo di verificare che tutti i debiti commerciali di competenza dell'esercizio siano correttamente contabilizzati (tra i debiti o tra le fatture da ricevere). Operativamente il revisore deve esaminare le fatture ricevute nell'esercizio successivo a quello oggetto di revisione:
 - Già registrate in contabilità facendo una selezione a parte del registro IVA acquisti dell'esercizio
 - Non ancora registrate in contabilità facendo una selezione sulla base dei documenti ricevuti dalla società

Per le fatture da ricevere è necessario:

- Analizzare il dettaglio del debito per fatture da ricevere e verificare la documentazione a supporto dello stanziamento effettuato
- Analizzare lo "scarico" delle fatture da ricevere dell'esercizio precedente
- Analizzare l'"anzianità" degli stanziamenti per fatture da ricevere al fine di accertarsi che non sussistano i presupposti per un loro storno a conto economico (es. fatture da ricevere iscritte ma mai ricevute -> ho iscritto un costo che non dovevo iscrivere, è quindi necessario contabilizzare una sopravvenienza)
- Procedure di analisi comparativa: valutazioni dell'informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura. Comprendono l'indagine sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate non coerenti con altre informazioni o che differiscono dai loro valori attesi per un importo significativo. Comportano:
 - La definizione da parte del revisore di un'aspettativa e di un livello di "tolleranza"
 - L'analisi di dati e relazioni
 - L'individuazione degli scostamenti dalle aspettative superiori al livello di tolleranza
 - L'indagine su tali scostamenti
 - La valutazione della necessità di svolgere ulteriori procedure di revisione qualora non vi siano spiegazioni appropriate o prove corroboranti a supporto degli scostamenti

Esempi:

- Confronto tra il saldo debiti dell'esercizio e quello dell'esercizio precedente
- Confronto tra i costi di acquisto dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente
- Confronto tra i costi d'acquisto dell'esercizio e quelli previsti a budget
- Calcolo dei giorni medi di pagamento e confronto con il medesimo indice dell'anno precedente (se diminuiscono i debiti mi aspetto una diminuzione dei DPO -> pago più velocemente)
- Calcolo dell'indice di rotazione del magazzino e confronto con il medesimo indice dell'anno precedente
- Rapporto tra il saldo debiti e andamento dei costi di acquisto
- Andamento mensile dei costi (attività con caratteristiche di stagionalità)

Principali procedure di revisione per i debiti verso il personale e TFR

- Ricalcolo TFR: normalmente overall
- Verifica che eventuali fondi per trattamento di quiescenza o fondi integrativi di previdenza siano calcolati secondo accordi contrattuali (es. contratti collettivi) e contabilizzati in funzione delle previste metodologie attuariali

- Procedure di analisi comparativa (mensilizzazione costi del personale)

Principali procedure di revisione per i fondi per rischi e oneri

- Richiesta di conferma ai legali, consulenti fiscali o altri professionisti (descrizione controversia, passività potenziale, rischio di soccombenza (possibile, probabile, remoto), situazione della causa, opinione del legale circa la passività finale – se probabile -> iscrizione in fondo rischi e oneri): spedita a tutti i legali/consulenti con esame dei mastrini dei conti relativi alle spese legali e professionisti, attestazioni della società o circolarizzazione fatte nell'esercizio precedente
- Esame verbali dei libri sociali: verbali non ancora allibrati (richiedere la bozza), verbali comitati (comitato rischi, remunerazioni, comitato crediti – nelle banche)
- Ricalcolo delle stime eseguite dalla società:
 - o Accantonamenti destinati a coprire perdite ed oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell'esercizio sono determinati l'ammontare o la data di sopravvenienza
 - o Adeguatezza del processo di stima, basi omogenee – ove applicabile – con l'esercizio precedente
 - o Documenti a supporto (analisi storiche, contratti)
 - o Eventi successivi "adjusting" -> aggiustamento di dati nel bilancio (es. causa iniziata nel gennaio 2023 relativa ad una situazione già esistente nell'esercizio precedente -> licenziamento di un dipendente)
 - o Informazioni raccolte dalle procedure svolte su altre voci di bilancio
- Procedure di analisi comparativa: fondo resi e fondo garanzia prodotti (è necessaria storicità)

Esempi fondi rischi e oneri: fondi per garanzia prodotti, fondo manutenzione ciclica, fondo manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili, fondo per operazioni e concorsi a premio, fondo per resi, fondo recupero ambientale, fondi per cause in corso, fondo rischi per garanzie prestate

Principali procedure di revisione per il patrimonio netto

- Ottenere il prospetto dei movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso dell'esercizio che indichi per ciascuna voce: saldo iniziale, incrementi e decrementi dell'esercizio, saldo finale
- Verificare la concordanza dei saldi iniziali del prospetto con il bilancio dell'esercizio precedente: verificare la concordanza dei saldi finali con la contabilità ed il bilancio
- Verificare le variazioni con la documentazione a supporto (verbali assemblee)

LEZIONE 18 – LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE – **01.03.2023**

La relazione di revisione non ha un contenuto libero (blindato) con l'obiettivo di fornire con immediatezza e senza lasciare dubbio alcuno sul giudizio del bilancio. Deve esprimere il giudizio (l'opinione – non la certificazione) sull'attendibilità e sulla veridicità delle informazioni rappresentate in bilancio.

Le tipologie di giudizi e la struttura della relazione del revisore sono state disciplinate dal D.lgs. n. 32/2007 che ha modificato l'art. 2409-ter cc.

Con il D.lgs. di recepimento della direttiva 2006/43/CE, l'art. 2409-ter è stato abrogato e la disciplina del giudizio è ora contenuta nel D.lgs. 39/2010 nell'art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio).

La norma individua i singoli aspetti della relazione al bilancio del revisore legale:

- Le tipologie di giudizio: deve ricondursi ad alcune tipologie ben definite (i giudizi sul bilancio non sono numerosi). Il giudizio sul bilancio nella normalità è un giudizio positivo (clean opinion – “va tutto bene)
- La struttura della relazione: contenuto standardizzato e vincolante

Occorre far riferimento al principio di revisione ISA Italia 700, all'ISA Italia 705 e all'ISA Italia 706 (stessa rilevanza della legge negli incarichi di revisione).

Art. 14, comma 1: *Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:*

- a) *esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;*
- b) *verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.*

In ordine il revisore dovrebbe prima verificare il punto b) e poi emettere la relazione sul bilancio (punto a)).

Il comma 2 prevede una ripartizione in paragrafi della relazione di revisione: il contenuto è specifico e l'ordine dei blocchi è vincolato ai principi di revisione.

Art 14, comma 2: *La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:*

- a) *un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;*
- b) *una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;*
- c) *un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*
- d) *eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*
- e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle*

conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;

g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale

Nel paragrafo a e b identifico se quello che ho revisionato è un bilancio di esercizio o consolidato (Codice civile + OIC o IAS/IFRS), a che data si riferisce (data di chiusura dell'esercizio) e il quadro normativo (la revisione legale è stata svolta secondo i principi legali di revisione -> per un revisore italiano ISA Italia).

Nel paragrafo c viene riportato il giudizio: se il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio -> giudizio positivo.

I richiami di informativa (paragrafo d) non sono esimenti sul giudizio dato in lettera c (va tutto bene ma ...). "Senza che essi costituiscano rilievi" -> un richiamo di informativa è un'informazione aggiuntiva che il revisore mette in evidenza a chi legge la relazione di revisore. Non si va in contrasto con il giudizio sull'espressione del bilancio.

La lettera e) evidenzia il giudizio del revisore indipendente sulla coerenza tra quello che è stato rappresentato nel documento di bilancio e la relazione sulla gestione (es. risultato economico negativo, patrimonio netto negativo ma relazione sulla gestione indica che tutto va bene -> manca di coerenza).

Fino a quando il progetto di bilancio non è stato approvato dall'organo amministrativo, non posso fare queste verifiche sulla relazione di gestione. Nonostante questo, ragionevolmente qualche giorno prima dell'approvazione del bilancio e della relazione, verifico la coerenza e già la comunico al CdA prima dell'approvazione.

Per continuità aziendale (lettera f)) intendiamo la prospettiva di funzionamento dell'impresa nei successivi 12 mesi. Dobbiamo esprimerci riguardo agli elementi (evidenze significative per quanto attiene eventi o circostanze) che ci possono far temere una mancanza di continuità aziendale (es. nuova normativa che impone lo stop all'utilizzo dei cellulari se non produciamo i cellulari, muore il presidente e amministratore della società: era la figura chiave e i clienti si rivolgevano a lui).

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, attribuisce l'incarico di revisione.

Art 14, comma 3: *Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.*

Quando non ho una clean opinion, non ho molte alternative, posso esprimermi con:

- un giudizio negativo
- un giudizio con rilievi
- impossibilità di esprimere un bilancio

Tutto il comma 2 sottintende un giudizio senza rilievi. Se non si rientra nel comma 2, lettera b, si applica automaticamente il comma 3.

Art 14, comma 4: *La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della*

revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

La data di rilascio della relazione di revisione è il momento in cui il revisore si assume la responsabilità della correttezza dell'attività di revisione.

Art 14, comma 5: *Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del Codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del Codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.*

Il comma 5 ricorda che la relazione di revisione segue le regole di trasmissione della stessa agli amministratori per il deposito entro 15 giorni nella sede della società congiuntamente a quella del collegio sindacale/sindaco unico.

Il CNDCEC suggerisce in presenza di collegio sindacale/sindaco unico e revisione legale svolta dal medesimo soggetto di predisporre un'unica relazione suddivisa in due parti: la prima parte con la relazione di revisione, la seconda contenente l'attività di vigilanza del collegio sindacale. Sarebbe bene tenerle separate in modo da evidenziare le due diverse funzioni del revisore legale (giudizio sul bilancio) e del collegio sindacale (attività di vigilanza).

ISA Italia 700: il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica nel caso in cui concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile (clean opinion). Qualora il revisore:

- concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero
- non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi,

il revisore deve esprimere un giudizio con modifica (non clean opinion) nella relazione di revisione in conformità al principio di revisione ISA Italia 705.

ISA Italia 705: definisce tre tipologie di giudizi con modifica, in particolare:

- **il giudizio con rilievi**

Il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi laddove:

- a. avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi per il bilancio; ovvero
 - b. non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi
- **il giudizio negativo**

Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio.

- **la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

Il revisore deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	Significativo ma non pervasivo	Significativo e pervasivo
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

La decisione su quale tipologia di giudizio con modifica sia appropriata dipende:

- a. dalla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica, vale a dire, se il bilancio sia significativamente errato oppure, nel caso di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, possa esserlo;
- b. dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti o dei possibili effetti dell'aspetto che dà origine alla modifica sul bilancio.

Laddove il revisore esprima un giudizio con modifica, egli deve intitolare la sezione contenente il giudizio "Giudizio con rilievi", "Giudizio negativo", o "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", come appropriato.

L'obiettivo del revisore è quello di esprimere in modo chiaro un giudizio con modifica appropriato sul bilancio, necessario quando:

- a. il revisore concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero
- b. Il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

1. Non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
2. Pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
3. Con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

ISA Italia 706: (richiamo di informativa e paragrafo relativo ad altri aspetti) prevede che il revisore inserisca nella relazione di revisore qualora egli consideri necessario:

- Richiamare l'attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestano un'importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori

- Richiamare l'attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione del revisore.

LEZIONE 21 – LA RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEI SINDACI E DEI REVISORI – 06.03.2023

Gli organi di controllo e il diritto fallimentare

Quando si verifica il fallimento di una società – oggi, con il nuovo codice della crisi di impresa, la “liquidazione giudiziale”, si pone immediatamente il problema di individuare i soggetti eventualmente responsabili del dissesto o dell’aggravarsi dello stesso.

Nell’ambito di tale verifica – che riveste ovviamente grande importanza tanto ai fini della responsabilità civile, quanto ai fini di quella penale – i c.d. organi di controllo coprono la posizione in assoluto più sensibile e delicata, nonché quella più esposta ad eventuali contestazioni.

Sindaci:

- Casistica vastissima (materiale giurisprudenziale abbondante)
- Coinvolgimento in cause civili o penali altamente probabile: probabilità di carattere statistico
- Responsabilità molto pregnante
- Posizione di garanzia indiscussa: i sindaci hanno sempre una posizione di garanzia.

Revisore:

- Casistica molto limitata
- Coinvolgimento in cause civili o penali possibile ma non automatico
- Responsabilità limitata e circoscritta
- Posizione di garanzia dibattuta: si può discutere circa la posizione di garanzia dei revisori.

Ambiti di responsabilità:

- Responsabilità civile: si tratta di una responsabilità di carattere economico i.e. incentrata sul risarcimento del danno che si esplica nell’ambito di un procedimento civile
- Responsabilità penale: si tratta di una responsabilità di carattere sanzionatorio i.e. finalizzata all’irrogazione di una sanzione penale che si esplica nell’ambito di un procedimento penale avanti alla procura della repubblica.

Responsabilità civile del sindaco

Ai sindaci si applica l’intera disciplina dettata per le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393 cc e successivi). “Tutto quel pacchetto di iniziative giudiziali posso esperire nei confronti degli amministratori, lo posso esperire anche nei confronti dei sindaci”.

In certi casi, è una responsabilità esclusiva (art. 2407 cc, comma 1): verità delle attestazioni, violazione dell’obbligo di segreto di ufficio, ecc. In altri casi è una responsabilità concorrente (art. 2407 cc, comma 2), che prevede la solidarietà tra gli amministratori e i sindaci, nonché tra i singoli componenti del collegio sindacale.

Si fonda sui doveri e poteri dei sindaci come delineati dagli art. 2403 cc e successivi. Questo apparato normativo è lo stesso che fonda la responsabilità penale dei sindaci.

Responsabilità civile del revisore

La responsabilità è di tipo contrattuale rispetto alle società soggette a revisione mentre rispetto ai terzi si discute se questa sia di natura extra-contrattuale. La diversa natura della responsabilità del revisore segna già una differenza significativa rispetto alla responsabilità civile del sindaco. Se quest’ultima si basa sulla violazione delle norme codicistiche, la responsabilità civilistica del revisore si fonda sulla

violazione dei principi di revisione essendo l'obbligazione del revisore un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Trattasi di una responsabilità fondata sulla:

- Prova della negligenza
- L'interruzione del nesso causale rispetto al dissesto della persona giuridica per comportamento doloso degli amministratori
- Concorso di colpa del terzo danneggiato

I primi due fattori rilevano anche rispetto ai profili di responsabilità penale. Il fatto che vi sia un concorso di colpa può incidere solo ai fini della quantificazione della sanzione ma non ai fini dell'irrogazione della sanzione nella responsabilità penale.

Responsabilità penale del sindaco

Di regola il procedimento penale per reati fallimentari parte dal curatore fallimentare che trasmette alla competente Procura della Repubblica la propria relazione ai sensi dell'art. 33 LF, evidenziando profili di responsabilità.

A quel punto, la Procura può delegare lo svolgimento di ulteriori attività di indagine, tipicamente alla Guardia di Finanza.

Se le indagini convincono il Pubblico Ministero che sono stati commessi reati fallimentari, ai soggetti indagati viene notificato un avviso contenente gli addebiti.

Art. 40, secondo comma, cp: *“Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.*

Tipicamente le ipotesi di responsabilità penale nel mondo del diritto fallimentare, non sono responsabilità commissive, sono responsabilità omissive: il PM non contesta al sindaco di avere fatto qualcosa, ma di “non avere fatto qualcosa nonostante avesse l'obbligo di farlo”.

Il sindaco è sempre titolare della posizione di garanzia dato che ha sempre i doveri e i poteri impeditivi dell'evento previsti dalla legge:

- dovere di vigilanza:
 - o sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo
 - o sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - o sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società
 - o sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione
 - o sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate
- obblighi di fare (obbligazione di mezzi):
 - o assistono alle assemblee, alle riunioni del CdA, al comitato esecutivo (sono obblighi cogenti, in caso di assenza a 2 riunioni del comitato esecutivo, decadono dall'incarico)
 - o comunicazione alla CONSOB senza indugio di eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di vigilanza
 - o obbligo di trasmettere i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti
 - o ricevere dagli amministratori almeno trimestralmente riguardo alle operazioni di maggior rilievo economico e sull'attività svolta
 - o devono scambiarsi i dati e le informazioni con la società di revisione

- poteri (non previsti per il revisore):
 - o chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o circa affari specifici
 - o potere in qualunque momento di procedere ad ispezioni o controlli
 - o possono convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo
 - o possono avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle loro funzioni
 - o se hanno sospetto di compimento di gravi irregolarità da parte degli amministratori, hanno il potere di denuncia al tribunale (potere/dovere)

Fondamento normativo: codice civile e "legge draghi" (D.lgs. 58/1998) nel quale è attribuito un potere/dovere di intervento senza limiti. Ai sindaci è attribuito "tutto" tranne il compito, meramente formale, di accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Tutto ciò è il fondamento dell'art. 40 cp, comma 2. I sindaci hanno l'obbligo di informarsi, essere presenti e compartecipi nel controllo della gestione societaria ("obbligo di agire informati"). Non è in discussione che i sindaci siano titolari della posizione di garanzia (giurisprudenza più che trentennale della Corte di Cassazione).

Sui sindaci quindi sussiste un penetrante e generalizzato potere e dovere di controllo che riguarda ogni aspetto/profilo della vita della società. Non si tratta di un controllo meramente formale ma di carattere sostanziale. Da tutto ciò discende la responsabilità penale del sindaco (art. 40 cp, comma 2).

Non dovrebbe essere in principalità responsabilità degli amministratori? (organi di gestione). Sì e no. Il diritto penale riconosce l'istituto della responsabilità concorsuale: la responsabilità dei sindaci non è mai una responsabilità esclusiva (in concorso con gli organi di gestione).

Art. 110 cp: *"Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti."*

Le maglie della responsabilità concorsuale sono amplissime. I presupposti del concorso sono:

- omesso doloso esercizio dei poteri di controllo o inerzia (non si risponde a titolo di colpa ma dolo -> volontaria) nell'adozione delle iniziative previste dalle legge per eliminare le irregolarità scontrate (non hai convocato il CdA, il comitato esecutivo, ...)
- nesso di causa tra le omissioni in cui sei incorso e il reato fallimentare
- il dolo: coscienza e volontà di commettere un fatto (sia diretto che eventuale)

Sentenze:

- Parametri della responsabilità del sindaco: codificata nella sentenza del Banco Ambrosiano degli anni '80
- La cassazione dice che *"la responsabilità dei sindaci per comportamento omissivo è radicata nel dovere di controllo che su di loro grava e non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione, ma comprende il riscontro della realtà e la sua rappresentazione e si estende al contenuto della gestione sociale a tutela dell'interesse non solo dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali"*.

Si esprime in termini sostanziali: la responsabilità penale del sindaco sussiste perché i sindaci hanno un controllo sulla gestione di tipo sostanziale.

Es: da un processo penale un sindaco non si difende dicendo che ha effettuato delle riunioni del collegio. Cosa si è fatto in questa riunione?

- La responsabilità dei sindaci può essere esclusa nell'ipotesi in cui *“quest ultimo abbia tempestivamente attivato i suoi poteri di controllo. I sindaci sono si tenuti ad effettuare un controllo di legalità ma non possono imporre agli amministratori determinati comportamenti o sostituirsi agli stessi in caso di inadempienza”*

Qui entro il tema del dolo: il dolo viene desunto da una serie di indici fattuali

- Sentenza della Cassazione: *“Sono stati elencati numerosissimi elementi di prova che fungono da indicatori inequivoci della responsabilità della ricorrente e dei sindaci per omesso controllo relativo ad una situazione di dissesto economico della fallita palesemente emergente. Anzitutto, la portata ed il tenore delle relazioni per i bilanci ritenuti falsi, che sostanzialmente denotano superficialità e standardizzazione delle formule utilizzate, generiche sull'attività di controllo e vigilanza svolta”.*

Questa sentenza distilla la “teoria dei segnali di allarme” che nacque con la sentenza di fine anni '80 citata precedentemente (crack del Banco Ambrosiano): “non posso leggere nella mente della persona” quindi devo guardare se ci sono i segnali di allarme. Trattasi di una serie di elementi fattuali al verificarsi dei quali l'esercizio del potere di controllo esorbita dalla colpa e si colora di dolo (anche nella forma di dolo eventuale).

Segnali d'allarme secondo la casistica giudiziaria

- Operazioni palesemente estranee all'oggetto sociale della società
- Operazioni apertamente eseguite in situazioni di conflitto di interesse
- Operazioni manifestamente imprudenti:
 - o generazione di ingenti crediti verso società aventi medesimo assetto proprietario e mai azionisti
 - o inesistenza di fondi di accantonamento in presenza di concreto rischio di ingente indebitamento
 - o valutazione immutata dell'avviamento pur in presenza di andamenti pesantemente negativi, ...

Il dolo eventuale

Il dolo eventuale ricorre quando all'imputato si sia chiaramente rappresentata la possibilità di verificazione di un evento e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'interesse da pagare, abbia comunque deciso di agire.

Il dolo eventuale è “l'accettazione del rischio”. Esempi concreti:

- responsabilità contestata al collegio sindacale a titolo concorsuale (art. 110 LF), con citazione dell'art. 40 cp: *“per quanto riguarda i sindaci e il revisore legale, per omissione consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli”*
- citazione sempre dell'art. 110 LF e art. 40 cp: *“per avere omesso il dovuto controllo (culpa in vigilando) e la conseguente denuncia di fatti penalmente rilevanti per le gravi irregolarità connesse nella gestione societaria dall'amministratore unico e dall'amministratore di fatto della società [...] risultate lesive di interessi patrimoniali della società, dei creditori e dei terzi concorrendo a cagionare il danno (connesso all'irreversibile dissesto) societario malgrado la sussistenza dell'obbligo giuridico di impedirlo”*

- *“avendo l’obbligo a norma dell’art. 2403 cc di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, non impedivano la distrazione di beni e risorse della società fallita e comunque dei corrispettivi dovuti, in particolare:*
 - *non impedivano, avendone l’obbligo, la dissipazione e distrazione mediante cessione senza effettivo pagamento dei corrispettivi di cespiti appartenenti a [...] mai effettivamente corrisposti;*
 - *non impedivano, avendone l’obbligo, la dissipazione e la distrazione mediante cessione senza effettivo pagamento del corrispettivo a società riconducibili agli indagati di più immobili appartenenti alla società fallita [...] della quale ricoprivano la carica di membri del collegio sindacale” -> vedi conflitto di interessi*
- *“cagionavano, o comunque concorrevano a cagionare, il dissesto della società per l’effetto delle operazioni dolose indicate [...]:*
 - *Acquisto [...] delle quote della società [...] al corrispettivo, manifestamente sopravvalutato di [...] (sopravalutazione quantificabile in una somma non inferiore a euro [...]*
 - *Rilascio alla Banca [...] di fideiussioni omnibus “a semplice richiesta” a favore di [...] (fideiussioni non menzionate in bilancio e successivamente escusse dal citato istituto di credito)*
 - *Sistematica e reiterata esposizione nei bilanci chiusi [...] di fatti materiali non corrispondenti al vero, sub specie di:*
 - *Omessa svalutazione del valore delle partecipazioni nelle società controllate*
 - *Omessa indicazione delle garanzie prestate nell’interesse delle società del gruppo (fideiussioni per complessivi [...])*
 - *Omessa indicazione fra i debiti a breve termine [...] (debiti scaduti a causa dell’inadempimento dei contratti di mutuo)*

Conoscenza vs conoscibilità

Quando si parla di responsabilità penale dei sindaci, la conoscenza dei segnali di allarme/delle criticità può portare alla condanna. La conoscibilità non può portare di se per se sola alla condanna.

Le casistiche che rendono la contestazione più probabile

Nella casistica giudiziaria:

- La entità/gravità/macroscopicità delle irregolarità rilevate
- Il carattere continuativo/reiterato/prolungato nel corso del tempo delle irregolarità e la durata della carica rivestita
- L’assenza di segnalazioni/denunce/interventi/ricieste o il carattere standardizzato delle verifiche effettuate

“Ai fini della affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma 2 cp degli amministratori senza deleghe gestorie a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commessa dal presidente del consiglio di amministrazione delegato è necessaria la prova:

- *Che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni*
- *Ovvero che le stesse abbiano comunque avuto conoscenza*

- *Oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori, dai quali è dato desumere la consapevole accettazione del rischio dell'evento illecito.*

Solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l'attivazione del potere informativo di cui all'art. 2381, ultimo comma cc, in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l'obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento illecito: la volontaria, da dolo indiretto, mancata attivazione di tali soggetti in presenza di tali circostanze determina l'affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l'evento dannoso."

"In tema di reati fallimentari e societari, ai fini della sussistenza della responsabilità penale [...] dei sindaci è necessaria la prova che gli stessi siano stati debitamente informati oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari in relazione all'evento illecito, oltre all'accertamento dell'anormalità di questi sintomi, in quanto solo la prova della conoscenza del fatto illecito o della concreta conoscibilità dello stesso mediante l'attivazione del potere informativo comporta l'obbligo giuridico [...] dei sindaci di intervenire per impedirne il verificarsi".

La responsabilità dei sindaci non si limita ai soli reati fallimentari:

1. Reati societari
2. Reati finanziari
3. Reati contro la pubblica amministrazione -> Es. peculato (art. 314 cp): "il pubblico ufficiale che si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui".

"avente ad oggetto fatti di peculato di cui i sindaci di una società esercente attività di interesse pubblico (gestione di una discarica), erano stati chiamati a rispondere [...], la Cassazione ha stabilito che:

- *I controlli dei sindaci non possono limitarsi ad un'attività di mero riscontro formale dell'operato degli amministratori, ma devono essere eseguiti anche mediante l'ausilio di tecnici, con controllo tanto più penetrante quanto più inusuali e atipiche siano le condotte dell'amministrazione controllata;*
- *Il concorso può realizzarsi anche attraverso un'omissione, sia essa occasionale che sistematica;*
- *Il controllo sindacale comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione e abilita i sindaci a chiedere notizie sull'andamento delle operazioni"*

La responsabilità penale del revisore

In passato, il controllo contabile era affidato al collegio sindacale. Il D.lgs. 39/2010 (attuativo della direttiva CE 43/2006) lo ha affidato a soggetti specializzati in materia (revisori esterni).

La finalità della riforma è stata quella di ottenere un controllo più trasparente e imparziale, ad opera di soggetti esterni alla società. In questa prospettiva si inquadrano le funzioni del revisore contabile:

- Verificare la regolare tenuta della contabilità sociale
- Verificare se il bilancio d'esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili
- Esprimere un giudizio sul bilancio (c.d. giudizio di conformità: che il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili – non certifica i dati di bilancio)

La relazione sul bilancio può essere positiva senza rilievi, positiva con rilievi, negativa oppure chiudersi con impossibilità di esprimere un giudizio. Il revisore non può mai analizzare ogni singolo elemento contenuto nei bilanci, ma può eseguire soltanto controlli a campione.

Il giudizio di revisione non può essere garanzia assoluta dello stato di salute dell'impresa, ne è questa la finalità della sua verifica (ma solo avere un ragionevole convincimento che il bilancio non sia fonte di informazioni errate).

Nella prassi applicativa, capita spesso che i revisori siano "tenuti fuori" da contestazioni penal-fallimentari. Grande discrezionalità da parte dei pubblici ministeri.

A cosa è dovuto ciò?

- Conoscenza delle norme: alle volte si registra una mancata comprensione o conoscenza degli esatti doveri e poteri del revisore
- Tipo di contestazione: il coinvolgimento del revisore dipende molto anche dal tipo di contestazione che viene mossa dalla pubblica accusa

Nella dottrina penalistica c'è una spaccatura. Il revisore:

- Non è titolare di posizione di garanzia: non può rispondere a titolo di concorso omissivo ex. Art. 40 cp, 2 comma perché privo di concreti poteri impeditivi dell'evento
- E' titolare di posizione di garanzia: può rispondere a titolo di concorso omissivo ex. Art. 40 cp, 2 comma perché dotato di poteri impeditivi dell'evento

La grande assente è la giurisprudenza di legittimità: non si registrano pronunce edite, sul tema, della Suprema Corte di Cassazione.

"Non sono mai stati eseguiti rilievi, ne dai sindaci ne dal revisore, in relazione a:

- *Acquisto e valorizzazione delle partecipate*
- *Esecuzione dei finanziamenti infruttiferi*
- *Mancata previsione di un'organizzazione contabile adeguata alla gestione dei rapporti relativi ad oltre [...] contratti quasi tutti gestiti attraverso conti correnti non dedicati, su cui confluivano tutti i pagamenti, con conseguente difficoltà a riconduzione delle entrate e delle uscite ai singoli rapporti"*

"Con riferimento alla posizione del revisore legale, oltre a ricordare che il revisore è soggetto agli stessi doveri di diligenza e professionalità dei sindaci, ai sensi dell'art. 2409 sexies, si evidenzia che nelle relazioni ai bilanci [...] non sono mai evidenziate criticità e viene riportato un giudizio di chiarezza, veridicità e correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della società, giudizio evidentemente scorretto in relazione alle criticità sopra evidenziate e all'emersione di una perdita di oltre [...]. Si evidenzia inoltre che la società di revisione ha rilevato difficoltà nell'acquisizione della documentazione a supporto dei dati contabili revisionati dal precedente revisore. E' più volte stata contestata ai revisori, come condotta dolosa, il non aver espresso un giudizio negativo sui bilanci contenenti gravi falsificazioni quali:

- *L'aver indicato quali reali ed esistenti crediti in realtà inesigibili*
- *L'aver indicato fra le immobilizzazioni finanziarie partecipazioni in società che in realtà erano in stato di insolvenza*
- *L'aver omesso di contabilizzare debiti"*

Di fatto la pubblica accusa tende ad assimilare e sovrapporre la figura del sindaco con quella del revisore. Da per scontato che il revisore sia titolare di una posizione di garanzia e utilizza le medesime argomentazioni accusatorie contro i sindaci e contro i revisori.

Nella stragrande maggioranza dei casi il revisore è “tenuto fuori” da questo tipo di vicende: i PM non coinvolgono il revisore. Quando la procura decide di prenderlo in considerazione, lo assimila al sindaco sulla base della posizione di garanzia (cosa che non è, vedi sentenza che segue).

“deve essere esclusa la responsabilità di [...]. E’ infatti assai dubbio che il revisore legale rivesta, quale primo criterio di imputazione, una vera e propria posizione di garanzia, in quanto il suo compito si limita alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e alla verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili, attività da cui è esclusa ogni certificazione interna dei dati di bilancio, e cioè dei numeri da esso emergenti e dell’autenticità dei documenti su cui esso si fonda. Sono poteri e responsabilità ben circoscritte, in nessun modo assimilabili a quelle dei componenti del Consiglio d’amministrazione ovvero a quelli del Collegio Sindacale (in sostanza, il revisore si colloca in una posizione di estraneità rispetto alle dinamiche della gestione societaria, è assente un rapporto gerarchico con la società controllata e del resto egli non può nemmeno partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione)”.

La falsità del bilancio

Lo spartiacque in termini di responsabilità e dell’eventuale sussistenza della posizione di garanzia è la falsità del bilancio.

- Se non viene contestata la falsità del bilancio (es. solo contestazioni di dissipazione, distrazione degli amministratori, ...): allora è molto più difficile, se non inammissibile, che vi sia una responsabilità penale del revisore
- Se viene contestata la falsità del bilancio: è possibile configurare una responsabilità in capo al revisore per particolari profili di falsificazione. Infatti il compito del revisore è quello di certificare la corrispondenza delle somme (sulla base dei dati forniti dalla società/dagli amministratori) e non la veridicità delle stesse (il revisore non certifica il bilancio).

Pluralità di cariche

Es: fallimento di società in gruppo -> eri amministratore o sindaco di operazioni intrecciate tra diverse società e tutte le società sono fallite.

E’ più semplice sostenere il dolo quando sono presenti più cariche.

LEZIONE 23 – IL CONTROLLO NELLA SOCIETA' E NEGLI ENTI. L'ANALISI PER INDICI E LE DIAGNOSI DELLA CRISI AZIENDALE – 08.03.2023

Crisi d'impresa (definizione economico aziendale): situazione di squilibrio, attuale o prevedibile, delle condizioni di gestione dell'impresa che ne determina perdite di valore e che impone la programmazione e l'attuazione di interventi necessari per invertire la tendenza al declino e consentirne la continuità nel tempo.

Rischio di declino = insolvenza possibile

Crisi (art. 2, a CCII): lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (probabilità di insolvenza).

Insolvenza probabile = pre-insolvenza

Insolvenza (art. 2, b CCII): lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Requisiti oggettivi per il ricorso alla composizione negoziata della crisi (art. 12-1 CCII): condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario:

- Che rendono probabile la crisi
- Che rendono probabile l'insolvenza (cioè, di "crisi)
- Risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa

Non è una procedura concorsuale, i requisiti infatti implicano uno stato diverso dall'insolvenza.

Il CCI contempla tre distinte situazioni dell'impresa:

1. Una situazione di incubazione della crisi nella quale è probabile che la crisi si manifesti
2. Una situazione di maturazione della crisi nella quale è probabile che si manifesti l'insolvenza
3. Una situazione di crisi conclamata che determina la manifestazione dell'insolvenza

Alcune osservazioni:

- Una situazione di declino può essere compatibile con la continuità dell'impresa e come tale integra una situazione di crisi ma non comporta necessariamente una situazione di insolvenza
- L'insolvenza è una manifestazione estrema della crisi
- La perdita di continuità dell'impresa è l'insolvenza possono essere o non essere compatibili con la sopravvivenza del complesso aziendale
- In questo senso, l'espressione "insolvenza reversibile" è un ossimoro: se il debitore "non è più in grado", questo sconta già l'impossibilità di reperire risorse finanziarie per rimediare e la eventuale reversibilità attiene al possibile salvataggio del complesso aziendale, ma con inevitabile sacrificio del ceto creditorio.

Stadi evolutivi della crisi:

1. Incubazione: segnali di declino e di squilibrio economico-finanziario: rischio di declino, crisi probabile, insolvenza possibile
2. Maturazione: perdite reddituali e diminuzione del valore del capitale economico: crisi probabile o conclamata, insolvenza possibile o probabile

La gestione dell'impresa può proseguire nel suo divenire con controllo e fronteggiamento di situazioni patologiche temporanee -> tenute sotto controllo tramite pianificazione strategica, gestione programmata, valutazione dei rischi e della vulnerabilità nel continuo, elaborazione di stress test in scenari di crisi, formulazione di recovery plan.

3. Crisi acuta: flussi di cassa strutturalmente negativi: insolvenza probabile (crisi secondo il CCII)
4. Crisi cronica: deterioramento patrimoniale, perdita di affidabilità, rischio di "avvitamento": insolvenza probabile, insolvenza
5. Dissesto: crisi irreversibile, insolvenza: insolvenza

L'impresa si trova in una situazione di gestione dell'emergenza con controllo e fronteggiamento di situazioni patologiche gravi che ne mettono seriamente in discussione la sopravvivenza.

Il profilo soggettivo – doveri dell'imprenditore

Art. 2086 cc, 2 comma: *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale."*

Art. 3 CCI, 1 comma: *"L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte"*

Art. 3 CCI, 2 comma: *"L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative"*

Art. 3 CCI, 3 comma: *"Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:*

- a) *rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*

Analisi per individuare: incubazione della crisi, maturazione della crisi

- b) *verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;*

Analisi per individuare: maturazione della crisi, crisi conclamata e insolvenza

- c) *ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2."*

Conoscenza degli strumenti e monitoraggio dei dati necessari nel continuo.

Analisi nel continuo per individuazione di situazioni di crisi possibili o probabili o conclamate:

- analisi del mercato in cui è attiva l'impresa
- analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo
- analisi della vulnerabilità alle possibili cause di crisi
- analisi delle condizioni di equilibrio aziendale complessivo e delle prospettive di andamento della gestione anche mediante il controllo dei "segnali" (indici) previsti dalla norma

Sono applicabili gli strumenti ordinari dell'analisi finanziaria: da monitorare nel continuo mediante gli strumenti del controllo di gestione e della pianificazione economico-finanziaria aziendale gli equilibri parziali (equilibrio patrimoniale, equilibrio finanziario, equilibrio economico).

Equilibrio patrimoniale: la composizione del patrimonio è equilibrata quando è quella necessaria per il perseguimento degli obiettivi della gestione ed è funzionale, nel caso di specie, al mantenimento di condizioni di equilibrio finanziario

Equilibrio finanziario:

- equilibrio di liquidità: attitudine dell'impresa a fare fronte, giorno per giorno, alle uscite di mezzi monetari richiesti dalla gestione
- equilibrio di solvibilità: attitudine dell'impresa a mantenere nel tempo condizioni di liquidità compatibili con soddisfacenti condizioni di equilibrio economico

Equilibrio economico: attitudine dell'impresa a remunerare le risorse investite mediante flussi di ricavi maggiori dei flussi di costi (profitti) e attitudine a generare profitti in misura maggiore di quelli conseguibili mediante investimenti alternativi a parità di rischio

Gli indici della struttura patrimoniale

La verifica della esistenza tendenziale di condizioni di equilibrio patrimoniale si effettua anche mediante il calcolo, l'osservazione e la comparazione nel tempo e nello spazio di alcuni "indici di struttura" i quali sono calcolati combinando tra loro diversi elementi degli impieghi e delle fonti, devono essere interpretati in modo sistematico alla luce della realtà sottostante e di tutte le evidenze disponibili sugli altri aspetti della gestione e offrono spesso utili indicazioni per indirizzare l'analisi sugli aspetti degni di approfondimento.

- Margine di tesoreria: impieghi liquidi – passività liquide
- Rapporto di liquidità di primo grado: impieghi liquidi/passività liquide

Il margine di tesoreria è un indice di liquidità. Lo stesso fenomeno si indaga in termini relativi calcolando come rapporto l'indice di liquidità di primo grado (detto spesso quick ratio o acid test). Informa sulla capacità dell'impresa di fronteggiare gli impegni di esborso a breve termine connessi alle passività liquide mediante le liquidità generate dagli impieghi liquidi nel medesimo orizzonte temporale.

In situazioni ottimali questo indice dovrebbe collocarsi idealmente in un intorno assai vicino ad uno, per i medesimi motivi visti sopra. È l'indice che statisticamente funziona meglio come segnale predittivo di situazioni di crisi.

- Capitale circolante netto: capitale circolante lordo – passività liquide
- Rapporto di liquidità secondario: capitale circolante lordo / passività liquide
- Margine di struttura: mezzi propri – impieghi fissi
- Copertura degli impieghi fissi: mezzi propri / impieghi fissi

Il margine di struttura si calcola sottraendo gli impieghi fissi dai mezzi propri. Può essere positivo o negativo. Lo stesso fenomeno si indaga in termini relativi calcolando come rapporto l'indice di copertura degli impieghi fissi. Si integra sovente con la considerazione delle fonti a medio lungo termine, calcolando un indice di struttura che si suol definire secondario. Livelli negativi del margine di struttura sono tendenzialmente tollerabili in presenza di finanziamenti a medio-lungo termine che coprano la differenza. Se anche il secondario è negativo, il grado di rischio associato alla struttura patrimoniale è molto alto.

- Grado di indipendenza finanziaria: mezzi propri / (capitale investito – liquidità immediate)

Il grado di indipendenza finanziaria si calcola come rapporto tra mezzi propri e capitale investito, al netto delle liquidità immediate.

Esprime in quel misura il capitale investito (senza considerare la liquidità esistente) è finanziato dai mezzi propri e, perciò, è indipendente dai mezzi di terzi. Ad una buona indipendenza corrispondono potenzialità di crescita connesse al margine che l'impresa ha nella capacità di indebitarsi.

Una forte dipendenza dal debito è ovviamente un segnale preoccupante.

- Grado di indebitamento: mezzi terzi / mezzi propri

Il grado di indebitamento si calcola come rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri. Sintetizza la struttura finanziaria dell'impresa e si definisce sovente come rapporto di leva finanziaria (leverage) in ragione del cosiddetto effetto di leva finanziaria che l'indebitamento esercita sulla redditività dei mezzi propri.

A seconda dei modelli di analisi utilizzati, il leverage si calcola anche come rapporto tra capitale investito (total assets) e mezzi propri (equity). Il giudizio sul livello di leverage dipende dalla ricerca del giusto compromesso tra un impiego efficiente delle risorse prese a prestito e i possibili effetti negativi di un eccesso di indebitamento. Ovviamente un eccesso di indebitamento è un sintomo importante di un forte rischio di crisi.

Indicatori e indici della crisi – art. 13: abrogati

- Debt service coverage ratio a 12 mesi (DSCR): necessaria una programmazione finanziaria attendibile comprendete il budget di tesoreria.
 1. Approccio: risorse disponibili per il servizio del debito, date dal totale delle entrate di liquidità previste nei 12 mesi successivi, incluse le giacenze iniziali di cassa, meno tutte le uscite di liquidità, anche per oneri finanziari, previste per lo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi di debiti posti al denominatore / uscite previste contrattualmente per rimborso di quote capitale di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori nei successivi dodici mesi)
 2. Approccio: giacenze iniziali di cassa è FCFO (flussi finanziari attività operativa e attività di investimento OIC 10, non considerando i pagamenti previsti a fronte di debiti fiscali e contributivi arretrati e i pagamenti previsti per debiti di origine operativa con ritardi non fisiologici) + linee di credito disponibili utilizzabili nei 12 mesi / pagamenti previsti per capitale e interessi del debito finanziario + pagamenti dovuti per debiti fiscali e contributivi arretrati + pagamenti dovuti per debiti di origine operativa con ritardi non fisiologici

La pianificazione economico-finanziaria implica:

- Pianificazione strategica pluriennale
- Processo di budget con revisione ed aggiornamento periodici
- Previsioni dei flussi di cassa mensili con revisione ed aggiornamento periodici

Art. 2, a CCI: Crisi: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fa fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* -> pianificazione economico-finanziaria (vedi sopra).

Segnali – art. 3 CCI, comma 4

- Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
- Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
- Esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato almeno da 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni
- Esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies CCI, comma 1 (obbligo in capo a INPS, INAIL, AdE e Agente della riscossione di avvisare l'imprenditore invitandolo ad avviare la composizione negoziata/altre procedure nel caso in cui si verificano ritardi significativi ai pagamenti dovuti)
 - o INPS: ritardo di oltre 90 giorni per contributi maggiori del 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e maggiori di 15.000
 - o INAIL: ritardo di oltre 90 giorni per contributi maggiori di 15.000
 - o AdE: IVA scaduta risultante da comunicazione liquidazioni periodiche maggiore di 5.000
 - o Agenzia della riscossione: debiti scaduti da oltre 90 giorni e maggiori di 100.000 per imprese individuali, di 200.000 per le società di persone e 500.000 per le altre società

Test pratico (dalla camera di commercio): serve per una valutazione preliminare della complessità e della ragionevole perseguibilità del risanamento

- È effettuato mediante il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quello dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio
- Non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quando il risanamento dipende dalle capacità di adottare iniziative in discontinuità e dall'intensità delle stesse
- Si fonda principalmente su dati di flussi a regime che secondo la migliore valutazione dell'imprenditore possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare (autovalutazione)
- È pensato specialmente per i casi in cui non si dispone di una programmazione finanziaria formalizzata, che peraltro è necessaria per accedere alla composizione negoziata

Checklist: serve a supporto della redazione del Piano e per verificarne la coerenza e l'affidabilità

LEZIONE 24 – IL SISTEMA DI BILANCIO DELL'ENTE LOCALE – 09.03.2023

Riforma contabile – Legge 196/2009

L'art. 2, comma 6 modifica l'art. 2 della l. 42/2009: delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali (avevano schemi completamente diversi – bilancio di università, di asl, ... sono diversi):

- Affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione

Nell'ente pubblico è sempre esistita e comanda la contabilità finanziaria. A fini conoscitivi: le decisioni si prendono sulla base della contabilità finanziaria. Questo anche a livello statale, non solo a livello di enti locali.

- Adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo (schema obbligatorio)

Si mette insieme il bilancio del comune con le società partecipate dal comune (le partecipate). Questo perché, quando una società partecipata "chiude in perdita" (società private a partecipazione pubblica, solitamente SpA), chi paga è l'ente pubblico. Per fare in modo che ci sia più chiarezza e trasparenza informativa nel mondo del "gruppo pubblico" si è adottato il bilancio consolidato.

La riforma è stata fatta ed ha previsto:

- Art. 2, comma 1: adozione di sistemi contabili omogenei: le regioni e gli enti locali adottano la contabilità finanziaria cui affiancano a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo economico-patrimoniale
- Art. 11, comma 1: schemi di bilancio: le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati
- Art. 18: termine di approvazione dei bilancio:
 - o Il bilancio di previsione e il budget economico entro il 31.12 dell'anno precedente (con possibilità di deroga)
 - o Il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30.04 dell'anno successivo (si definisce rendiconto, non bilancio)
 - o Il bilancio consolidato entro il 30.09 dell'anno successivo (obbligatorio: comuni > 5'000 abitanti – per i "grandi enti")

Dal 2012 è stata avviata una sperimentazione per 3 esercizi finanziari (2012-2013-2014) con applicazione dal 01.01.2015.

Cosa è stata fatta con la sperimentazione:

- Affiancamento della CEP (contabilità economico patrimoniale) alla COFI (contabilità economico finanziaria) con una gestione parallela
- Applicazione dei principi contabili della COFI: negli enti pubblici ci sono principi contabili ad hoc per la contabilità finanziaria (sono 3: Allegato 2 – COFI, Allegato 3 – CEP, Allegato 4 – Bilancio Consolidato). La contabilità economica è un di cui della COFI
- Piano dei conti integrato
- Gli enti in sperimentazione adottano i seguenti schemi di bilancio:

- Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo pluriennale di competenza. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale delle regioni può essere costituito solo dal bilancio pluriennale comprensivo, per il primo anno, delle previsioni di cassa
- Rendiconto della gestione: costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale
- Schema di bilancio consolidato

La riforma contabile nella sostanza ha introdotto:

- Bilancio finanziario annuale di competenza e di cassa
- Bilancio pluriennale di competenza autorizzato
- Impostazione autorizzatoria e finanziaria: nell'ente pubblico devo autorizzare la spesa, non posso decidere di farla senza autorizzazione. Il bilancio pubblico è infatti autorizzatorio.
- Principio di competenza finanziaria rafforzata: es. si crea una buca e il comune deve intervenire, prima di questo principio si creavano degli impegni generici di massima, ora è necessario determinare in cosa consiste la spesa e dove (si deve creare un'imputazione nell'esercizio rilevante). Dall'impegno nasce il debito e soprattutto è necessario determinare la copertura per ogni anno.

Quando nella contabilità pubblica parlo di bilancio faccio riferimento al bilancio di previsione, non al consuntivo.

Sistemi contabili a confronto

Sistemi contabili:

1. Contabilità finanziaria:
 - Documenti principe: bilancio di previsione
 - Finalità: funzione amministrativa (ex ante), quindi funzione autorizzativa ("ti autorizzo a spendere per fare x"). L'autorizzazione è ex-ante.
 - Oggetto: valori finanziari (cassa-debiti-crediti-residui)
 - Metodo: partita semplice
2. Contabilità economico-patrimoniale
 - Documento principe: bilancio di esercizio
 - Finalità: osservazione della gestione e valutazione economica (ex post)
 - Oggetto: valori finanziari ed economici (cassa-debiti-crediti-costi-ricavi)
 - Metodo: partita doppia

La finalità della contabilità finanziaria è autorizzativa: l'ente pubblico ha il potere di prelevare in modo coattivo la ricchezza attraverso i tributi e ha la possibilità di autorizzare attraverso una separazione di compiti tra organi deliberativi (parlamento, consiglio regionale, consiglio provinciale, consiglio comunale) e organi esecutivi (governo, giunta regionale, giunta provinciale e giunta comunale).

Il D.lgs. 118/2011 conferma la finalità autorizzativa per la Contabilità Finanziaria (COFI): questa è un'anomalia perché, a differenza delle università dove la finalità autorizzativa è stata fatta per il budget economico (autorizzo -> spendi), la finalità autorizzativa è rimasta sulla COFI.

C'è un doppio sistema di autorizzazioni: il cittadino autorizza gli organi deliberativi che a loro volta autorizzano gli organi esecutivi (la giunta).

- La rilevanza di tutto quello che accade nell'ente locale è negli aspetti finanziari (entrate e uscite).
- La centralità nel sistema di bilancio pubblico del bilancio di previsione: conta più il bilancio di previsione che il rendiconto (il consuntivo). Quando si fa il bilancio di previsione dell'anno successivo si fa riferimento al bilancio di previsione dell'anno precedente.
- Adozione di un modello di controllo burocratico, centrato sul rispetto delle norme e non sui risultati gestionali.

Modello di contabilità finanziaria: rileva solo valori finanziari (entrate, uscite, crediti, debiti): rigido, formale burocratico (centralità degli atti) vs modello di contabilità economico patrimoniale: (rileva valori finanziari ed economici): flessibile, manageriale (centralità dell'impiego di risorse e dei risultati).

- COFI: Stato, regione, scuole
- COFI e CEP: Enti locali, ASL, aziende ospedaliere
- COFI, CEP, COAN (contabilità analitica – con approccio economico): ASL, Università

Solitamente la CEP è derivata dalla contabilità economico finanziaria con dei prospetti di riconciliazione (non si usa la partita doppia ma si aggiusta la partita semplice).

Aspetto finanziario della gestione

- **Rilevazioni preventive (prima del 01.01): documento cardine: bilancio di previsione**

Il documento unico di programmazione (DUP) sostituisce la relazione previsionale e programmatica (RPP) ed è diviso in due sezioni:

1. Sezione strategica (SeS): strumento di programmazione strategica, linee programmatiche di mandato, missioni e obiettivi strategici, caratteristiche della popolazione, del territorio, dell'economia insediata, orizzonte temporale del mandato amministrativo (cinque anni)
2. Sezione operativa (SeO): strumento di programmazione operativa, attuazione dei programmi, orizzonte temporale del bilancio di previsione pluriennale (tre anni).

Il bilancio di previsione pluriennale è il documento più importante dell'ente pubblico. È disciplinato da norme di legge, cambia per ogni ente pubblico (il bilancio dello Stato è diverso dall'ente locale) ed è uno strumento di programmazione triennale. "Se non si fa il bilancio cade la giunta". Prima della riforma c'era sia un bilancio triennale che uno annuale, è stato armonizzato tutto in un unico documento.

Questo bilancio ha carattere autorizzatorio: è un atto formale attraverso il quale gli organi elettivi attuano le decisioni di finanza pubblica, autorizzando gli organi esecutivi al prelievo coattivo di ricchezza ed al relativo impiego (modificato con riforma – ora è triennale).

Ha inoltre carattere pluriennale: strumento di programmazione a medio termine (3 anni) che contiene le previsioni sugli andamenti delle entrate e delle spese.

Le previsioni possono essere di cassa o di competenza.

Le previsioni di cassa considerano le entrate da riscuotere e le spese da pagare nel periodo considerato (indipendentemente dal sorgere del momento giuridico). Non posso prevedere un avanzo. Le entrate coincidono con le spese. Es: momento in cui incasso la multa

Le previsioni di competenza riportano le entrate che si ha diritto a riscuotere (accertate) e le spese che si ha diritto a pagare (impegnate) indipendentemente dalla fase materiale (da quando incasso/pago). Es: momento in cui faccio la multa (redigo il verbale).

Principi contabili:

- Annualità: periodo di riferimento comune
- Unità: tutte le entrate finanziano tutte le spese in modo complessivo ed indistinto
- Universalità: iscrizione di tutte le entrate e le spese
- Veridicità: cifre attendibili e significative
- Chiarezza: comprensibilità del bilancio
- Integrità: iscrizione di tutte le entrate e le spese a lordo (es. costo + IVA -> uscita)
- Specificazione: analiticità e puntualità della struttura di bilancio
- Pubblicità: adeguata divulgazione del bilancio
- Equilibrio di bilancio: corrispondenza tra entrate e spese; prudenza, flessibilità, coerenza, significatività e rilevanza, comparabilità e verificabilità, neutralità, competenza finanziaria, competenza economica, prevalenza della sostanza sulla forma

Bilancio di previsione annuale: regolato da principi, disciplinato da norma di legge e differente per tipologia di ente pubblico. La riforma ha cambiato lo schema di bilancio.

Entrate: entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequativa; trasferimenti correnti; entrate extratributarie; entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie; accensione prestiti, anticipazioni da istituto tesorerie/cassiere (per problemi di liquidità es. non vengono pagati tributi e multe); entrate per conto terzi e partite di giro.

Uscite: spese correnti; spese in conto capitale e spese per incremento attività finanziarie; rimborso prestiti, chiusura da anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere; uscite per conto terzi e partite di giro.

Iter per la predisposizione del bilancio previsionale:

1. Predisposizione del progetto di bilancio da parte degli organi preposti a partire dalle proposte dei dirigenti o responsabili dei settori e servizi
2. Presentazione all'organo esecutivo (la giunta), che struttura il bilancio dopo aver verificato le risorse disponibili
3. Approvazione da parte degli organi elettivi
4. Sottoposizione agli organi di controllo (parere dell'organo di revisione)

Se il bilancio non viene approvato cade la giunta. Equilibri: vincolo verticale di competenza (stanziamenti in competenza in entrata + avanzo = stanziamenti di competenza in uscita) e vincolo verticale di cassa (stanziamenti di cassa in entrata + fondo cassa = stanziamenti di cassa in uscita)

Piano esecutivo di gestione (PEG) è un documento di programmazione operativa con cui si assegnano obiettivi e risorse agli enti ed è articolato in capitoli e ha natura finanziaria (nonostante possa esserci scritto "costi" sono uscite).

Differenze tra bilancio di previsione negli enti pubblici e budget nelle aziende private: negli enti pubblici è obbligatorio con funzione autorizzativa, ha solo valori finanziari e ha valenza esterna mentre nelle aziende private è facoltativo con funzione previsionale, ha sia valori finanziari che economici e ha valenza interna.

Se il bilancio di previsione non è approvato entro il 31.12, per evitare la paralisi gestionale è previsto l'istituto dell'esercizio provvisorio: avviene solo con apposita autorizzazione formale da parte degli organi elettivi; non può essere concesso per un periodo superiore a 4 mesi; consente di impegnare mensilmente non più di 1/12 delle somme stanziare in bilancio (eccezione es. stipendi).

- **Rilevazioni concomitanti (tra il 01.01 e il 31.12): gestione del bilancio**

Il ciclo dell'entrata si distingue in tre momenti:

1. Accertamento: momento giuridico in cui sorge, per l'ente pubblico, il diritto alla riscossione di determinate somme;
2. Riscossione: fase materiale in cui il debitore paga la somma dovuta. Non è ancora nelle casse dell'ente ma in quelle della banca;
3. Versamento: effettuato dagli agenti di riscossione presso l'istituto di tesoreria (trasferimento dalle casse della banca a quelle dell'ente).

Residui attivi: entrate accertate ma non riscosse o riscosse ma non versate (come se fossero dei crediti ancora da incassare). Residui di un ciclo di entrata che non si è concluso.

Diseconomie di entrata: differenza tra entrate previste ed entrate accertate (mancate entrate).

Il ciclo di spesa si distingue in quattro momenti:

1. Impegno: fase giuridica del sorgere del debito;
2. Liquidazione: fase in cui si individua con certezza la somma da pagare e la persona del creditore (es. arriva la fattura);
3. Ordinazione: l'azienda pubblica dà ordine al tesoriere di pagare (tramite il mandato);
4. Pagamento: il tesoriere esegue il pagamento

Residui passivi: spese impegnate ma non ordinate, o ordinate ma non pagate (come se fossero dei debiti ancora da pagare). Residui di un ciclo di uscita che non si è concluso.

Economia di spesa: differenza tra spese previste e spese accertate (mancate spese, ho speso meno).

- **Rilevazioni consuntive (dopo il 31.12): rendiconto**

Finalità del rendiconto:

- Formale: controllo sugli atti, ossia verifica dei limiti autorizzativi
- Giuridica: legata al sorgere di determinate responsabilità (amministrative – del dirigente - o contabili – copertura finanziaria, esiste un'entrata che copre la spesa)
- Politico-costituzionale: legata al rispetto dei limiti costituzionali
- Tecnico-contabile: in cui si evidenzia la sintesi del risultato di gestione (risultato della gestione amministrativa: finanziario e risultato della gestione di competenza: economico-patrimoniale), la determinazione dei residui (nel rendiconto avrò indicazione della gestione dei residui di tutti gli anni precedenti – logica finanziaria), economie e diseconomie

Avanzo di gestione: residui legati al singolo esercizio, dovrebbero tendere a zero. Avanzo di amministrazione: residui passati, dovrebbe essere basso (ho smaltito tutti i residui). Economie e diseconomie indicano di quanto ho sbagliato le previsioni.

- Controllo economico: verifica dei risultati raggiunti in funzione della responsabilità assegnata
- Comunicativa: che porta a informare la comunità sull'andamento della gestione
- Benchmarking: per valutare il livello di efficienza dei servizi pubblici

Rendiconto dei comuni: tre documenti

1. Conto del bilancio: risultato della contabilità finanziaria:

- a. Entrate: titoli (secondo la fonte di provenienza delle entrate es. entrate correnti), tipologie (in base alla natura delle entrate es. imposte e tasse), fondo pluriennale vincolato (come devo gestire le spese sia per quelle correnti che in c/capitale), accertamenti/riscossioni in c/competenza (quest'anno) e in c/residui (riguarda esercizi precedenti), maggiori o minori entrate
 - b. Spese: missioni (le funzioni principali e gli obiettivi strategici), programmi aggregati omogenei di attività, titoli /correnti, c/capitale, ...), fondo pluriennale vincolato (per ogni programma – collegato alle entrate), impegni/pagamenti in c/competenza e in c/residui, economie di spesa (non ci sono maggiori spese dato che non si può avere maggiori spese dato il vincolo di bilancio entrate = uscite. Se abbiamo previsto entrate per 100, possiamo avere maggiori entrate, ma se abbiamo previsto spese per 100, non possiamo avere spese maggiori dato fine autorizzativo del bilancio)
2. Stato patrimoniale (o conto del patrimonio). I criteri di valutazione non sono quelli del 2426 cc ma ad hoc per lo stato patrimoniale dell'ente locale. Nella voce E, oltre a ratei e risconti ci sono contributi agli investimenti (specificazione dei contributi agli investimenti tra rate e risconti).
 3. Conto economico: modello scalare con componenti positivi (tributi) e negativi della gestione, una gestione finanziaria, una gestione straordinaria e le imposte sul risultato d'esercizio.

Il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuisce all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Gruppo amministrazione pubblica (si mette insieme l'ente pubblico con la partecipata):

- DEF: nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione
- Comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica.

NB: ai fini dell'inclusione non rileva la forma giuridica e differenza natura dell'attività svolta.

Il riaccertamento dei residui

A cadenza annuale si effettua una ricognizione dei residui (delibera di Giunta) allo scopo di verificare:

- La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito (entreranno o meno?)
- L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno
- Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti

- La corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio (il credito esiste ancora? Quando verrà incassato? Alternativamente devo stralciare -> con effetto in contabilità economica e riduzione delle spese).

LEZIONE 26 – LE ANALISI PROSPETTICHE – IL BUDGET DI CASSA E IL BILANCIO PROFORMA – 13.03.2023

Il bilancio pro-forma

Il bilancio preventivo “pro-forma” consiste nella traduzione in grandezze contabili delle ipotesi relative allo svolgimento prospettico della gestione. La dottrina spesso individua come “bilancio pro-forma” un bilancio “simulato”, esposto in una versione non ufficiale (es. situazione infrannuale).

La redazione del bilancio pro-forma (in ottica prospettica) richiede di:

- Individuare le variabili reddituali, patrimoniali e finanziarie critiche
- Modellare attraverso opportune formule le loro relazioni
- Predisporre i prospetti di sintesi: conto economico, stato patrimoniale e “rendiconto finanziario” prospettici

Le tipiche informazioni da acquisire per predisporre un bilancio pro-forma attengono principalmente:

- Allo sviluppo delle vendite e del correlato ciclo operativo
- All’andamento atteso dei prezzi-costo e dei prezzi-ricavo
- Alle dinamiche di capitale circolante che l’impresa intende adottare: politiche dell’incasso dei crediti, pagamento dei fornitori e gestione del magazzino
- Al programma degli investimenti e delle politiche di ammortamento
- Ai piani di accensione/rimborso di finanziamenti
- Agli ulteriori canali di finanziamento disponibili
- Alla gestione tributaria

Solitamente l’ordine logico è partire da una previsione economica, sulla base delle previsioni economiche vengono redatte le proiezioni di situazione patrimoniale (capitale circolante e investimenti) e l’output finanziario (rendiconto finanziario prospettico) è un derivato di queste proiezioni. Questo non accade con il budget di cassa.

Suddivisione della pianificazione finanziaria in base all’orizzonte temporale:

- Pianificazione a medio-lungo termine (predisposizione di un business plan):
 - o Quantificazione dei fabbisogni della strategia aziendale (a seguito di individuazione dell’evoluzione operativa)
 - o Mantenimento dell’equilibrio tra impieghi e fonti di capitale
 - o Individuazione delle opportune forme di finanziamento durevoli
- Pianificazione a breve termine (budget di cassa):
 - o Equilibrio monetario tra entrate e uscite di cassa per mantenere la liquidità aziendale: un’azienda può essere anche dotata di una buona gestione operativa, ma possono crearsi dei disequilibri di cassa, non potendo quindi soddisfare alle proprie obbligazioni (es. a causa di stagionalità)
 - o Predisposizione delle linee di credito idonee

Strumenti di pianificazione finanziaria

Criticità nella pianificazione finanziaria a fronte di fattori di mercato e di calo della domanda, deterioramento del ciclo monetario aziendale (difficoltà negli incassi o fornitori particolarmente bravi che chiedono il pagamento immediato) o inasprimento delle condizioni di accesso al credito (banche che rinnovano con difficoltà gli affidamenti).

Questo comporta una difficoltà di sostenimento del debito e nel breve termine criticità nella gestione degli affidamenti.

Strumenti di pianificazione finanziaria: strumenti che misurano i flussi in ingresso e in uscita (entrate e uscite monetarie).

- Piano finanziario (rendiconti finanziari prospettici annuali): supporta la pianificazione a lungo termine e verifica la sostenibilità dei piani strategici.

Metodologicamente è “derivato” da proiezioni economico-patrimoniali (ordine logico economico-patrimoniale che mi danno il finanziario)

- Budget di cassa: programmazione della tesoreria, verifica dell’adeguatezza degli affidamenti bancari e determinazione degli oneri finanziari a breve (sussistenza delle disponibilità liquide in corso d’anno, anche con cadenza mensile). Il budget di cassa è spesso molto dettagliato (es. a livello di singolo F24 pagato, ciclo pagamento stipendi e contributi, ...).

Metodologicamente è elaborato sulla base di proiezioni economiche e “generate” proiezioni patrimoniali (è esso stesso che genera le proiezioni patrimoniali del bilancio pro-forma). Ordine logico economico e alcune parti patrimoniali che mi danno il budget di cassa stesso da cui si determina il patrimoniale di fine esercizio.

Il budget di cassa

Finalità:

- Pianificazione a breve termine
- Evoluzione mensile dei fabbisogni finanziari articolato tramite la contrapposizione tra entrate e uscite di cassa.

Viene effettuato sulla base di uno sviluppo orizzontale che si articola mese per mese (è rolling con orizzonte temporale pari ad un anno). Presuppone un dettaglio analitico delle voci generative di entrate e uscite monetarie.

È un effetto finanziario di avvenimenti già pianificati: le ipotesi (di breve termine in questo caso) sono elaborate a livello di dati economici (ricavi e costi attesi) e ipotesi di cash-conversion di questi dati economici (ipotesi di gestione del capitale circolante – giorni creditori e debitori, rotazione di magazzino, piano di investimenti).

Il focus è sulle disponibilità liquide e sull’indebitamento finanziario a breve. Le proiezioni di lungo termine si focalizzano sull’indebitamento complessivo, le proiezioni di breve termine sul saldo di cassa e sulle concessioni di credito di breve termine delle banche: riesco a sostenere tutti i pagamenti nel tempo.

Il budget di cassa è quindi la rappresentazione annua delle entrate e delle uscite di cassa (tutte le entrate e uscite monetarie, anche riguardo la gestione non caratteristica) previste generalmente su base mensile. È finalizzato alla previsione dei saldi di periodo (disponibilità liquide e affidamenti) per provvedere tempestivamente alla copertura. È oggetto di verifica consuntiva per migliorare la pianificazione successiva e normalmente viene aggiornato costantemente con tutte le informazioni disponibili diventando uno strumento più aggiornato della pianificazione pluriennale (business plan).

Predisposizione di un budget di cassa

Lo schema essenziale di un budget di cassa prevede:

- Totale entrate finanziarie
- Totale uscite finanziarie
- Saldo (mensile)
- Saldo iniziale
- Saldo progressivo
- Stima degli interessi/oneri finanziari
- Saldo finale

Il budget di cassa non è un compito demandato unicamente al direttore amministrativo-finanziario. Di regola dovrebbe costituire un'interazione tra tutte le funzioni aziendali: il budget delle vendite verrà elaborato dalla funzione commerciale e sarà la base su cui si stimeranno le entrate da ricavi. Il budget costi operativi verrà dato dalle funzioni aziendali di riferimento di ogni categoria di costi, le uscite dagli investimenti o il realizzo di questi sarà determinato dal top management aziendali e dalle eventuali posizioni (marketing, ...). L'accensione o la chiusura investimenti sarà determinato dalla funzione finanziaria. La distribuzione dividendi o l'eventuale aumento di capitale sarà di competenza dei soci.

La costruzione del budget di cassa si basa inizialmente dai dati economici per poi basarci sui dati patrimoniali di partenza:

- dati provenienti dal conto economico prospettico (ricavi -> entrate, costi -> uscite, aggiustati per il principio di cassa e non competenza). Costi e ricavi sono considerati nel momento in cui muovono la liquidità. Si deve considerare l'esistenza dell'IVA. Si devono escludere i costi con natura non monetaria (ammortamenti e accantonamenti)
- dati provenienti dalla situazione patrimoniale iniziale: lo stato patrimoniale prospettico sarà la risultante tra il budget economico e il budget di cassa. La situazione patrimoniale di partenza avrà iscritta delle poste con movimenti di cassa (es. debiti verso fornitori e crediti verso clienti). Ci sono inoltre voci che non hanno impatto sul conto economico ma originano una movimentazione finanziaria (es. aumenti di capitale, dividendi, accensione e rimborsi di finanziamenti, investimenti e disinvestimenti, utilizzo fondi rischi).

La predisposizione di un budget di cassa avviene a valle della predisposizione di un business plan, una serie di attività preliminari, la costruzione del modello, attività del controllo e la formalizzazione del documento (per consentire di distribuire incarichi, competenze e responsabilità a tutte le funzioni interessate).

1. Attività preliminare: ipotesi che abbiamo già utilizzato per la redazione del budget economico-patrimoniale (primo anno di proiezione del business plan). Sulla base del budget economico ci si focalizzerà sugli aspetti finanziari (criteri di cash-conversion). Raccolta di tutte le informazioni economiche-patrimoniali che possono influire sull'andamento della liquidità in corso d'anno.
2. Il budget economico deve poi essere mensilizzato ottenendo dalle varie funzioni eventuali informazioni aggiuntive (es. ricorso alla cassa integrazione, altre contingenze, ...).
3. Il modello dovrebbe prevedere una determinazione separata:
 - a. delle entrate operative,
 - b. delle uscite operative (stipendi, contributi, TFR a fondi),
 - c. entrate e uscite di natura straordinarie,
 - d. entrate legate al piano di investimento e al finanziamento,
 - e. calcolo della posizione IVA

Nella pratica possono svilupparsi degli scostamenti tra effettivo e preventivo. Gli scostamenti devono essere individuati il prima possibile al fine di coprire eventuali scoperti (es. agisco sulle leve operative (dilazione i pagamenti, anticipo gli incassi, ...) o su quelle di finanziamento rivolgendomi alle banche).

Esempio di costruzione di un budget di cassa

Budget economico mensilizzato con risultato dell'esercizio ripartito nelle varie mensilità fino al reddito operativo

1. Sono determinate le ipotesi:
 - Vendite di budget con tempistica di incasso a 150 giorni per il 50% e a 180 giorni per il restante 50%
 - Il pagamento degli acquisti (costi che danno origine ad una fatturazione) sono per il 60% immediato e per il 40% ad un mese
 - Il costo del lavoro ai fini di cassa presenta una doppia mensilità a Giugno e a Dicembre (13 e 14esima). Il costo del lavoro è pari al netto in busta per il 50%, per il 43,25% dai contributi agli enti previdenziali e per il rimanente 6,75% dal TFR.
 - I crediti verso clienti al 31.12 dell'anno 0 (esistenti) saranno incassati del 25% in ognuno dei primi 4 mesi
 - Il pagamento dei debiti commerciali è previsto per il 100% nel mese di Gennaio
 - Verrà effettuato un investimento di produzione per 7.5m a marzo con pagamento a giugno. In giugno accendo un finanziamento di pari importo al tasso del 4% e con rimborso a capitale nell'anno successivo.
 - Le ulteriori necessità di finanziamento vengono coperte tramite finanziamento di breve termine al tasso del 6% (necessità risultanti dal budget di cassa)
 - Aliquota IVA al 20%, aliquota di imposta al 50%, anticipo di imposta per 2m da effettuare a Maggio e a Novembre per il 50% dell'importo. Il fondo TFR accantonato rispetta il vecchio meccanismo (come un fondo rischi, no fondo pensione).
 - Nessuna variazione di magazzino
2. Identificazione delle poste operative:
 - Entrate operative: incassi dei crediti verso clienti dell'esercizio precedente e incassi dei ricavi ivati (dato che incasso anche l'IVA). Le vendite degli ultimi mesi dato che non saranno incassati, sono la prima componente dello stato patrimoniale (crediti verso clienti e IVA).
 - Uscite operative: stessa applicazione di quanto sopra per i debiti verso fornitori e i costi operativi
3. Costo del lavoro: sulla base delle ipotesi di cui sopra. I contributi del mese sono pagati il mese successivo, quindi sono traslati rispetto al netto in busta. Il TFR non ha effetti monetari considerando che è solo accantonato.
4. IVA: a credito (costi operativi), a debito (vendite) e IVA su investimenti. Se il saldo IVA è a credito, si potrà non versare l'IVA nei periodi successivi.
5. Imposte: imposte, anticipi e acconti (crediti e debiti verso l'erario)
6. Investimenti e finanziamenti: acquisto dell'impianto (esborso e effetto IVA) e accensione del finanziamento (cash-in e interessi passivi)
7. Compilazione dello schema di budget:
 - a. Entrate operative
 - b. Uscite operative
 - c. Flusso della gestione corrente (saldo)
 - d. Investimenti
 - e. Imposte

- f. Flusso operativo (saldo)
 - g. Accensione mutuo
 - h. Rimborso mutuo
 - i. Interessi passivi mutuo
 - j. Flusso di cassa (saldo)
 - k. Banca iniziale
 - l. Banca finale (banca iniziale + flusso di cassa)
 - m. Interessi passivi maturati $(\text{banca iniziale} + \text{banca finale}) / 2 * \text{tasso di interesse}$
 - n. Interessi passivi c/esborso (interessi passivi pagati)
 - o. Flusso complessivo
8. Compilazione del conto economico risultante e successivamente dello stato patrimoniale risultante (stato patrimoniale pro-forma) partendo dallo stato patrimoniale iniziale

LEZIONE 27 – ANALISI DI UN CASO SUL BILANCIO DELL'ENTE LOCALE – 14.03.2023

Documento unico di programmazione (DUP)

Documento unico di programmazione 2023 (2023-2025) del Comune di Milano:

- Copertina: DUP 2023-2025, è un documento triennale, aggiornato su base annuale
- Indice
- Premessa: riferimenti normativi e articolazione in sezione strategica (sviluppo delle linee programmatiche di mandato) e in sezione operativa (collegamenti con il bilancio di previsione).
- Sezione strategica (SES): segue il mandato, include le linee programmatiche di mandato da cui si parte con il programma elettorale, le missioni e gli obiettivi strategici (riferiti al singolo ente e riepilogo per tutto il gruppo). Contiene una sezione di contesto e di impatto economico: caratteristiche generali della popolazione, del territorio, economia globale insediata.

Le linee programmatiche di mandato sono approvate dal consiglio comunale. Ogni missione è calata in differenti obiettivi strategici. Il bilancio diventa la manifestazione economica di quella strategia, gli indicatori sono quindi rilevanti al fine di perseguire le missioni.

- Sezione operativa (SEO): segue il bilancio di previsione. Contiene l'analisi delle missioni e gli obiettivi strategici, il programma operativo per ogni obiettivo, le direzioni e la descrizione di ogni finalità.
- Firme.

Il bilancio

Il bilancio di previsione finanziario è sia annuale che pluriennale (non ci sono più due documenti). È composto da:

- Entrate e spese
- Riepilogo generale di entrate per titoli

Ripartizione per titolo e tipologia, indicazione della denominazione e dei residui (è un bilancio di previsione, si parte dai residui presunti al termine dell'esercizio – poste finanziarie di un ciclo che non si è concluso, attivi per un ciclo di entrata e passivi per un ciclo di spesa – si parte dalle previsioni definitive del precedente esercizio e si arriva a quelle attese dei futuri). Avremmo un fondo pluriennale vincolato alle entrate e spese correnti così come per le spese in conto capitale. Se nell'anno precedente ho avuto un avanzo nell'esercizio lo utilizzo (anticipatamente o per fondo anticipazione liquidità). Le previsioni di cassa (fondo cassa) si basano sulle previsioni di cassa a fine dell'anno precedente, si determinano quindi le previsioni di cassa dell'esercizio successivo.

Le previsioni di cassa sono di competenza (entrate che andrò ad accertare) e di cassa (entrate che andrò a incassare). Le previsioni di cassa saranno più alte di quelle di competenza se ancora devo incassare entrate che ancora non ho incassato e sono relative ad anni precedenti.

Entrate correnti: Titoli I: politica fiscale, Titolo II: trasferimenti (finanziamenti comunitari, statali o regionali -> da enti sovraordinati rispetto al comune), Titolo III: politica dell'ente (di quante entrate ho bisogno: entrate relative a parcheggi, asili, trasporti -> tariffe da servizi dati alla collettività. Su questo titolo si pongono più residui dato che "faccio fatica ad incassare").

Entrate in conto capitale: entrate da investimenti, contributi (agli investimenti), entrate da alienazioni. Titolo 5: riduzioni da attività finanziarie. Finanziamento per accensione prestiti e altri

finanziamenti a medio-lungo termine. Anticipazioni (quando non ho liquidità). Titolo 9: partite di giro (si compensa con le spese per partite di giro – dall'altra parte).

- Riepilogo generale di spese per titoli: anche qui viene definita la missione, i programmi e i titoli
- Emissioni
- Quadro generale riassuntivo
- Equilibri di bilancio
- Tabelle e allegati (es. tabella degli avanzi, risultato di amministrazione con quote vincolate e destinate, la composizione per missioni e programmi, la composizione per accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, l'utilizzo dei contributi, parametri di deficiarietà)

Piano esecutivo di gestione (PEG)

Il PEG è una sorta di budget ma a differenza di questo è di natura esclusivamente finanziaria. Ci sono entrate per titoli, tipologie e categorie e il collegamento tra titoli-missioni-programmi. Vengono riprese dal bilancio le entrate (con le relative previsioni). Nella parte iniziale ha quindi un'ulteriore suddivisione delle voci di bilancio, quindi con la missione e la tipologia (ulteriore articolazione).

Il PEG ha come particolarità l'articolazione in centri di responsabilità e obiettivi (centro di responsabilità, capitolo, articolo, numero, descrizione del PEG, piano dei conti, cassa e competenza).

Rendiconto

È fatto per rendere conto dell'attività svolta dall'ente. Contiene il conto del bilancio: il consuntivo finanziario degli enti locali.

È presente poi il conto economico e lo stato patrimoniale (contabilità economica), una serie di allegati (prospetto dimostrativo dell'avanzo, elenco analitico delle risorse, composizione spese e programmi, accertamenti, impegni, parametri di deficiarietà – per vedere se l'ente è in salute oppure no).

Nel rendiconto si parte da titoli e tipologia, denominazione (così come nel bilancio di previsione) e poi ci si sposta su (aspetti differenti da bilancio di previsione):

- residui attivi ad inizio anno,
- previsioni definite di competenza,
- previsioni definitive di cassa
- riscossioni (per vedere se si è chiuso il ciclo) di competenza (dell'anno chiuso) e di cassa (catene -> riscossioni in conto residui)
- riaccertamento dei residui (per evitare problemi di dissesto)
- maggiori o minori entrate
- residui attivi (entrate accertate ma non riscosse -> crediti) di competenza (quest'anno) e di esercizi precedenti e diseconomie/economie di entrata (maggiori o minori entrate)
- residui passivi (somme impegnate ma non liquidate/pagate -> debiti) di competenza (quest'anno) e di esercizi precedenti, fondo pluriennale vincolato ed economie di competenza (minori uscite).
- Quadro generale riassuntivo: principali saldi e chiusura in avanzo o disavanzo (entrate accertate inferiori a spese accertate)
- Risultato di competenza e risultato di amministrazione (gestione di competenza con tutti i residui)

Cosa vedere in un rendiconto? Quanti residui nuovi si sono formati, quanti residui vecchi ho smaltito e se le previsioni erano attendibili.

LEZIONE 31 – LA REDAZIONE E L'ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO – 20.03.2023

L'evoluzione della situazione patrimoniale è originata da flussi economici e flussi finanziaria.

- Quantità stock: si misurano come consistenze con riferimento ad un momento fissato nel tempo (passato o futuro). Es. banca
- Flussi: si misurano come variazioni con riferimento ad un periodo di tempo (passato o futuro)

Le quantità stock trovano rappresentazione nello stato patrimoniale di bilancio e necessitano di un processo di valutazione.

Le quantità flusso sono flussi lordi e flussi netti (dipendono dalla somma algebrica di flussi positivi e negativi). I flussi sono la causa delle (e si misurano in termini di) variazioni delle quantità stock. I flussi possono essere economici o finanziari.

- Flussi economici: determinano la variazione dello stock di ricchezza netta a disposizione dell'impresa (patrimonio netto). Trovano rappresentazione nel conto economico di bilancio (somma dei flussi economici -> reddito d'esercizio)
- Flussi finanziari: determinano la variazione delle quantità stock che compongono la ricchezza netta aziendale (elementi attivi e passivi del patrimonio). Trovano rappresentazione nel rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è uno strumento informativo, componente obbligatoria del bilancio d'esercizio (**art. 2423 cc, comma 1 – OIC 10 – IAS 7**) salvo per imprese di piccole dimensioni che sono esentate a redigerlo.

Contiene una rappresentazione sintetica delle modalità di svolgimento della gestione dell'impresa in un determinato periodo di tempo in termini di contrapposizione tra:

- Flussi finanziari con significato di impieghi di risorse finanziarie
- Flussi finanziari con significato di fonti di risorse finanziarie

OIC 10: "fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e la solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi".

IAS 7: "è utile per gli utilizzatori del bilancio per accertare la capacità dell'impresa a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e per determinare la necessità del loro impiego".

Il rendiconto finanziario consente di osservare:

- Il contributo dato dalla gestione economica, in termini di produzione netta o di consumo netto di risorse finanziarie;
- Le modalità attraverso le quali l'impresa ha impiegato le risorse finanziarie disponibili, nonché i canali di approvvigionamento sfruttati per poterne disporre, nell'ambito dei processi di investimento e di finanziamento messi in atto (cosa ha fatto e da dove vengono le risorse).

Due "famiglie", in relazione ai fenomeni che determinano modificazioni di diversi aggregati parziali di risorse finanziarie, ai quali siano riferibili aspetti significativi di svolgimento della gestione:

- Capitale Circolante Netto (variamente definito): la variazione di un impiego o di una fonte è un flusso finanziario in quanto si accompagna ad una variazione quantitative del CCN. Si occupa dei fenomeni di gestione (corrente) che influiscono sulla dimensione del CCN, inteso

come fondo di valori relativi alla “gestione operativa corrente”. Evidenzia l’attitudine della gestione a produrre o consumare risorse finanziarie di CCN.

- Liquidità (variamente definito): la variazione di un impiego o di una fonte è un flusso finanziario in quanto si accompagna ad una variazione della liquidità. Si occupa dei fenomeni di gestione che influiscono sulla dimensione della liquidità, studia i processi svolti a mantenere l’equilibrio di “tesoreria”. Evidenzia l’attitudine della gestione a produrre o consumare risorse finanziarie liquide.

OIC 10 – la risorsa finanziaria presa a riferimento: *“il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle disponibilità liquide. Sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa, anche espressi in valuta estera”.*

Contiene quindi movimentazioni (flussi finanziari di cassa positivi e negativi) della cassa (disponibilità liquide – liquidità immediate: liquidità di cui dispone l’impresa e che consente di effettuare pagamenti immediatamente e senza sostenere costi).

Il rendiconto finanziario è quindi caratterizzato da oggettività: non risente dei processi valutativi/soggettivi.

IAS 7 – la risorsa finanziaria presa a riferimento: *“i flussi finanziari sono le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista, le disponibilità liquide ed equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti ad un irrilevante rischio di variazione del loro valore. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o altri scopi, gli scoperti bancari sono inclusi se formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un’entità. Dai flussi finanziari sono esclusi i movimenti tra elementi che costituiscono disponibilità liquide o mezzi equivalenti perché essi fanno parte della gestione della liquidità di un’entità piuttosto che della sua attività operativa, di investimento e di finanziamento”*

C’è minore oggettività e più disomogeneità rispetto a quanto definito dall’OIC 10. Es: titoli di stato a brevissimo termine sono inclusi.

Struttura del rendiconto finanziario – OIC 10:

- Attività operativa: questa gestione economica produce o assorbe cassa?

La gestione reddituale comprende anche le gestioni accessori. È disegnata “per esclusione”: vi rientrano gli altri flussi non ricompresi nella gestione di investimento e finanziamento.

Il metodo per la determinazione del flusso finanziario dell’attività operativa: il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari).

Il flusso finanziario derivante dall’attività operativa è determinato con il metodo indiretto. Il flusso finanziario dell’attività operativa può essere determinato anche con il metodo diretto.

- Attività di investimento: quali sono le risorse impiegate e recuperate dall’attivo?

Nell’attività di finanziamento vi rientrano pagamenti e incassi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziari ma anche delle attività finanziarie

non immobilizzate. Sono flussi di disponibilità liquide derivanti dalla cosiddetta “gestione dell’attivo”: cioè, operazioni di investimento e di disinvestimento relative ad elementi diversi da quelli rilevanti nella gestione del capitale circolante (assorbiti nei flussi dell’attività operativa).

- Attività di finanziamento: quali sono le risorse impiegate e recuperate dal passivo?

Riguarda i flussi derivanti dalle operazioni di gestione finalizzate al reperimento delle risorse finanziarie da fonti alternative, “sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito” comprese le variazioni dei debiti a breve termine, anche se finalizzati alla copertura di fabbisogni correnti e perciò riconducibili alla complessiva gestione del capitale circolante.

Alla base della redazione del rendiconto finanziario vige il principio della derivazione dei flussi finanziari dai dati di bilancio. Questo comporta:

1. Il calcolo delle differenze patrimoniali e interpretazione di queste come impieghi o fonti
2. Assimilazione a flussi finanziari dei dati di conto economico interventi e applicazione di interventi correttivi per eliminare l’effetto dell’applicazione del principio di competenza ed eliminare l’effetto di operazioni contabili non significative dal punto di vista finanziario

LEZIONE 33 – LA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI – 22.03.2023

Un processo di investimento è identificato da uno o più flussi monetari in uscita dai quali ci si attende che saranno generati nuovi flussi monetari in entrata.

I criteri di valutazione degli investimenti

I principali criteri utilizzati ai fini della valutazione degli investimenti sono:

- Il valore attuale netto (“VAN”, “Net Present Value” o “NPV”)
- L’indice di redditività (“IR”, “Profitability index” o “PI”)
- Il tempo di recupero (“Payback period”)
- Il tasso interno di rendimento (“TIR”, “Internal Rate of Return” o “IRR”)

II VAN

$$\text{VAN} = - \text{Inv} (t_0) + \text{sommatoria FCF} / (1+r)$$

Il criterio del VAN è considerato lo strumento più affidabile per la stima della convenienza economica a intraprendere un nuovo progetto di investimento.

La regola del VAN: tutti i progetti con VAN > 0 devono essere accettati. Un VAN positivo attesta la capacità dell’investimento di:

- Generare flussi finanziari attesi “differenziali” di entità superiore ai flussi finanziari in uscita necessari per la sua realizzazione;
- Residuare disponibilità finanziarie da destinare ad ulteriori impieghi;
- Fornire un’adeguata remunerazione del capitale impiegato nell’operazione

Si tratta di definire:

- L’entità e la distribuzione temporale dei flussi finanziari rilevanti

Sono flussi finanziari rilevanti esclusivamente i flussi differenziali (incrementali) che costituiscono una diretta conseguenza della realizzazione del progetto (vedi casistiche particolari -> costi sommersi/sunk cost e costi opportunità) e i potenziali effetti collaterali (erosivi o sinergici) rispetto ad altri progetti.

Flussi operativi = EBIT – Imposte + Ammortamenti; altri flussi: investimenti e disinvestimenti in capitale operativo

- Il valore del tasso di attualizzazione (“r”)

Il tasso di attualizzazione è il costo medio ponderato del capitale (“Weighted average cost of capital” o “WACC”).

$$\text{WACC} = \text{Re} * \text{E}/(\text{D+E}) + \text{Rd} * (1-\text{tc}) * \text{D}/(\text{D+E})$$

$$\text{Re} = \text{Rf} + \text{B} (\text{Rm} - \text{Rf}) \rightarrow \text{CAPM (Capital Asset Pricing Model)}$$

Rf = solitamente obbligazione governativa a medio lungo termine

- La durata del periodo di attualizzazione fondato su una previsione analitica dei flussi (nonché l’esistenza di un eventuale “terminal value” o di un “valore di recupero” dell’investimento). Per semplicità previsto uguale alla durata del progetto di investimento

II Profitability Index

$$PI = 1 + VAN / Inv (t_0) = \text{Flussi attesi} / Inv (t_0)$$

Il criterio del PI misura l'efficienza dell'investimento. Il PI è determinato dal rapporto fra il valore attuale dei flussi "differenziali" positivi generati dall'investimento e il flusso iniziale in uscita per la sua realizzazione.

La regola del PI: tutti i progetti con $PI > 1$ devono essere accettati.

Pro: in ipotesi di selezione fra progetti alternativi, può essere utile per ordinare i progetti per efficienza decrescente (scegliendo il progetto che massimizza il VAN complessivo)

Contro: non consente di individuare la "ricchezza" generata dal progetto

Il Payback period

Il criterio del payback period misura il numero di periodi necessari affinché i flussi finanziari attesi "cumulati" generati dall'investimento eguagliano l'importo del flusso iniziale in uscita per la sua realizzazione. Molte imprese determinano un limite temporale ("cutoff period") entro cui recuperare l'importo del flusso iniziale in uscita per la realizzazione dell'investimento.

La regola generale del payback period: accettare gli investimenti che presentano un payback period < alla durata del progetto.

In presenza di cutoff period: accettare gli investimenti che presentano un payback period < al cutoff period.

Esistono due versioni differenti del payback period:

- Il payback period "standard": utilizza il valore dei flussi generati dall'investimento alla data della loro manifestazione;
- Il payback period "attualizzato": utilizza il valore dei flussi generati dall'investimento attualizzato alla data di valutazione.

Il payback period attualizzato risulterà sempre uguale o inferiore al payback period standard.

Pro: Facilità di calcolo, uso e comunicazione. Considera i flussi monetari

Contro: non considera i flussi monetari generati nei periodi successivi al payback period, è un indicatore di rischio (esposizione temporale) ma non di rendimento, non considera l'entità del capitale iniziale per la realizzazione dell'investimento, non considera il valore finanziario del tempo e il costo del capitale (nella versione "standard").

L'IRR

L'IRR è il tasso di attualizzazione che rende di pari valore i flussi in uscita e in entrata di un investimento (ovvero che rende il $VAN = 0$).

$$VAN = 0$$

L'IRR rappresenta:

- Il rendimento lordo dell'investimento (lordo perché non considera il costo delle risorse utilizzate);
- Il costo massimo delle fonti di finanziamento che un progetto di investimento può supportare, affinché sia economicamente conveniente.

La regola dell'IRR: tutti i progetti che presentano un IRR > del costo del capitale devono essere accettati.

La trappola degli IRR multipli: cambiamento di flussi (positivi e negativi – da investimento o finanziamento). C'è un IRR diverso per ogni cambiamento di segno.

La scelta del criterio di valutazione

La scelta del criterio di valutazione da utilizzare dipende dalla tipologia di progetti. Questi possono essere caratterizzati da diversa cadenza temporale, dimensione durata (progetti non replicabili o replicabili).

- La selezione fra progetti con diversa cadenza temporale

Meglio utilizzare il VAN (o il PI). L'IRR "non cattura" in modo appropriato la diversa distribuzione temporale dei flussi dei due progetti: è un tasso interno di rendimento che non considera il costo del capitale (e ipotizza il reinvestimento dei flussi allo stesso tasso).

- La selezione fra progetti con diversa dimensione

Meglio utilizzare il VAN. L'IRR (e il PI) sono influenzati dalla scala del progetto. E' preferibile essere più ricchi o avere un maggior rendimento %?

- La selezione fra progetti con diversa durata

La scelta del criterio di valutazione da utilizzare in ipotesi di selezione fra progetti alternativi caratterizzati da diversa durata: non replicabili (VAN), replicabili (criterio dell'orizzonte temporale comune o del Flusso Annuo Equivalente – FAE).

Il criterio dell'orizzonte temporale comune prevede che i progetti siano valutati su un orizzonte temporale pari al minimo comune multiplo di quello dei singoli progetti (es. progetto A: 5 anni, progetto B: 3 anni -> minimo comune multiplo 15. Essendo progetti replicabili è possibile reiterare l'investimento fino a quando i due progetti non hanno termine nel medesimo anno).

Il criterio del flusso annuo equivalente (FAE) si basa sulla sostituzione del confronto tra i progetti A e B di diversa durata con il confronto tra due rendite C e D a rata costante (equivalenti, rispettivamente ai progetti A e B). La regola del FAE: il progetto a cui è associata la rendita con rata più elevata deve essere preferito.

$VAN = FAE * \text{Fattore di rendita}$

$\text{Fattore di rendita} = [1 - (1+r)^{-n}] / r$

$FAE = VAN / \text{Fattore di rendita}$

LEZIONE 37 – LE SCELTE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO FINANZIARIO: CALCOLO DI CONVENIENZA TRA EQUITY E DEBITO – 28.03.2023

- La struttura finanziaria dell'azienda: definizioni, componenti e obiettivi

Si intende il rapporto tra capitale di terzi (debito) e capitale proprio). È una scelta di medio lungo termine e richiede di considerare l'azienda nel suo insieme. Richiede una gestione consapevole e programmata (correttezza e diligenza) ed implica una classificazione delle attività e delle passività legate alla gestione caratteristica e alla struttura finanziaria (non più quindi una classificazione "temporale" corrente vs di medio, lungo termine).

Una struttura finanziaria così intesa è la risultante di scelte e strategie adottate dall'azienda. Per struttura finanziaria si intende quindi l'insieme delle fonti finanziarie utilizzate dall'azienda (i diversi titoli emessi).

Quale è la struttura finanziaria soddisfacente? Occorre domandarsi se esista una struttura che massimizzi il valore dell'azienda. Esiste un rapporto D (capitale di terzi o debito) e C (capitale proprio) che massimizzi gli interessi dei soci? Come si determina il rapporto ideale tra D e C?

Aspetti da considerare:

1. Rendimento per i soci (leva finanziaria) ma anche per i terzi
 2. Massimizzazione del valore del capitale economico dell'azienda
 3. Altri fattori: equilibrio, flessibilità, opportunità, ecc. ...
- **Capitale proprio e capitale di terzi, grandezze, indicatori economici e finanziari, correlazione economicità dell'azienda, il VAN**

Le componenti della struttura finanziaria: capitale proprio, quasi equity e debito.

Il capitale proprio (equity) è costituito dai mezzi conferiti dai soci all'atto della costituzione, da ulteriori aumenti di capitale, dalle riserve e dagli utili non distribuiti, al netto delle perdite non coperte.

In via semplificata: capitale sociale (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio, speciali) + riserve (sovrapprezzo, utili indivisi, rivalutazioni monetarie, ...)

Il cosiddetto quasi-equity: vengono considerate talune forme di finanziamento che formalmente non sono riconducibili al concetto di capitale di debito tipico, ma che in sostanza presentano talune caratteristiche del capitale proprio.

In via semplificata: obbligazioni convertibili, finanziamento dei soci (o del gruppo), la postergazione nelle Srl dei finanziamenti soci (Art. 2467 cc), debito subordinato.

Art. 2467 cc: *"Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.*

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento."

Il capitale di terzi, debiti a M/L termine: obbligazioni, mutui, leasing. Le principali caratteristiche dei debiti sono: obbligo alla remunerazione e al rimborso, sostenimento e deducibilità degli interessi passivi, assenza di diritti ad intervenire nella gestione.

Secondo una visura societaria: il capitale proprio ha remunerazione e rimborso incerti e determina il governo dell'azienda; il capitale di terzi è un costo per l'azienda, caratterizzato da un'incidenza del costo e con impatti sul trattamento fiscale, rischio di insolvenza.

- **La leva finanziaria**

Obiettivi di svolgimento delle indagini previsionali: modalità di copertura dei fabbisogni finanziari, fattibilità di investimenti e convenienza, limiti di convenienza e di scelta di investimento.

Fasi di svolgimento delle indagini previsionali:

1. Costruzione di un conto economico previsionale
 2. Analisi dei flussi di CCN di previsione
 3. Analisi della struttura finanziaria di previsione
- **La scelta della struttura finanziaria soddisfacente**

Una volta deciso un investimento (convenienza e opportunità), occorre stabilire a "quale" forma di copertura finanziaria ricorrere.

Come per gli investimenti, anche per i finanziamenti è possibile ricorrere al metodo del VAN per la valutazione economica finanziaria. Il VAN di un finanziamento è condizionato dal grado di efficienza del mercato.

Il VAN come criterio guida per l'approvazione di nuovi investimenti misura la variazione attesa di ricchezza che deriva dalla scelta dell'investimento. Il VAN corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi al netto dell'investimento iniziale per realizzare il progetto. La scelta del tasso di attualizzazione è legata, tra l'altro, alle caratteristiche di rischiosità dell'investimento (da aggiungere un premio al risk-free).

Indicatori di composizione dell'attivo e del passivo:

- a. Indici di liquidità:
 - Indice di liquidità: impieghi circolanti / debiti correnti
 - CCN: impieghi circolanti – debiti correnti
 - Indice di liquidità primaria: impieghi liquidi / debiti correnti
 - MT (margine di tesoreria): Impieghi liquidi – debiti correnti
- b. Indici di solidità patrimoniale:
 - Indice di indebitamento: totale debiti / patrimonio netto
 - Indice di indipendenza finanziaria: capitale proprio – totale impieghi
 - Debt Ratio: totale debiti / totale impieghi
 - MS (Margine di struttura): capitale proprio – impieghi fissi

Valori di riferimento:

- a. Posizione liquidità:
 - $CCN > Rimanenze$
 - Indice di liquidità > 1
 - $MT \geq 0$
 - Indice di liquidità primaria = 1
- b. Posizione di solidità patrimoniale:

- Indice di indipendenza > 0.55 e < 0.65
- MS >= 0

La struttura finanziaria è spesso indicata in modo sintetico attraverso il ricorso al livello di leva finanziaria, intendendo per tale il rapporto tra il totale del capitale di terzi (D) e quello del capitale proprio (C)

Leva finanziaria = D / C

Attraverso la leva finanziaria è possibile utilizzare il debito per aumentare il rendimento atteso del capitale proprio. Conseguentemente: $D/E = 1$ -> situazione neutra; $D/E > 1$ -> situazione da monitorare; $D/E < 1$ -> situazione di potenziale inespresso. Per R_i (rendimento capitale investito) > R_d (rendimento del capitale di terzi) -> conviene indebitarsi (crescita del valore).

Per i soci la struttura finanziaria soddisfacente è quella che consente di massimizzare il rendimento per gli stessi: l'indicatore di riferimento può essere il ROE quale rapporto tra il risultato dell'azienda e il capitale proprio. Ad una variazione della leva finanziaria corrisponde una variazione del ROE (variano gli Of che influenza il risultato e variano i mezzi propri).

Più in generale, la struttura finanziaria "soddisfacente" è funzione della situazione aziendale, di ambiente, degli obiettivi che l'azienda si pone. È necessario tener conto del rendimento per i soci, la valorizzazione del capitale d'azienda e la ricerca dell'equilibrio e della flessibilità.

- **Gli strumenti di finanziamento**

Patrimonio netto: capitale sociale, riserve, utili indivisi.

Aumento del capitale sociale: valore nominale e sovrapprezzo, diritto di opzione, caratteristiche delle azioni/quote). Profili giuridici: l'aumento del capitale, conferimenti e diritti di opzione (art. 2441 cc), categorie di azioni (art. 2348 cc), modifiche dell'atto costitutivo, patrimoni destinati.

Capitale di terzi: mutui (ipotecari, chirografari, ...), obbligazioni (convertibili e non convertibili, ...), leasing (operativi e finanziari, sale & lease back, ...). Caratteristiche: remunerazione e rimborso, trattamento fiscale e incidenza degli oneri finanziari, non danno diritti di partecipazione alla gestione.

Profili tributari: deducibilità interessi passivi (limiti art. 96 TUIR), dividendi ed interessi (art. 89 TUIR), agevolazioni sull'incremento del patrimonio (ACE), disciplina del leasing (art. 102 comma 7 TUIR).

- **La pianificazione finanziaria come strumento di gestione consapevole (gli assetti aziendali ex. art. 2086 cc)**

Le scelte di copertura del fabbisogno finanziario, nel nuovo scenario normativo (art. 2086 cc), integrano modalità di gestione consapevole e programmata:

- a. La gestione del rischio d'impresa
- b. Le responsabilità degli organi sociali
- c. La tecnica attuativa per gli assetti aziendali

La responsabilità degli organi sociali: l'istituzione di assetti aziendali, inclusi quelli per la programmazione finanziaria nella scelta degli investimenti, oltre che essere un dovere da rispettare (Trib. Milano 19/10/2019), possono rappresentare un'opportunità di miglioramento nella gestione e quindi un argine alle responsabilità. Garanzia della sostenibilità (in termini di assunzione di rischi consoni all'attività svolta) a tutela dell'affidamento del mercato e dei terzi.

La tecnica attuativa: il Trib. Cagliari (Sent. 188/2021) ha delineato i contenuti della tecnica e così:

1. Assetti organizzativo: sistema di gestione e monitoraggio dei rischi;
2. Assetti amministrativi: budget di tesoreria, strumenti di natura previsionale, reporting finanziari, piani aziendali;
3. Assetti contabile: rendiconti finanziari, analisi dei dati di bilancio

LEZIONE 38 – LE FORME TECNICHE DI FINANZIAMENTO BANCARIO – 29.03.2023

Tipologia di finanziamenti

- A breve termine (< 12 mesi – solitamente tra 2 e 3 mesi): volti a finanziare le necessità di capitale circolante operativo. La banca ha un limitato potere di controllo nell'utilizzo e solitamente richiedono poche o nulle garanzie, per questo il tasso di interesse è più alto dei finanziamenti a MLT.
 - o Apertura di credito
 - o Sconto e anticipazione bancaria
 - o Factoring
- A medio lungo termine (> 12 mesi): finanziamenti finalizzati alla copertura degli investimenti in capitale fisso dell'impresa (es. immobilizzazioni). Il costo dei finanziamenti aumenta all'aumentare della loro durata.
 - o Contratto di mutuo
 - o Contratto di leasing
 - o Prestito in pool

Apertura di credito

La banca mette a disposizione del cliente una linea di credito che il cliente può liberamente utilizzare per la copertura dei propri fabbisogni finanziari. Un'apertura di credito può essere:

- Crediti per elasticità di cassa
- Apertura di credito in conto corrente di natura ordinaria
- Apertura di credito assistita da garanzia (solitamente di natura ipotecaria).

È caratterizzata dalla circostanza che si tratta di un contratto tipico previsto dall'art. 1842 cc. È inoltre disciplinata dalle condizioni generali pattizie disciplinate dall'ABI.

Art. 1842 cc: *“L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.”*

La banca stabilisce un limite massimo di scoperto che il cliente può raggiungere. Il cliente può effettuare prelievi parimenti ripartiti nel tempo a condizione che la sua esposizione globale sia inferiore al limite concesso dalla banca. La particolarità del rapporto di conto corrente è che il cliente ha la facoltà in qualsiasi momento e a sua discrezione tramite versamenti sul conto corrente. La sua caratteristica è l'elasticità.

L'apertura di conto corrente è solitamente accompagnata da clausole collaterali offerte dal cliente o richieste all'atto di erogazione dalla banca.

Art. 1844 cc: *“Se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.”*

Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.”

Solitamente la banca comunica la risoluzione del contratto e richiede il rientro dell'esposizione al cliente.

Un'apertura di credito per elasticità di cassa è caratterizzata da un conto corrente con saldo solitamente positivo per il quale il cliente è autorizzato a prelevare saltuariamente. Lo scoperto deve avere natura occasionale ed essere di breve durata, l'importo deve essere limitato. La banca fissa un limite massimo di fido.

Solitamente per l'apertura di credito in conto corrente la banca richiede delle garanzie, soprattutto quando il cliente non è "storicizzato" dalla banca (es. startup, società neocostituite). Le garanzie possono essere anche personali verso i soci delle società. Se la società è proprietà di immobili e titoli le garanzie possono essere reali (pegno o ipoteca).

Il costo dell'apertura di credito è elevato data la rischiosità della sua natura: il tasso di interesse è elevato e proporzionale al credito utilizzato e non all'importo concesso (come invece avviene per i finanziamenti a MLT).

Operazioni legate allo smobilizzo dei crediti

Il circolante assorbe risorse (regolamento differito delle fatture emesse), le banche consentono di liquidare prontamente i crediti concessi ai propri clienti.

Tipologie di operazioni di smobilizzo di crediti:

1. Sconto in portafoglio: operazione di finanziamento tipica e regolata dall'art. 1858 cc. È un prestito a breve scadenza garantito dalla cessione di un credito commerciale.

Art. 1858 cc: *"Lo sconto è il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso."*

Oggetto dello sconto possono essere sia crediti cartolari (cambiali e tratte documentate), fatture commerciali, crediti non cartolari, crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria. La banca anticipa il valore attuale dei crediti ceduti dedotto un compenso (sconto) per l'anticipazione, oltre a commissioni e altri diritti. Più il credito ha una durata maggiore, più il tasso di sconto sarà elevato.

Si applica clausola salvo buon fine (pro solvendo).

2. Castelletto salvo buon fine

Il ricorso alla cambiale è in declino, soprattutto per la riluttanza al rilascio di un titolo esecutivo alla controparte. La cambiale prevede il pagamento di un'imposta di bollo, quindi oneroso. Le cambiali sono state sostituite da Ricevute Bancarie (Ri.BA.) e fatture.

Le Ri.BA sono dichiarazioni di quietanza (non titoli esecutivi) emesse dal creditore e consegnate alla banca per la riscossione: sono sostanzialmente dei mezzi di pagamento che vengono veicolati attraverso il sistema interbancario. Su questa forma di finanziamento la banca offre un servizio di incasso per conto terzi. La Ri.BA. contiene gli estremi dei soggetti interessati (debitore e creditore), il numero di fattura a cui fa riferimento e la somma da incassare con relativa scadenza.

Di frequente le banche concedono un castelletto sul portafoglio salvo buon fine consentendo di effettuare prelevamenti su conti correnti collegati fino al raggiungimento dell'ammontare degli effetti collegati salvo buon fine.

3. Anticipazione bancaria: l'azienda ottiene un prestito garantito da pegno su crediti, titoli cambiari, titoli mobiliari (azioni, reddito fisso, ...), merci. Il rimborso può avvenire in tempi

prefissati oppure utilizzati in conto corrente (in questo caso si ha addebito sulla somma effettivamente utilizzata).

La somma resa disponibile all'impresa è sempre nettata di uno scarto di garanzia (nell'intorno del 20%). L'anticipazione è quindi di circa l'80% (pro solvendo). L'importo è iscritto dal lato della banca in dare su un conto anticipi e in avere sul conto corrente del cliente. Dal momento in cui la fattura è pagata dal cliente finale dell'impresa, la scrittura è stornata. Gli interessi sono prodotti sull'importo anticipato (e non sull'utilizzato).

4. Factoring: l'azienda trasferisce ad una società specializzata (factor) i propri crediti commerciali.

Possono riguardare la gestione del credito commerciale, la garanzia e il finanziamento. Differiscono dallo sconto per il servizio offerto (più completo di quello bancario) e dalla tipologia di cessione del credito (pro-solvendo o pro-soluto).

Contratto di mutuo

Contratto tipico regolato dall'art. 1813 cc. Ha orizzonte di medio-lungo termine con il quale il beneficiario si obbliga alla restituzione periodica di quote del capitale mutuato con interessi (rata).

Art. 1813 cc: *“Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.”*

Il prestito può essere finalizzato all'acquisto di un determinato bene (in questo caso quindi l'istituto che lo ha erogato si riserva il diritto di rivalsa).

Nei casi più frequenti le tipologie di garanzie sono date dall'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto di operazione di compravendita e dalle fidejussioni rilasciate anche da soggetti terzi (es. soci della società di capitali).

Leasing

A differenza del mutuo il leasing prevede il trasferimento della proprietà dell'oggetto finanziato. Lo schema del contratto prevede che una parte (il conduttore) assuma in locazione dalla seconda parte (società di leasing) un certo bene impegnandosi alla corresponsione di un canone di locazione. Al termine della locazione, il conduttore può esercitare l'opzione di acquisto ed acquisire la proprietà del bene dietro il pagamento della rata finale (circa il 5-10% del costo complessivo del bene).

I leasing possono essere:

- Operativi: caratterizzato dalla locazione di beni aventi caratteristiche standardizzate (es. automobile). La durata è solitamente inferiore al leasing finanziario nell'intorno di 4-5 anni (solitamente in linea con la vita economica del bene). Generalmente la manutenzione e l'assistenza sono a carico del locatore.
- Finanziari: intermediario finanziario che si limita ad effettuare il finanziamento del bene demandando al conduttore la manutenzione e l'assistenza (es. leasing immobiliare). La durata è più lunga ed è compresa solitamente tra 10 e 15 anni. Questo periodo può coincidere con la vita economica del bene. Il riscatto a differenza del leasing operativo è generalmente basso (circa il 10-15% del valore del bene). La proprietà del bene è del locatore fino al riscatto, tutti gli oneri (impianto, collaudo, assicurazione, ...) sono a carico del conduttore.

Il leasing operativo si utilizza solitamente quando si vuole ottenere la disponibilità del bene senza sopportare i rischi connessi alla proprietà. Al termine del contratto il conduttore non esercita il diritto al riscatto ma preferisce restituire il bene oggetto del contratto e sottoscrivere un nuovo contratto.

Prestiti in pool

Finanziamenti di ammontare molto rilevante (decine di milioni di euro) erogati da più istituti (il pool) ad imprese di medio-grandi dimensioni e affidabili. Sono diffusi soprattutto nei mercati creditizi internazionali. Sono alternativamente erogati in ambito di progetti particolarmente rilevanti (es. infrastrutture).

Una singola banca per motivi di rischiosità di concentrazione non può procedere all'erogazione di importi troppo elevati.

Vengono definiti vincoli e condizioni gestionali (convenant) che l'impresa deve rispettare. Solitamente assumono la veste di indici di bilancio/parametri. Tra i più utilizzati ci sono:

- Debt/EBITDA ratio
- Interest coverage ratio: EBITDA / Oneri finanziari netti
- Capital expenditure: importo massimo che l'impresa può sostenere per gli investimenti operativi in uno specifico arco temporale

Il pool è composto da gruppi di banche con ruoli diversi:

- Banca capofila: banca con dimensioni più rilevanti che svolge compiti di managing dell'operazione
- Altre banche partecipanti: mettono a disposizione le risorse finanziarie per la parte per cui si sono impegnate

Le convenzioni interbancarie definiscono le quote di rischio di ciascuna banca, le modalità di erogazione dei fondi e le modalità di ripartizione interna degli interessi/commissioni pagati dall'impresa.

Centrale rischi della banca d'Italia

Archivio della Banca d'Italia nella quale vengono annotati tutti i finanziamenti erogati ad imprese e soggetti privati. Mensilmente viene fatta "una fotografia" delle singole forme di finanziamento erogate dalle singole banche dalle imprese. Per singola banca vengono riportate le forme tecniche erogate all'impresa con indicazione della tipologia, della loro durata, della garanzia che assiste il finanziamento, dell'importo accordato e dell'utilizzo fatto dall'impresa.

La centrale rischi suddivide i finanziamenti in:

- Rischi a scadenza: solitamente coincidono con i finanziamenti a medio lungo termine (con durata > 12 mesi)
- Rischi a revoca: finanziamenti a breve termine che possono essere revocati dalla banca

La centrale rischi riporta anche i soggetti garanti (chi ha offerto alla banca le proprie garanzie). Possono essere sia soggetti privati (es. soci) che soggetti pubblici (es. garanzie SACE).

LEZIONE 41 – L'ANALISI DI CONVENIENZA TRA MUTUO E LEASING – 03.04.2023

Cenni sulla valutazione del fabbisogno finanziario

Ogni scelta industriale (es. nuovi investimenti), comporta decisioni di natura finanziaria in merito a:

- Struttura finanziaria (Patrimonio/debito)
- Forma tecnica e scadenza dei finanziamenti (es. costo vs durata)
- Garanzie (reali, personali, ...)
- Effetti sul livello del capitale circolante (livello del magazzino, gg dilazione concessi, ...)
- Gestione dei rischi (cambio, tasso, prezzo delle materie prime, liquidità e credito)

Questi aspetti devono essere valutati e coordinati in una strategia finanziaria, tanto più in un periodo di incertezza come quello attuale dove le informazioni e i dati storici possono non essere validi per pianificare il futuro, le risorse finanziarie disponibili dalle banche sono scarse e più costose (spread), le banche hanno difficoltà a selezionare la clientela, in particolare in alcuni settori.

Le scelte di finanziamento rientrano nella più ampia categoria delle decisioni finanziarie. Gli aspetti da considerare sono i seguenti:

- Profilo patrimoniale o di bilancio

Il profilo patrimoniale indaga l'effetto che un certo finanziamento ha sulla struttura patrimoniale dell'azienda con riferimento alla coerenza fra il grado di liquidità degli attivi e la stabilità delle fonti.

È noto che sarebbe opportuno che gli attivi durevoli abbiano una contropartita stabile nel passivo e che vi siano in azienda mezzi propri e debiti a lunga durata di importo analogo.

- Profilo finanziario

Si tratta di focalizzarsi sulla relazione tra i flussi generati da una data scelta e la dinamica finanziaria complessiva dell'azienda. Vanno quindi considerati i flussi in entrata al netto degli oneri da sostenere immediatamente al momento dell'erogazione di un prestito, il piano di rimborso, il pagamento della remunerazione del capitale di debito, l'andamento dei flussi generati dall'azienda nel suo complesso.

- Profilo economico

Tale profilo concerne direttamente il costo esplicito di un finanziamento. Tale costo viene determinato mediante l'identificazione di una metodologia atta a identificare tutti e soli i flussi rilevanti prestando ovviamente attenzione alla distribuzione temporale degli stessi, scegliendo un idoneo parametro efficace sulla cui base sia possibile valutare e confrontare fra loro i costi dei finanziamenti.

È molto probabile che la valutazione dei tre aspetti conduca ad indicazioni divergenti.

La selezione delle forme tecniche di finanziamento:

- Investimenti a breve -> fonti finanziari a breve
 - o Capitale di debito a breve termine
 - Contratti bancari: apertura di credito, sconto di effetti, anticipo di effetti, finanziamenti stand by, finanziamenti evergreen
 - Contratti para-bancari: factoring
 - Emissioni: commercial paper, cambiali finanziarie
- Investimenti fissi -> fonti finanziarie stabili:
 - o Capitale di debito a ML termine:

- Contratti bancari: mutui
- Contratti para-bancari: leasing
- Emissioni: obbligazioni
- Strumenti ibridi
 - Contratti: mezzanino
 - Emissioni: obbligazioni convertibili
- Capitale di rischio
 - Emissioni: azioni

Inquadramento della forma tecnica del leasing

Introdotta dalla Legge 183/1976 (Art. 17, comma 2). Si tratta della locazione di un bene dietro la corresponsione di un canone di affitto periodico, di norma per un tempo prestabilito al cui termine il locatario si riserva la facoltà di riscattare il bene stesso ad un prezzo piuttosto contenuto o di rinnovare il relativo contratto come decisamente più basso.

Oggetti del leasing possono essere di norma beni di produzione e beni di consumo durevole, ed in questi casi la durata va normalmente da 3 a 5 anni ma anche beni immobili, ed in tal caso la durata può estendersi da 8-9 anni a 25-29 anni e oltre.

Vi è scollamento tra forma e sostanza: di fatto la società acquista un bene finanziandolo a medio-lungo termine. Le uscite solitamente sono: maxi-canone iniziale (di solito nell'intorno del 10%), canoni periodici e un riscatto finale opzionale (nell'intorno del 10-15%). Nella forma, l'utilizzatore non è proprietario del bene, ne acquisisce solo il possesso.

- Leasing operativo (locatore-locatario)

Il leasing operativo è realizzato da costruttori o distributori di beni con mercato sufficientemente ampio, diretti a clientela interessata al loro utilizzo in tempi variabili (in relazione ad esigenze produttive o di innovazione tecnologica), con caratteristiche di agevole trasferibilità a soggetti aventi bisogni differenti rispetto ai precedenti locatori (ad esempio: beni informatici -> alta rotazione, vita relativamente corta e valore relativamente corto).

È una locazione a breve durata, solitamente non si arriva mai al riscatto.

- Leasing finanziario (produttore-società di leasing-utilizzatore)

Il leasing finanziario viene attuato da società finanziarie, solitamente a controllo bancario, che si rendono acquirenti del bene destinato all'affitto, esso può riguardare qualsiasi oggetto di investimento e soggetto finanziario e prevede tempi di durata e modalità di chiusura predeterminati anche nelle facoltà di opzione (es. immobili, impianti, ...)

Locazione finalizzata all'acquisto di un bene durevole, si arriva quasi sempre al riscatto.

- Leasing immobiliare

Tra le forme di leasing finanziario vi è il leasing immobiliare. In questo caso è sovente lo stesso utilizzatore finale che determina l'oggetto dell'operazione ed è la società finanziaria che lo fa costruire o lo reperisce sul mercato per affittarglielo. Una variante di qualche interesse è il leaseback, in base al quale il proprietario di un immobile può realizzare liquidità trasferendone temporaneamente la titolarità al locatore e riprendendolo in affitto con diritto di riscatto.

Come ogni altra operazione di finanzia aziendale, anche il leasing finanziario deve essere tuttavia valutato sotto tre diversi aspetti tra loro congiunti:

1. Quello strettamente finanziario (entità e durata del contratto, tempi di perfezionamento dello stesso);
2. Quello economico (onere assoluto e convenienza comparata con fonti alternative attraverso l'attuazione di costi e benefici)
3. Quello strategico (grado di libertà e gestionale conseguibile es. nel mutuo se acquisto un immobile posso cambiarne destinazione d'uso e ristrutturarlo liberamente, nel leasing devo avere autorizzazione scritta del proprietario)

Si possono evidenziare alcune caratteristiche innovative del leasing rispetto a più tradizionali fonti di finanziamento.

1. La prima riguarda la valutazione del rischio che qui si basa principalmente sull'analisi tecnica del bene trattato (sua possibilità di ricollocamento o suo degrado temporale) nonché sul ritorno economico-finanziario del relativo investimento;
2. La seconda concerne la semplicità di istruttoria e la rapidità di decisione e di erogazione;
3. La terza consiste nella normale assenza di garanzie collaterali reali, per un finanziamento a medio-lungo termine che può raggiungere anche l'intero ammontare dell'investimento

Profilo sostanziale:

- Leasing finanziario:
 - o Finalità e struttura dell'operazione:
 - Contratto trilaterale
 - Copertura di un fabbisogno di M/L termine
 - Tutti i rischi sono a carico del locatario (per rischi si intendono tutte quelle casistiche legate al deterioramento del bene, all'obsolescenza, ad eventi che ne precludono l'utilizzo, alla perdita del bene, ...)
 - Valore di riscatto irrisorio (ogni canone comprende una quota capitale)
 - o È assimilabile ad un finanziamento (acquisto finanziato). Acquisto della proprietà del bene in maniera dilazionata. Il riscatto è sempre esercitato perché i canoni incorporano prezzi crescenti del valore del bene.
- Leasing operativo:
 - o Finalità e struttura dell'operazione;
 - Contratto bilaterale
 - Utilizzo di un bene strumentale
 - Tutti i rischi sono a carico del locatore
 - Valore di riscatto = valore di mercato (non c'è nessuna quota capitale integrata nel canone ma solo una "quota noleggio")
 - o È assimilabile ad un noleggio. I canoni incorporano l'usura e i rischi che sopporta il locatore, il riscatto è eventuale e non c'è particolare convenienza ad esercitarlo.

Leasing e principi contabili nazionali

I metodi di contabilizzazione del leasing sono sostanzialmente due: metodo patrimoniale (prevalenza della forma -> canoni di noleggio a CE) e metodo finanziario (prevalenza della sostanza -> impatto patrimoniale).

La prassi italiana prevede la contabilizzazione del leasing in base al "metodo patrimoniale" (prevalenza della sostanza sulla forma). L'utilizzatore del bene imputerà a conto economico i canoni per competenza (compresa la quota di maxi-canone di competenza), indicherà il debito residuo verso la società di leasing in nota integrativa fornendo ulteriori informazioni (effetto sul PN del metodo

finanziario, ecc....). Al momento del riscatto, il bene verrà iscritto tra le immobilizzazioni e si procederà all'ammortamento del prezzo di riscatto sulla base delle aliquote relative al bene.

La società di leasing (in caso di leasing finanziario) e la società produttrice (in caso di leasing operativo) iscriverà il bene tra le immobilizzazioni, procedendo al relativo ammortamento. I canoni incassati verranno iscritti a conto economico come ricavi.

Il maxi-canone iniziale è oggetto di risconti attivi per "spalmare" il costo lungo tutta la durata del contratto.

Come indicato gli Italian Gap prevedono la contabilizzazione del leasing finanziario in base al "metodo patrimoniale": infatti nonostante il D.lgs. 139/2015 abbia rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis al comma 1 dell'Art. 2423 bis cc ("la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto"), lo stesso non ha apportato cambiamenti alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing.

Il rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma può ritenersi rispettato dall'art. 2427 comma 1, n. 22 cc il quale prevede indicazioni in nota integrativa. Il prospetto in nota integrativa quindi indicherà:

- Debito residuo al 31.12
- Risconto attivo al 31.12
- Interessi di competenza al 31.12
- Costo storico
- Ammortamento teorico
- Fondo ammortamento teorico
- Valore netto contabile

La contabilizzazione secondo metodo finanziario si basa sul principio dell'individuazione del soggetto che sostiene i rischi e ne ottiene i benefici. La metodologia di contabilizzazione finanziaria prevede l'iscrizione del cespite tra le immobilizzazioni, l'iscrizione del debito verso la società di leasing per le rate di capitale esistente alla fine dell'esercizio, man mano che ricevo le fatture dei canoni scomputo la quota di interessi (a CE) e la quota capitale (in riduzione del debito). Calcolo ogni anno l'ammortamento del bene (a CE). Non avrò nessuna iscrizione fuori bilancio/in nota integrativa.

Leasing e principi contabili internazionali

Secondo i principi contabili internazionali (nuovo IFRS 16-2019 che ha sostituito il precedente IAS 17) un leasing è tale "se in cambio di un corrispettivo è conferito il diritto di controllare l'utilizzo di un'attività specificata per un periodo di tempo".

Per tutti i contratti che rientreranno nella nuova definizione IFRS 16 (sia leasing finanziari, che operativi, ma anche noleggi o contratti di servizi) dovranno essere contabilizzati con l'approccio finanziario, ossia rilevando l'asset nell'attivo patrimoniale (il ROU andrà rilevato tra le immobilizzazioni in una voce specifica separata) e il debito verso il fornitore (lease liability) nel passivo patrimoniale. Prima i leasing operativi venivano spesi a CE e quindi contabilizzati con metodo patrimoniale.

Il nuovo IFRS 16 (2019) si applica a partire dal 2019 al conduttore/utilizzatore, mentre per il locatore il precedente IAS 17 rimane il principio di riferimento.

Trattamento fiscale del leasing

Il legislatore italiano è intervenuto solo di recente per chiarire la qualificazione fiscale da attribuire agli ammortamenti scaturiti dall'applicazione della norma. Con il DM del 05.08.2019 il MEF ha confermato la derivazione rafforzata e nello specifico rinvia agli art. 102 e 103 del TUIR in fatto di deducibilità dell'ammortamento (l'operazione viene totalmente equiparata all'acquisto di un cespite) e sotto le norme generali di riferimento degli oneri finanziari.

L'art. 102 TUIR prevede un limite di deducibilità dei canoni di leasing pari alla metà del periodo di ammortamento del bene (se il leasing ha durata inferiore si faranno delle riprese in aumento). Rispettando i limiti, si hanno maggiori deduzioni in un leasing rispetto ad un finanziamento tramite mutuo (è concentrata in meno periodi, ma in ottica globale è uguale). A sfavore del leasing al contempo vi è la massima deduzione degli interessi (30% del ROL), più facile da "sforare" data la più elevata concentrazione delle rate.

La scelta di convenienza fra mutuo e leasing

- Metodologie di tipo finanziario per la valutazione di convenienza

Requisiti base di una metodologia finanziaria di valutazione:

1. Dimensione monetaria dei flussi
2. Distribuzione temporale dei flussi
3. Valore finanziario del tempo

Esistono due metodologie che si basano su questi presupposti per la valutazione di convenienza: TIR (o IRR o RIM – Tasso interno di Rendimento: confronto due tassi e scelgo il "più bello") o VAN (o NPV – Valore attuale netto: confronto i due valori attuali).

È possibile confrontare due TIR solo quando i flussi sono allineati come durate (effetto tempo è neutralizzato). Con strutture finanziarie (durate o andamento dei flussi) non completamente allineabili, è necessario procedere con il calcolo del VAN.

Il TIR è il costo percentuale dell'operazione ed è il tasso che uguaglia (in termini finanziari) i flussi in entrata e in uscita originati dall'operazione. Confrontando i TIR dei due strumenti finanziari è possibile scegliere quello con il costo più basso. Il TIR misura il valore finanziario del tempo implicitamente incorporato in un certo strumento finanziario.

Prezzo del bene = Valore attuale di tutti i canoni pagati attualizzati al TIR.

Il VAN misura in termini di unità monetarie attualizzate il minor/maggior costo dello strumento rispetto a quello che si sosterebbe se il finanziamento fosse erogato al tasso k . Il VAN ipotizza di attualizzare i flussi futuri utilizzando un tasso di interesse k coerente con il profilo di rischio e di rendimento della forma di finanziamento oggetto di analisi.

Il VAN è dato dalla somma algebrica dei flussi di cassa generati dallo strumento attualizzati a tale tasso k .

Se k è più elevato del TIR dello strumento analizzato il VAN è positivo, poiché le uscite di cassa future (segno -) sono attualizzate ad un tasso più elevato rispetto a quello che annullerebbe la sommatoria dei flussi complessivi.

Per confrontare la convenienza tra un leasing finanziario e il mutuo, trattandosi entrambi di strumenti finanziari concessi a fronte di una "garanzia (im)mobiliare", occorre utilizzare il tasso di uno strumento di debito garantito. La scelta più semplice è l'applicazione del tasso del mutuo.

Per effettuare il confronto di convenienza occorre esplicitare i flussi monetari (mese per mese) conseguenti ad ognuna delle due forme di finanziamento prescelte (flussi differenziali). Le due forme hanno conseguenze diverse in termini di canoni/rate periodiche, prezzo di riscatto, ...

Inoltre occorre considerare l'impatto fiscale che ognuna delle forme prescelte può avere in termini di IVA, IRES, IRAP, tenendo conto della particolare disciplina fiscale che contraddistingue le diverse tipologie di finanziamento.

Per realizzare il confronto tenendo conto dei vincoli in precedenza evidenziati, le uscite per le due fonti alternative devono prevedere:

- Uscite ed entrate (al netto degli scudi fiscali) associate all'operazione di mutuo
- Uscite ed entrate (al netto degli scudi fiscali) dell'operazione di leasing tenendo conto del diverso impatto degli scudi fiscali legati ai canoni rispetto ai mancati scudi fiscali connessi agli ammortamenti che si generano per effetto del mancato acquisto (finanziato tramite mutuo)

a. Flussi di cassa del mutuo

L'analisi dei flussi di cassa connessi al mutuo prevede di considerare le entrate e le uscite strettamente connesse all'operazione di mutuo (incasso del finanziamento e rate periodiche per il rimborso) al netto dell'effetto di deducibilità fiscale delle quote interesse ricomprese nelle rate (in sede di dichiarazione dei redditi):

+ importo del finanziamento (erogazione di cassa) al netto delle spese di istruttoria

- Rate di rimborso del finanziamento (mese per mese)

Flusso di cassa contrattuali

+ Scudo fiscale IRES su interessi passivi (in sede di dichiarazione dei redditi periodiche)

Flussi di cassa al netto dell'effetto fiscale

Es. Acquisto di un fabbricato per 650.000 euro. Mutuo a tasso fisso di 433.000 (2/3 dell'importo), durata: 8 anni, garanzie: iscrizione ipoteca (4% del valore), tasso di interesse annuo: 14%, rata semestrale: 45.871,647 Euro, spese bancarie: 200 euro.

Il mutuo a tasso fisso										
Capitale	433.333,333									
Rata fissa	45.871,647									
Tasso fisso annuo	14,00%									
Aliquota d'imposta	53,20%									
Iscrizione ipoteca	26.000									
Anni	Semestri	Capitale	Rimborso capitale	Costi iniziali e interessi passivi	Flussi del piano di ammortamento	Flussi contrattuali	Crediti d'imposta	Flussi totali	Crediti d'imposta ritardati	Flussi totali
0	0	433.333,333		26.200,000	433.333,333	407.133,333	13.938,400	421.071,733		407.133,333
1	1	417.795,019	15.530,314	30.333,333	45.871,647	45.871,647	16.137,333	29.734,314		45.871,647
1	2	401.169,024	16.625,996	29.245,051	45.871,647	45.871,647	15.558,687	30.512,960		45.871,647
2	1	383.379,200	17.799,815	28.081,832	45.871,647	45.871,647	14.939,534	30.932,113	45034,41984	237,227
2	2	364.344,106	19.035,102	26.836,545	45.871,647	45.871,647	14.277,042	31.594,605		45.871,647
3	1	343.976,546	20.367,560	25.504,087	45.871,647	45.871,647	13.568,175	32.303,472	29216,57616	16.655,071
3	2	322.183,258	21.793,289	24.078,358	45.871,647	45.871,647	12.809,687	33.061,960		45.871,647
4	1	298.864,439	23.318,819	22.552,828	45.871,647	45.871,647	11.998,105	33.873,542	26377,86109	19.493,786
4	2	273.913,302	24.951,136	20.920,511	45.871,647	45.871,647	11.129,712	34.741,935		45.871,647
5	1	247.215,586	26.697,716	19.173,931	45.871,647	45.871,647	10.200,531	35.671,116	23127,8162	22.743,831
5	2	218.649,030	28.566,556	17.305,091	45.871,647	45.871,647	9.206,308	36.665,339		45.871,647
6	1	188.082,816	30.566,215	15.305,432	45.871,647	45.871,647	8.142,490	37.729,157	19406,83982	26.464,807
6	2	155.376,966	32.705,850	13.165,797	45.871,647	45.871,647	7.004,204	38.867,443		45.871,647
7	1	120.381,706	34.995,259	10.876,388	45.871,647	45.871,647	5.786,238	40.085,409	15146,69395	30.724,955
7	2	82.936,779	37.444,928	8.426,719	45.871,647	45.871,647	4.483,015	41.388,832		45.871,647
8	1	42.870,706	40.066,072	5.805,575	45.871,647	45.871,647	3.088,566	42.783,081	10269,25295	35.602,394
8	2	0,009	42.870,696	3.000,949	45.871,647	45.871,647	1.596,505	44.275,142	4685,070743	4.685,071
Tasso semestrale					7,00%	7,96%		3,83%		3,89%
Tasso annuale					14,49%	16,55%		7,40%		7,94%
Somma			-433.333,324				173.864,531		173.864,531	

b. Flussi di cassa complessivi del leasing-acquisto

Ai fini del calcolo del costo dell'operazione di finanziamento tramite leasing occorre quindi esplicitare:

- I flussi di cassa (positivi e negativi) direttamente riferibili al leasing (canoni, scudi fiscali, dinamica IVA)
- I mancati flussi di cassa (positivi e negativi) riferibili all'operazione di acquisto (pagamento del bene, scudi fiscali legati agli ammortamenti fiscali, dinamica IVA)

Prendo la struttura finanziaria dell'operazione e la confronto con l'altra (una meno l'altra – differenziale dei flussi tra leasing e mutui).

Flussi direttamente riferibili al leasing:

- Canoni (compresa IVA) mese per mese

+ Scudo fiscale IRES sui canoni

+ Scudo fiscale IRAP sulla quota deducibili ai fini IRAP dei canoni

- Prezzo di riscatto alla fine del contratto di leasing

+ Scudo fiscale IRES-IRAP per ammortamento del prezzo di riscatto (alla fine del contratto)

Mancati flussi riferibili all'acquisto:

+ Mancata uscita legata all'acquisto del bene (compresa IVA se dovuta e imposte di registro e catastali)

- Mancato scudo fiscale IRES-IRAP sull'ammortamento del bene

Es: durata 8 anni, anticipo 10% del valore del bene (deducibile per 1/8 ogni esercizio), prezzo di riscatto 10%, 95 canoni mensili di 9.445,5 euro (deducibili), spese di istruttoria: 1.500 euro (deducibili nel 1 esercizio), gli ammortamenti non sono deducibili.

Il leasing finanziario											
Ammortamento 1° anno 10%											
Ammortamento anni 2 e 3 20%											
Ammortamento anni 4-8 10%											
Aliquota d'imposta 53,2%											
Anni	Mesi	Capitali	Costi accessori	Canoni	Flussi contrattuali	Crediti d'imposta del leasing	Credito d'imposta su ammortamenti	Crediti d'imposta differenziali	Flussi totali		
0	0	0	650.000	-1500	-65000	583.500	798	2.882	-	2.084	581.416
	1	1			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	11	11			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
1	12	12			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	1	13			-9445,5	-	9.446	5.389	5.763	- 374	9.820
	11	35			-9445,5	-	9.446	5.389	5.763	- 374	9.820
	12	36			-9445,5	-	9.446	5.389	5.763	- 374	9.820
3	1	37			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	2	38			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	12	84			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
7	1	85			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	2	86			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	3	87			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	4	88			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	5	89			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	6	90			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	7	91			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	8	92			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	9	93			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	10	94			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	11	95			-9445,5	-	9.446	5.389	2.882	2.507	- 6.938
	12	96	-65000			65.000			2.882	- 2.882	- 67.882
	Tasso mensile						1,076%				0,668%
	Tasso annuale						13,705%				8,321%
	Somma				-962322,5			345.800			

Esercizio:

Una società deve scegliere se acquistare o prendere in leasing un bene del costo di 1.000.000. Il bene, se acquistato sarà totalmente ammortizzato in maniera costante in un periodo di 6 anni (valore residuo pari a 0). Una società di leasing è disposta a locare il bene per una rata annua di 300.000. La prima rata deve essere corrisposta all'inizio dell'operazione di leasing (anno 0), mentre le rimanenti sono scadenziate all'inizio degli anni 1-5. L'aliquota fiscale (to) è pari al 50% e la società può indebitarsi con la banca al 10%.

Analisi del TIR (dato medesimo orizzonte temporale):

Parte a							
Costo del bene	1.000.000						
Tasso di interesse	10%						
Rata leasing	300.000						
Ammortamento annuale	166.667						
Aliquota fiscale	40%						
Anno	0	1	2	3	4	5	6
Flussi di cassa netti dal leasing							
Rata leasing, al netto delle tasse	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
Flussi di cassa netti dall'acquisto							
Costo del bene	-1.000.000						
Beneficio fiscale ammortamento		66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667
Flusso cassa netto derivante dall'acquisto	-1.000.000	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667
Flusso di cassa differenziale							
Leasing meno acquisto	820.000	-246.667	-246.667	-246.667	-246.667	-246.667	-66.667
TIR del flusso di cassa differenziale	16,75%						
Decisione???	acquisto	=<=SE(ASS(B22-(1-B7)*B4)<0,01;"indifferente";SE(B22<-(1-B7)*B4;"leasing";"acquisto"))					
TIR "Break-even"	6,00%						
Parte b							
Per rispondere al secondo quesito: utilizzate il Risolutore per trovare la seguente rata massima = 214.931							

LEZIONE 43 – I PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI – 12.04.2023

Gli strumenti finanziari sono titoli il cui valore dipende da un altro strumento finanziario o bene, detto sottostante.

Possono essere scambiati in borsa, oppure scambiati in mercati alternativi o definiti contrattualmente tra due o più parti senza che avvenga uno scambio su un mercato (over the counter – OTC, es. contratti che variano le condizioni di un finanziamento, non possono essere cartoralizzati quindi non quotabili).

IDEM (Italian DERivative Market) è il mercato di derivati gestito da Borsa Italiana. È diviso in tre sezioni:

- IDEM EQUITY: sul quale sono quotati derivati (opzioni e futures) su azioni e indici
- IDEX: dedicato ai derivati su commodities e sul quale sono attualmente negoziati futures su energia elettrica italiana
- AGREX: dedicato ai derivati agricoli e sul quale sono attualmente negoziati futures su grano duro.

Principali strumenti derivati

- Future/forwards: strumenti che comportano l'impegno ad acquistare o vendere merci o attività finanziarie ad una certa data e ad un prezzo prefissato
- Swap: strumenti che impegnano due soggetti a scambiare flussi di cassa futuri aventi origine o caratteristiche diverse
- Opzioni: strumenti che conferiscono al loro acquirente la facoltà (non l'obbligo) di acquistare o vendere attività finanziarie a una certa data (opzioni europee) oppure entro una certa data (opzioni americane), a un prezzo prefissato.

Possibili sottostanti

- Altri titoli: i derivati possono prevedere diritti di acquisto o di vendita di altri titoli o portafogli di titoli. Es. opzioni su azioni, futures su indici
- Tassi di interesse: i derivati possono prevedere lo scambio di pagamenti a tassi di interesse diversi. Es: interest rate swap (scambio un tasso di interesse variabile verso fisso)
- Valute: i derivati possono prevedere lo scambio di valute diverse, o l'acquisto a data futura di valuta estera ad un prezzo fissato. Es: currency swap, currency futures, ...
- Bene: i derivati possono prevedere diritti di acquisto o di vendita di beni. Es. commodity futures, energy futures, ...

Principali obiettivi

- Copertura: i derivati vengono utilizzati per ridurre l'esposizione di un portafoglio ad un dato tipo di rischio. Le strategie di copertura vengono spesso realizzate associando un derivato al suo sottostante (rispetto al cui rischio ci si vuole proteggere) oppure ad un titolo diverso ma significativamente correlato al sottostante
- Speculazione: i derivati vengono utilizzati per puntare sul futuro andamento di un titolo, di una valuta o del prezzo di un bene, affrontando un esborso immediato che è spesso più contenuto rispetto al diretto investimento nel sottostante (sempre che il diretto investimento nel sottostante sia possibile).

Futures/forwards

I futures e i forwards sono dei contratti tramite i quali una parte si impegna ad acquistare (posizione lunga) o vendere (cosiddetta posizione corta) ad una certa data futura e ad un dato prezzo un titolo, un bene, o un qualsiasi flusso di cassa.

La differenza fondamentale tra futures e forwards consiste nel fatto che i futures sono scambiati su mercati regolamentati e sono caratterizzati da termini contrattuali standard mentre i forwards vengono strutturati tramite accordi privati con istituzioni finanziarie e possono essere strutturati in modo più flessibile.

Termini contrattuali:

- Attività sottostante
- Dimensioni del contratto (quantità sottostante da scambiare)
- Orizzonte del contratto
- Valore del pagamento futuro (prezzo futures)
- Modalità di pagamento (monetario vs consegna fisica)

Es: l'impresa Alfa produce tubi in rame. Si approvvigiona semestralmente di tali materie prime. A tal fine può farlo acquistando rame sul mercato al prezzo spot, subentrandone la volatilità, o tutelarsi acquistando futures sul rame. Il prezzo spot del rame al 6 aprile era pari a 4.0155 \$/libbra. I futures sul rame con consegna a dicembre sono quotati a 4.0235 \$/libbra. Siglandoli l'impresa Alfa si garantisce il prezzo dell'approvvigionamento. La convenienza di un'operazione di copertura deve essere fatta nel momento in si stipula il contratto, non al verificarsi dei risultati.

Quanto paga Alfa alla stipula? Alla stipula si pagano solo le commissioni di intermediazione. I contratti futures hanno valore zero al momento della stipula, perché ci si impegna a pagare in futuro il prezzo corretto (i.e. di non arbitraggio) che il mercato fissa per quella merce a quella scadenza.

Sono certi i vantaggi futuri in termini di costo di approvvigionamento? No, il manifestarsi di un vantaggio monetario ex post dipende dal prezzo spot del rame a dicembre: se il prezzo fosse più alto di 4.0235 \$/libbra, l'acquisto di un futures avrebbe portato ad Alfa un risparmio nei costi di approvvigionamento, se fosse più basso il prezzo futures si rivelerebbe non conveniente. L'utilità della copertura deriva tuttavia da altri fattori, tra cui la necessità di conoscere il costo dei beni prodotti in anticipo così da contenere le oscillazioni dei prezzi di vendita.

Swap

Contratto tramite il quale è possibile scambiarsi flussi finanziari. Il tipico contratto di Swap prevede lo scambio di "tassi di interesse" (Interest Rate Swap – IRS). Un certo soggetto si impegna a pagare un tasso fisso al secondo soggetto che a sua volta si impegna a pagare un tasso variabile. Questo permette di realizzare operazioni di copertura con la trasformazione di un tasso fisso a variabile e viceversa.

I tassi variabili vengono determinati sulla base di un certo tasso di riferimento (es. Euribor) più uno spread che rappresenta il rischio del contraente. L'Euribor non considera il rischio controparte: venivano considerati come i tassi ai quali banche di primario standing si sarebbero scambiati finanziamenti a determinate scadenze.

Es: contratto di finanziamento con Banca A ad Euribor + 3%. Stipulo con la Banca B uno Swap che mi da l'Euribor + 3% in cambio del 4%. Complessivamente il tasso variabile si cancella e avanza un tasso fisso al +4%.

Opzioni

Strumenti che attribuiscono la facoltà di acquistare (call) o vendere (put) un titolo ad un certo prezzo ad una certa data futura. Possono essere europee (solo alla scadenza) o americane (fino alla scadenza).

In linea teorica, se il sottostante non presenta alcun pagamento (es. dividendi), il valore di un'opzione americana è uguale a quello di un'opzione europea.

Esercizio l'opzione call solo quando il prezzo (S) del titolo è maggiore dello strike price (prezzo di esercizio - K). Se $S - K > 0$ esercito la call, altrimenti non esercito la facoltà. Il diritto di comprare la call ha un costo (C). Il beneficio netto sarà quindi $S - K - C$ se esercito la call o $-C$ se decido di non esercitare la call.

Comprarsi l'opzione put non coincide con vendere un'opzione call (nel primo ho facoltà, nel secondo subisco la scelta).

L'opzione può avere come sottostante sia titoli che tassi di interessi (interest rate cap – massimo tasso pagabile o interest rate floor – minimo tasso pagabile).

Trattamento contabile dei derivati – principi contabili nazionali

La contabilizzazione dei derivati a livello nazionale è definita dal principio contabile OIC 32. L'OIC 32 si è uniformato molto ai principi contabili internazionali.

Per contabilizzare i derivati è necessario definirli: secondo i principi contabili nazionali un derivato si definisce tale se:

- varia in funzione dell'andamento di un determinato tasso di interesse, del prezzo di strumenti finanziari, di merci, del tasso di cambio (il sottostante del derivato)
- non deve essere chiesto un investimento iniziale oppure l'investimento netto iniziale deve essere minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per stipulare un contratto che consenta di esporsi allo stesso tipo di rischio del titolo sottostante
- il contratto deve inoltre essere regolato a data futura

La valutazione iniziale è fatta al fair value del derivato. Secondo l'IFRS 13 è il valore al quale due parti indipendenti scambierebbero un certo bene ipotizzando un mercato sufficientemente liquido senza alcun vincoli di subordinazione l'uno rispetto all'altro (valore di mercato senza elementi distortivi). Valuto il derivato quando sottoscrivo il contratto e ne assumo i diritti e gli obblighi.

Ad ogni data di predisposizione del bilancio devo rivalutare il fair value (al 31.12 di ogni anno).

- Derivato di copertura

Derivato che consente di limitare la rischiosità di un certo sottostante. Per definirsi derivato di copertura è necessaria:

- una stretta e documentata relazione tra le caratteristiche dello strumento che intendiamo coprire (rischio o futuro impegno assunto dalla società) e lo strumento derivato (es. dello Swap di cui sopra). Deve quindi esserci una specifica relazione economica di copertura (andamento inverso rispetto all'elemento coperto);
- Non deve essere presente un rischio significativo di credito dalla controparte. I principi contabili internazionali definiscono come rispettato questo criterio se il rischio coperto è $>$ rischio controparte (es. rischio che oscilli il tasso di interesse $>$ rischio controparte). L'effetto del rischio di credito della controparte del derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio

di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non deve prevalere sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica;

- Il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti deve essere tale da non determinare ex ante l'inefficacia della copertura (es. copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).

La verifica deve essere sia qualitativa che quantitativa.

Qualitativa: la verifica della relazione economia avviene in via qualitativa quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Sono elementi portanti: l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante. In tal caso è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economia non casuale.

Quantitativa: per una valutazione sotto il profilo quantitativo della relazione economica è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell'attività di risk management. Ad esempio, l'esistenza di una correlazione statistica fra due variabili rappresenta un utile indicatore che potrebbe esistere una relazione economica efficace tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto.

- **Modello contabile semplificato**

Se le operazioni di copertura sono effettuate attraverso strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche (scadenza, valore nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e variabile sottostante) che corrispondono o sono strettamente allineate a quelle dell'elemento coperto (c.d. "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (es. forward oppure swap che hanno un fair value prossimo allo zero), alla data di rilevazione iniziale la società può applicare un modello contabile semplificato.

In questo caso la relazione di copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti (importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, scadenza e variabile sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto) corrispondono o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

Non si rende dunque necessaria un'analisi quantitativa.

- **Modalità di copertura**

Copertura delle variazioni di fair value (Fair Value Hedge): l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio delle variazioni in fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.

Es: copro il valore del debito, o del magazzino

In caso di copertura delle variazioni di Fair Value, il derivato di copertura deve essere valutato al fair value e rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività in base al fatto che il suo fair value sia positivo o negativo.

Ogni esercizio devono essere rilevati a Conto Economico (nella voce D 18 d se positive o nella voce D 19 d se negative) eventuali variazioni di fair value. Le attività e le passività oggetto di copertura sono valutate simmetricamente al derivato di copertura.

Es: i principi contabili in generale mi dicono che una volta che mi sono comprato il rame, le oscillazioni del prezzo del rame non dovrei considerarle nella valutazione del mio magazzino. Se compro un derivato bypasso questo principio: quel magazzino è quindi valutato a Fair Value. Le valutazioni saranno di segno opposto e verranno sterilizzate a conto economico.

Copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge): l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili oppure ad operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.

Es: copro i futuri pagamenti di interesse

In caso di copertura di flussi finanziari, il derivato deve essere rilevato nello Stato Patrimoniale al fair value. Eventuali variazioni di fair value sono imputate alla voce "A. VII – Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi".

La parte inefficace della copertura (ossia variazioni di fair value del derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto) è rilevata, invece, nella sezione D) del conto economico.

In caso di applicazione del modello contabile semplificato, la variazione del Fair Value è interamente imputata alla voce A VII senza necessità di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace.

Il rilascio della riserva avviene in modo diverso in funzione delle caratteristiche della copertura:

- In una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile, l'importo della riserva deve essere riclassificato a Conto Economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile o perdita d'esercizio. Il rilascio della riserva è classificato nella stessa voce di Conto economico che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;
- In una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, al momento della rilevazione dell'attività o della passività, l'importo della riserva è eliminato e incluso direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;
- Tuttavia, in presenza di una riserva negativa, se non si prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la riserva o la parte di riserva che non si prevede di recuperare deve essere immediatamente imputata alla voce B. 13 Altri accantonamenti del conto economico dell'esercizio.
- **Derivato non di copertura**

Tutti quelli che non possono essere qualificati come di copertura. Hanno una diretta rappresentazione a conto economico non essendo matchati con altri flussi/attivi/passivi.

Le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati devono essere indicate nel Conto economico nella sezione D) rettifiche di valore di attività e passività finanziarie. In particolare, nella sezione 18 D rivalutazioni di strumenti finanziari derivati sono incluse:

- a. Le variazioni positive di fair value dei derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato
- b. Gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari

- c. Le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value
- d. Le variazioni positive del valore temporale di un'opzione o di un forward

Nella voce D 19 d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati devono essere indicate:

- a. Le variazioni negative di fair value dei derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato
- b. Le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari
- c. Le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value
- d. La variazione negativa del valore temporale di un'opzione o di un forward.

Le variazioni di fair value della componente efficace dei derivati di copertura di flussi finanziari sono rilevate nella voce A VII Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.